SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

640° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

INDICE

Commissioni permanenti		
1 ^a - Affari costituzionali	Pag.	. 5
2 ^a - Giustizia	»	13
4 ^a - Difesa	»	21
5 ^a - Bilancio	»	28
6 ^a - Finanze e tesoro (*)	»	36
7 ^a - Istruzione	»	43
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	53
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	63
10 ^a - Industria	»	68
11 ^a - Lavoro	»	72
12 ^a - Igiene e sanità	×	78
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	93
Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	3
Organismi bicamerali		
Questioni regionali	Pag.	96
RAI-TV	»	98
Mafia	»	104
Assistenza sociale	»	110
Sottocommissioni permanenti		
1ª - Affari costituzionali - Pareri	Pag.	115
2 ^a - Giustizia - Pareri	»	119
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	120
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri	»	128
7 ^a - Istruzione - Pareri	»	130
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare - Pareri	»	131
10 ^a - Industria - Pareri	»	132
11" - Lavoro - Pareri	»	133
12ª - Igiene e sanità - Pareri	»	134
Giunta affari Comunità europee - Comitato pareri	»	135
CONVOCAZIONI	Pag.	136

^(*) Il riassunto dei lavori della seduta pomeridiana della Commissione 6ª (Finanze e tesoro) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 13 febbraio 1991.

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 13 febbraio 1991

90ª Seduta

Presidenza del Presidente MACIS

La seduta inizia alle ore 14,40.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente MACIS informa che il senatore Corleone ha motivatamente rinunciato a riferire sul *Doc*. IV, n. 93.

La Giunta ne prende atto e nomina relatore il senatore Di Lembo.

Il Presidente comunica inoltre che il senatore Pezzullo è stato definitivamente assolto, «perchè il fatto non sussiste», dai reati di cui al *Doc*. IV, n. 23, per i quali il Senato aveva concesso l'autorizzazione a procedere.

AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

La Giunta esamina le seguenti domande:

1) Doc. IV, n. 95, contro il senatore Battello per il reato di cui all'articolo 594 del codice penale (ingiuria).

Il Presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta ascolta il senatore BATTELLO, che fornisce chiarimenti ai sensi dell'articolo 135, quinto comma, del Regolamento del Senato.

Congedato il senatore Battello, intervengono i senatori GALLO, CORRENTI e il presidente MACIS.

La Giunta delibera quindi all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Gallo di redigere la relazione per l'Assemblea.

2) Doc. IV, n. 96, contro il senatore Pisanò per il reato di cui agli articoli 81, capoverso, 110 e 595 del codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione col mezzo della stampa).

Il Presidente MACIS espone preliminarmente i fatti.

La Giunta delibera all'unanimità di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere ed incarica il senatore Ventre di redigere la relazione per l'Assemblea.

VERIFICA DEI POTERI

Regione Puglia

Su conforme relazione del sen. GUIZZI, relatore per la Regione Puglia, la Giunta all'unanimità dichiara valida l'elezione del sen. Giovanni Pellegrino, proclamato nella seduta del Senato del 12 dicembre 1990, in sostituzione del defunto senatore Giuseppe Cannata.

COMUNICAZIONI DEL SENATORE PINTO IN MATERIA DI INCOMPATIBILITÀ PARLA-MENTARI

Su proposta del senatore PINTO, la Giunta decide all'unanimità di rinviare la discussione.

La seduta termina alle ore 15,15.

AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991 325^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente FLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Spini.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE CONSULTIVA

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

(Parere alla 10^a Commissione. Rinvio dell'esame)

Il senatore MURMURA, relatore sul disegno di legge in titolo, propone di rinviarne brevemente l'esame onde favorire un approfondimento della materia e consentire la presenza del rappresentante del Governo.

Conviene il senatore GALEOTTI il quale segnala che dovrebbe essere imminente la presentazione da parte del Governo di un'apposita iniziativa legislativa di riforma della legge n. 217 del 1983.

Anche il presidente ELIA ritiene giustificata la richiesta di rinvio attesa la complessità della materia.

L'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Murmura: Nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati (403)

Franza ed altri: Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2191)

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione il senatore CABRAS, il quale sottolinea la rilevanza del tema delle ineleggibilità ed incompatibilità parlamentari

nell'ambito delle riforme istituzionali e del rinnovamento della politica. L'utilizzazione delle cariche pubbliche o private a scopi elettorali ha sovente rappresentato un elemento di turbativa nella competizione politica e il cumulo delle responsabilità finisce per instaurare pericolosi privilegi. Il senatore Cabras illustra quindi i singoli articoli del disegno di legge n. 403 rilevando che essi coinvolgono una casistica molto vasta, relativa a differenti situazioni giuridiche, con la necessità quindi di una opportuna disamina delle singole figure. Occorre infatti determinare con chiarezza le regole di accesso alla carica di parlamentare, rifuggendo però dall'errore di precludere l'apporto all'attività delle Camere di rilevanti professionalità operanti nella società. Soffermandosi quindi sul disegno di legge n. 2191 il relatore ne sottolinea l'ambito circoscritto, riguardando esso l'elevazione della soglia di ineleggibilità per i sindaci: ad avviso del senatore Cabras le previsioni contenute in tale disegno di legge, ispirate ad esperienze di altri ordinamenti (quale quello francese), devono necessariamente essere ricondotte nel quadro complessivo di riforma evidenziato dal provvedimento presentato dal senatore Murmura. Data la complessità della materia il relatore suggerisce comunque che, esauritosi l'esame sulle linee generali, venga costituito un apposito Comitato ristretto.

Si apre il dibattito.

Il senatore MURMURA fa presente che il disegno di legge da lui presentato costituisce il punto di arrivo di un dibattito approfondito condotto nella precedente legislatura nell'ambito di un apposito Comitato ristretto il quale ha analizzato in particolare l'evoluzione della giurisprudenza elaborata dalle competenti Giunte dei due rami del Parlamento. Egli rappresenta quindi l'opportunità di riprendere i contributi emersi in quella sede, anche alla luce dell'iniziativa legislativa pendente presso la Camera dei deputati e relativa alle incompatibilità dei magistrati. Egli si dice infine convinto della necessità di procedere ad una razionalizzazione dell'ordinamento, che elimini le contraddizioni esistenti e che chiarisca la portata della normativa vigente.

Il senatore GUIZZI rileva che il particolare impegno profuso dal Parlamento nella presente legislatura verso l'approfondimento delle tematiche istituzionali riceve un ulteriore impulso dalla decisione di affrontare la complessa tematica delle ineleggibilità e incompatibilità parlamentari; va semmai sottolineata la tardività con cui la Commissione procede all'esame del disegno di legge n. 403, presentato fin dal 1987. Comunque, egli ritiene che il tempo a disposizione sia sufficiente per rinvenire appropriate soluzioni, per la cui ricerca sembra particolarmente indicata la costituzione di un Comitato ristretto.

La senatrice TOSSI BRUTTI ritiene di grande interesse la materia implicata dai disegni di legge in titolo, che evidenziano l'opportunità di una revisione della legislazione vigente allo scopo di fornire una più chiara base normativa all'attività di interpretazione delle Giunte delle due Camere. Preannunciata in proposito una prossima iniziativa

legislativa anche da parte del proprio Gruppo, manifesta alcune perplessità sul disegno di legge n. 2191 giacchè nell'ordinamento italiano l'impegno parlamentare richiede particolare continuità, mal conciliabile con le responsabilità collegate alla carica di sindaco di importanti comuni.

Il senatore PONTONE giudica molto opportuna l'iniziativa del senatore Murmura, soprattutto nell'attuale momento storico in cui è posta in discussione, da più parti, la legittimazione stessa della classe politica. Occorre quindi dare trasparenza all'attività pubblica evitando per quanto possibile, che chi occupa determinate cariche ne tragga vantaggi indebiti, in termini di potere politico. Prospettata quindi l'eventualità che anche la propria parte politica presenti un apposito disegno di legge, dichiara comunque la disponibilità a fornire ogni possibile contributo nell'ambito di un Comitato ristretto.

Il senatore MAZZOLA condivide l'impostazione del disegno di legge n. 403, il quale contiene alcune soluzioni già maturate nell'ambito della giurisprudenza elaborata da parte della Giunta del Senato, soprattutto a proposito delle cariche in enti collegati allo Stato da rapporti di natura economica. Sottolinea la necessità di approfondire caso per caso le singole ipotesi di incompatibilità e di ineleggibilità, per cui è particolarmente opportuna la costituzione di un Comitato ristretto.

Il presidente ELIA ritiene che il relativo ritardo con cui è iniziato l'esame del disegno di legge n. 403 consente alla Commissione di tener conto della casistica emersa in concreto durante questa legislatura. Egli pone in rilievo la particolare delicatezza della materia, con riguardo soprattutto a quegli aspetti ove si registra una certa discrasia di atteggiamenti fra gli organi incaricati della verifica dei poteri presso i due rami del Parlamento. Suggerisce infine di rinvenire un criterio discretivo fra le ipotesi di ineleggibilità e quelle di incompatibilità (criterio che nella legislazione vigente non è ben delineato): a tal uopo il concetto di ineleggibilità dovrebbe essere riferito ai casi in cui vi è la concreta possibilità di influire per effetto della carica esercitata sull'elezione, mentre l'incompatibilità andrebbe ricollegata alla disfunzione provocata dal mero cumulo di cariche in capo ad una medesima persona.

Il senatore VETERE, nell'auspicare la tempestiva conclusione dell'*iter* dei provvedimenti in titolo, si augura che la nuova normativa possa entrare in vigore prima dello svolgimento delle prossime consultazioni elettorali.

Il sottosegretario SPINI sottolinea a sua volta la complessità della materia, che richiede un adeguato approfondimento, ed assicura la piena collaborazione del Governo, al fine di pervenire ad un riordino di essa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 11.

326ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ELIA
indi del Vice Presidente
GUIZZI

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Fausti e per l'igiene e la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REDIGENTE

Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750)

(Rinvio del seguito della discussione)

Il sottosegretario FAUSTI comunica che, con decreto del Ministro dell'interno emanato in data 10 gennaio 1991, è stato costituito un apposito gruppo di lavoro con l'incarico di predisporre opportune soluzioni normative per il riordino dei servizi pubblici degli enti locali. Tale organismo ha già iniziato la propria attività coinvolgendo tra l'altro alcune organizzazioni interessate, quali la Confederazione italiana servizi pubblici enti locali e l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia. Il Sottosegretario riconferma quindi l'impegno del Governo a predisporre un testo (del resto è stato fissato un termine alquanto breve per la conclusione dei lavori del comitato) e si dichiara disponibile all'effettuazione di incontri informali con il Comitato ristretto costituito dalla Commissione.

Il relatore MURMURA manifesta apprezzamento per le dichiarazioni del Governo e si dichiara a sua volta favorevole a collaborare, in via informale, con il gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Ministero dell'interno.

Rilevato l'impegno del Governo su tale materia, che testimonia il particolare valore attribuito alla riforma delle autonomie locali, egli sostiene che non sempre l'Esecutivo si muove su tale linea: in effetti le scelte adottate attraverso il decreto-legge sul commissariamento degli organi delle Unità sanitarie locali appaiono derogatorie dell'ordine di competenze fissato dalla legge n. 142.

Il senatore GALEOTTI prende atto delle comunicazioni del Governo e coglie l'occasione per sollecitare l'emanazione del testo unico delle disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali, previsto dall'articolo 64, comma 3, della legge n. 142. Egli ricorda che il ministro Scotti aveva preannunciato come prossima tale emanazione, in quanto lo schema di decreto era già stato elaborato ed era stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato.

Il sottosegretario FAUSTI precisa che le osservazioni contenute nel parere del Consiglio di Stato hanno richiesto un riesame dello schema di decreto a suo tempo redatto; egli assicura comunque che entro termini ravvicinati si procederà all'emanazione del testo unico. Quanto alle osservazioni formulate dal senatore Murmura egli fa presente che nella giornata di domani si terrà un incontro con i rappresentanti degli enti locali per tentare di superare le perplessità sollevate in ordine al decreto-legge sul commissariamento delle Unità sanitarie locali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Disegno di legge Costituzionale: Lombardi ed altri: Tutela dell'ambiente - Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363)
(Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore MURMURA rileva l'opportunità di un intervento del Ministro dell'ambiente, data l'importanza della materia.

Il senatore GALEOTTI fa a sua volta presente la necessità di acquisire il parere della Commissione territorio e ambiente.

Il senatore LOMBARDI non ritiene invece necessaria, ai fini della prosecuzione del dibattito, la presenza del Ministro dell'ambiente, trattandosi di un'iniziativa legislativa avente ad oggetto la rilevanza costituzionale del concetto di ambiente e non la disciplina sostanziale relativa alle competenze del Dicastero. Egli sottolinea l'importanza dell'argomento e la opportunità di un'attenta disamina da parte della Commissione.

Il senatore BOATO condivide le considerazioni del senatore Lombardi e sollecita al relatore Acquarone un'integrazione sul disegno di legge n. 2122, all'ordine del giorno della Commissione, in modo che l'esame dei due provvedimenti, che vertono sulla medesima materia, possa svolgersi congiuntamente.

Dopo un intervento del senatore GALEOTTI (rileva la scarsa funzionalità dei lavori della Commissione, in quanto molto spesso non viene rispettato l'ordine di esame degli argomenti all'ordine del giorno precedentemente concordato), la Commissione conviene con la proposta del senatore Boato.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Disegno di legge Costituzionale: Boato ed altri: Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (2122) (Esame e abbinamento al disegno di legge n. 2363)

Il senatore ACQUARONE, ricordati i contenuti della sua precedente relazione in merito al disegno di legge n. 2363, illustra il provvedimento in titolo. Egli rileva che l'articolo 2 è identico all'articolo 3 del disegno di legge n. 2363, proponendosi di modificare negli identici termini l'articolo 32 della Costituzione. Manifestate alcune perplessità relative all'espressione «comprese le specie viventi», contenuta nell'articolo 1, ritiene che l'iter di entrambi i disegni di legge possa procedere speditamente, una volta risolte le ambiguità in merito all'introduzione nel testo costituzionale del concetto di interesse diffuso.

Si apre il dibattito.

Il senatore LOMBARDI precisa che l'iniziativa legislativa di cui egli è primo firmatario recepisce le indicazioni emerse durante i lavori della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali presieduta dall'onorevole Aldo Bozzi. Egli ritiene che il testo costituzionale dovrebbe tener conto del superamento della concezione individualistica, su cui è ancora fondata la contrapposizione fra interessi legittimi e diritti soggettivi, e della necessità di riconoscere gli interessi aventi una dimensione collettiva.

Il senatore ACQUARONE fa presente a sua volta che le perplessità da egli manifestate riguardavano l'introduzione in una norma della Costituzione dell'espressione «interesse diffuso»: tale concetto è in effetti ancora oggetto di un serrato confronto nell'ambito della dottrina. Un'espressione di carattere più neutro – quale ad esempio «interesse della collettività» – potrebbe invece rappresentare una soluzione ragionevole.

Il presidente GUIZZI dà conto del parere pervenuto da parte della Commissione giustizia e che affronta diffusamente le tematiche poc'anzi evidenziate dagli interventi dei senatori Lombardi e Acquarone.

Dopo un intervento del senatore BOATO (si augura che la Commissione affronti in maniera organica e completa l'argomento in modo da concludere sollecitamente l'esame dei disegni di legge. Il presidente Guizzi avverte che l'esame del disegno di legge proseguirà congiuntamente con il disegno di legge n. 2363, che precede.

Deputati Martinazzoli ed altri: Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912), approvato dalla Camera dei deputati (Rinvio del seguito dell'esame)

Il senatore ACQUARONE fa presente di aver appreso da notizie di stampa di un accordo intervenuto fra organizzazioni sindacali e Governo, secondo il quale si prefigura una revisione della giurisdizione in ordine alle controversie in materia di pubblico impiego, le quali verrebbero deferite al giudice ordinario. Se tali notizie fossero confermate, ci si troverebbe di fronte ad un indubbio elemento di novità tale da alterare profondamente l'impostazione seguita dal disegno di legge. È opportuno pertanto che il Governo fornisca precisazioni sull'argomento, prima che il Comitato ristretto prosegua nei propri lavori.

Si associa a tali considerazioni il senatore MURMURA.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)

Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)

Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo degli atti degli amministratori (1679)

Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri (Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Parere alla 12ª Commissione)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 10 ottobre 1990.

Il senatore PONTONE ritiene necessario ai fini della prosecuzione del dibattito, che il senatore Guzzetti integri l'esposizione a suo tempo effettuata, per dar conto delle modifiche apportate dalla Commissione di merito al testo approvato dalla Camera dei deputati.

Il presidente GUIZZI fa presente che, pur in assenza dell'integrazione preannunciata dal relatore, il dibattito può utilmente proseguire nell'odierna seduta, data la disponibilità di alcuni senatori ad intervenire ugualmente.

Il senatore GALEOTTI osserva preliminarmente al senatore Pontone, pur convenendo sull'utilità di un'integrazione da parte del relatore Guzzetti, che all'ordine del giorno della Commissione figura da lungo tempo il progetto di legge sul riordino del servizio sanitario; la Commissione stessa rischia quindi di emettere il proprio parere dopo la conclusione dell'esame in sede referente. Passando al merito, il senatore Galeotti ritiene che l'aspetto principale del testo in esame attenga al rapporto tra lo Stato e le strutture del servizio sanitario,

dichiarando che sotto il profilo delle fonti e dei rapporti tra la legge statale e quella regionale si avverte una certa confusione. Occorre infatti a suo avviso precisare la competenza da un lato della legge statale, cui spetta disciplinare i principi generali in materia di tutela della salute e di ordinamento del servizio; dall'altro, della legge regionale, cui vanno rimessi i compiti di programmazione e di governo della sanità. I comuni, a loro volta, devono definire gli strumenti organizzativi e a loro va anche attribuita la gestione amministrativa. Ricordato poi che le USL sono definite come aziende speciali della regione, ma gli enti locali mantengono poteri di nomina per quanto riguarda i componenti dei consigli di amministrazione, pone in rilievo che, invece, gli atti di questi organismi sono sottoposti al controllo regionale. Mette in guardia quindi sull'efficienza di un sistema così ibrido e complesso. Ritenuto poi che il malfunzionamento della legge n. 833 del 1978 è dipeso da molteplici ragioni, non secondaria quella relativa alla sottostima degli oneri finanziari, egli sostiene che non sia soddisfacente l'assetto istituzionale delineato nel testo in esame, il quale per certi aspetti appare peggiorativo rispetto a quello originario. Si avvertono infatti accenni di ulteriore accentramento a livello statale e regionale per quanto riguarda l'esercizio delle funzioni amministrative. Anche in merito alla gestione del patrimonio il senatore Galeotti mantiene alcune perplessità; egli ricorda che i relativi beni degli enti ospedalieri erano stati trasferiti ai comuni ed ora se ne dispone un'ulteriore restituzione indiscriminata alle USL, operazione che giudica inopportuna essendosi in alcuni casi rivelata proficua la loro gestione comunale. Su altre problematiche, di competenza della Commissione, relativamente soprattutto allo status del personale, egli non è ancora in condizione di pronunciarsi in quanto la Commissione di merito sta ancora definendo le specifiche norme. In conclusione quindi la sua parte politica è convinta che la via intrapresa non appare la più opportuna per porre rimedio ai molteplici guasti che caratterizzano la sanità nazionale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,10.

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 13 febbraio 1991 **202^a Seduta (antimeridiana)**

Presidenza del Presidente

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 10,25.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Piro ed altri; Deputati Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Deputati Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa al termine della seduta del 20 settembre 1990, allorchè si dispose la costituzione del comitato ristretto.

Il presidente COVI dà notizia del parere favorevole della Commissione affari costituzionali e del parere favorevole, con osservazioni, della Commissione finanze, la quale, manifestato l'assenso agli articoli da 1 a 9, ha espresso contrarietà sugli articoli 10 ed 11 del disegno di legge n. 2301, aventi ad oggetto una ridefinizione della composizione e delle funzioni della CONSOB. Tali articoli comunque non figurano più nel testo licenziato dal comitato ristretto.

Dopo un intervento del relatore GALLO, l'articolo 1 è posto ai voti ed approvato nel testo della Camera dei deputati.

Il relatore illustra quindi l'articolo 2, in forza del quale sarà vietato acquistare o vendere valori mobiliari, anche per interposta persona, qualora si posseggano informazioni riservate ottenute in virtù della partecipazione al capitale della società ovvero in ragione di un esercizio di una funzione, professione o ufficio. In forza di tale norma sarà anche vietato comunicare ai terzi senza giustificato motivo tali informazioni. Inoltre, si statuisce il divieto di acquistare o vendere valori mobiliari, dopo la convocazione del consiglio di amministrazione per deliberare su operazioni di ampio respiro, agli azionisti che anche di fatto

esercitino il controllo della società, oltre che ai componenti degli organismi sociali. Infine, si contempla un apposito divieto, in capo a ministri e sottosegretari di Stato, ad acquistare o vendere valori mobiliari dopo la convocazione del Consiglio dei ministri o di un comitato interministeriale per l'adozione di provvedimenti idonei ad influenzare sensibilmente i corsi, e prima che detti provvedimenti siano stati resi pubblici. Negli ultimi due casi le pene edittali previste dal comma 5 dell'articolo sono raddoppiate.

Il senatore FILETTI presenta un emendamento al comma 5 – che prevede la facoltà per il giudice di aumentare la multa in determinate circostanze – volto a sostituire la parola «presumersi» con l'altra «ritenersi». Con l'assenso del relatore e del rappresentante del Governo, sono approvati sia l'emendamento che l'intero articolo 2, nel testo modificato.

Il relatore illustra poi l'articolo 3, in forza del quale per informazione riservata si intenderà ogni informazione specifica, non resa pubblica, concernente uno o più emittenti di valori mobiliari e che, se resa pubblica, sarebbe idonea ad influenzare sensibilmente il prezzo di detti valori. Senza discussione, tale articolo è approvato.

Il relatore GALLO presenta un emendamento inteso ad aggiungere un articolo, volto a specificare come le disposizioni di cui ai precedenti due articoli non si applichino alle operazioni compiute dallo Stato italiano, dalla Banca d'Italia, dall'Ufficio italiano dei cambi, e da qualsiasi persona che agisca per conto degli stessi per ragioni attinenti alla politica monetaria, alla politica valutaria e alla gestione del debito pubblico o delle riserve ufficiali. Fa poi presente come esso sia volto ad adeguare la normativa alla Direttiva n. 89/592/CEE.

Il sottosegretario SACCONI esprime parere favorevole ed apprezza l'intendimento di escludere qualsiasi possibilità di letture distorsive del provvedimento.

Per dichiarazione di voto in senso favorevole interviene, a nome del Gruppo socialista, il senatore ACONE.

Posto ai voti l'emendamento è approvato.

Il relatore GALLO illustra quindi l'articolo 4, ponendo in risalto l'opera di armonizzazione compiuta in sede ristretta tra tale norma ed il vigente articolo 501 del codice penale, soffermandosi sulle ragioni di ordine sistematico che hanno condotto il comitato a non adottare, in questo caso, la tecnica della novellazione del codice. Ai sensi del comma 1 sarà punito con la reclusione fino a 6 mesi e con la multa fino a 30 milioni chiunque divulgherà notizie false, esagerate o tendenziose ovvero porrà in essere operazioni simulate od altri artifizi, idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo di valori mobiliari. Al successivo comma 2 si configura non più un'ipotesi di dolo generico, bensì quella di dolo specifico, quando il fatto di divulgare notizie false, esagerate o

tendenziose sarà commesso al fine di provocare una sensibile alterazione del prezzo di valori mobiliari. Nel medesimo articolo trovano opportunamente applicazione anche le aggravanti contemplate nel terzo comma dell'articolo 501 del codice penale.

Con l'assenso del rappresentante del Governo anche l'articolo 4 è approvato, ed il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Ruffino ed altri: Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849)

Bozzello Verole ed altri: Modifiche ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042)

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102)

(Seguito dell'esame congiunto. Conclusione dell'esame dei disegni di legge n. 1042 e 1102; seguito dell'esame e rinvio del disegno di legge n. 849)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 5 febbraio. La Commissione, non essendo stati presentati emendamenti, dà mandato al senatore LIPARI di riferire in senso favorevole all'Assemblea, con distinte relazioni, sui disegni di legge nn. 1042 e 1102.

Si passa quindi all'esame degli articoli del disegno di legge n. 849. All'articolo 1, dopo dichiarazioni di voto in senso favorevole dei senatori ACONE e FILETTI, è accolto un emendamento del relatore che recepisce in sostanza la proposta di modifica già presentata dai senatori Onorato ed Ossicini e – sopprimendo la seconda parte del comma 1, a partire dalle parole «per le opere», ed il comma 2 – estende la tutela per il periodo di settanta anni anche a tutte le opere non musicali di cui agli articoli 25, 26, 27 e 31 della legge n. 633 del 1941.

Il relatore LIPARI fa presente che, a seguito della modifica introdotta all'articolo 1, si renderà necessario cambiare anche il titolo del disegno di legge.

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 2, 3 e 4, la Commissione passa all'esame del successivo articolo 5.

Il senatore LIPARI presenta un emendamento volto a riformulare tale norma, prevedendo che la tutela prevista per gli autori delle edizioni critiche si realizzi solo una volta cessata la tutela del diritto di autore e che – per aversi una nuova edizione critica – questa debba sostanzialmente differenziarsi dalle edizioni già pubblicate della stessa opera. Si tratta di precisazioni da un lato necessarie per evitare conflitti di interesse, e dall'altro volte ad adeguare la legislazione italiana a quella di altri paesi europei, tra cui l'Austria e la Germania.

Su tale proposta di modifica si apre una discussione, nel corso della quale interviene per primo il senatore GALLO, prospettando l'opportunità di individuare un sistema di protezione più raffinato e più rispondente all'esigenza di contemperare la tutela accordata all'autore ed ai suoi eredi con quella indubbiamente spettante ai curatori di edizioni critiche caratterizzate da apporti originali.

Il relatore LIPARI replica eccependo la impossibilità di governare una situazione nella quale si accordi protezione ad interessi potenzialmente confliggenti ed insiste per l'accoglimento della sua proposta di modifica.

Il senatore ACONE, per parte sua, sottolinea come la norma dell'articolo 5 già restringa opportunamente il campo, dettando una definizione precisa e restrittiva del concetto di edizione critica.

Concorda il senatore FILETTI, che si dichiara favorevole all'approvazione senza modifiche dell'articolo in discussione, mentre la senatrice BOCHICCHIO SCHELOTTO pone in risalto il fatto che, comunque, le edizioni critiche debbano classificarsi tra le opere dell'ingegno.

Il presidente COVI, constatando la varietà delle opinioni emerse e la complessità della questione giuridica affrontata, prospetta l'opportunità di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà eventualmente – qualora la Commissione ed il Governo lo ritengano – essere richiesto al Presidente del Senato il passaggio alla sede deliberante, oltre che per il provvedimento in discussione, anche per i disegni di legge nn. 1042 e 1102, rispetto ai quali è stato testè esaurito l'esame in sede referente.

Concorda la Commissione ed il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 11,55.

203ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente Covi

Interviene il sottosegretario di Stato per il tesoro Sacconi.

La seduta inizia alle ore 16,25.

IN SEDE REFERENTE

Bompiani ed altri: Ordinamento della professione di statistico (278)

(Esame e rinvio)

Il senatore DI LEMBO riferisce sul disegno di legge, che fa seguito ad una serie di analoghe iniziative succedutesi nel tempo a partire dal 1966 e mai giunte a buon fine.

È invece auspicabile che il Parlamento accolga positivamente le nuove norme, rese ormai necessarie dal progresso tecnologico ed informatico e dal conseguente diffondersi di attività di programmazione delle quali la rilevazione e l'analisi statistica sono un necessario supporto.

L'esigenza di un albo degli statistici è palese, solo che si rifletta sull'evoluzione che le scienze in questione hanno conosciuto nel campo della determinazione delle leggi tendenziali dei fenomeni e della conoscenza quantitativa delle interrelazioni tra essi esistenti: è evidente la necessità di fare ricorso solo a soggetti dotati di una specifica professionalità, maturata attraverso gli studi universitari (ricorda a questo proposito che facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali sono oggi operanti in sette sedi universitarie sul territorio nazionale).

Una ulteriore ragione a sostegno della istituzione dell'albo professionale è rappresentato dal fatto che norme di legge e di regolamento hanno previsto l'istituzione di uffici statistici – e l'introduzione della figura professionale dello statistico – in molteplici settori della amministrazione dello Stato e delle regioni.

Il senatore Di Lembo passa quindi ad un'analitica disamina delle disposizioni del provvedimento, sottolineando in primo luogo come il combinato disposto degli articoli 1 e 5 porti ad una conseguenza sulla quale è, forse, opportuno riflettere e cioè alla riserva dell'accesso alle carriere della pubblica amministrazione ai soli laureati in scienze statistiche già iscritti nell'albo professionale: si tratta di una vistosa deroga al sistema vigente per il resto del pubblico impiego.

Qualche perplessità può anche aversi in relazione a talune disposizioni del Titolo II: in particolare per quanto riguarda la lettera c) dell'articolo 5, che potrebbe risolversi in una sorta di surrettizio riconoscimento di titoli di studio conseguiti all'estero.

Per quanto riguarda la materia disciplinare, poi, occorre operare una attenta riflessione sull'articolo 19, laddove inspiegabilmente non si è espressamente prevista la possibilità di una difesa tecnica per l'incolpato nel corso del giudizio disciplinare, e sulla disposizione dell'articolo 17 che – nel determinare una sorta di pregiudiziale penale – segna in qualche modo un arretramento rispetto alle più recenti normative che hanno sancito la più completa separazione tra il giudizio di fronte alla magistratura e quello di fronte agli organi disciplinari.

Infine il relatore sottolinea l'importanza della disposizione transitoria di cui all'articolo 39, concernente l'iscrizione all'albo in sede di prima applicazione della futura legge, e conclude esprimendo l'auspicio

che, pur con le necessarie modifiche, il provvedimento possa esaurire sollecitamente il suo *iter*.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Piro ed altri; Deputati Staiti di Cuddia delle Chiuse ed altri; Deputati Bellocchio ed altri: Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito della discussione ed approvazione con modificazioni)

Riprende la discussione, sospesa nell'odierna seduta antimeridiana, con l'esame dell'articolo 5, nel testo del comitato ristretto. Il relatore GALLO evidenzia come la CONSOB sia incaricata di stabilire con apposito regolamento - in luogo del Ministro del tesoro, come invece prevedeva il testo approvato dalla Camera – le modalità di registrazione di tutte le operazioni compiute su valori mobiliari da parte di ogni soggetto che svolga attività di intermediazione, come pure di fissare le modalità, i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le società quotate e quelle controllate o comunque collegate ai sensi del primo titolo della legge n. 287 del 1990, aventi particolare interesse per i soci e per i risparmiatori. Inoltre alla CONSOB si attribuisce il potere di fissare nel medesimo regolamento le modalità ed i termini con cui i soggetti che svolgono attività di intermediazione dovranno comunicare le operazioni convenute fuori borsa su titoli quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto, come pure l'esclusione (anche parziale o temporanea) della divulgazione di informazioni che potrebbero arrecare grave danno ad una società, se segnalato dagli amministratori di essa.

Il senatore CORRENTI presenta un emendamento al comma 1, tendente a sostituire le parole «controllate o comunque collegate ai sensi del Titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287» con le altre «e le loro controllanti, controllate o comunque collegate ai sensi del Titolo I della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ancorchè non quotate,».

Si apre un dibattito nel corso del quale intervengono, brevemente, oltre al proponente, il senatore TOTH, il presidente COVI ed il sottosegretario SACCONI. Pur con l'avviso contrario del relatore, l'emendamento è approvato, come pure l'articolo 5 così emendato.

Il relatore GALLO illustra l'articolo 6 del testo proposto dal comitato ristretto, che riprende l'articolo 9 del testo varato dalla Camera. Senza discussione è approvato.

Il relatore illustra poi l'articolo 7, in forza del quale la CONSOB compirà gli atti necessari alla verifica di eventuali violazioni delle norme di cui ai precedenti articoli 2 e 4, potendosi avvalere anche delle collaborazioni delle pubbliche amministrazioni. In tale articolo si

fissano norme procedurali nel caso di non ottemperanza nei termini alle richieste di elementi da parte della CONSOB, come pure in ordine alle ipotesi di violazioni penali degli articoli 2 e 4.

Con particolare riferimento, poi, alla previsione di cui al comma 6 – secondo la quale la CONSOB nei procedimenti per i reati di cui agli articoli 2 e 4 eserciterà i diritti e le facoltà attribuiti dal codice di rito alla persona offesa dal reato, nonchè le facoltà riconosciute negli articoli 505 e 511 agli enti e alle associazioni rappresentativi di interessi lesi – interviene il senatore CORRENTI che presenta un emendamento, ma si riserva di ritirarlo qualora il relatore chiarisca che tale legittimazione processuale in favore della CONSOB non si risolverà comunque in una sostituzione processuale dei soggetti legittimati in via primaria.

Dopo interventi del senatore ACONE e del sottosegretario SACCONI – che rammenta come presso l'altro ramo del Parlamento il Governo fosse stato contrario a tale disposizione – il relatore GALLO chiarisce come dei diritti e delle facoltà richiamate non venga comunque privata la persona lesa dal reato *ex* articolo 185 del codice di rito penale, anche in caso di intervento della CONSOB: si tratta semmai di una sorta di litisconsorzio necessario.

Con tale chiarimento l'articolo 7 è approvato nel testo varato dal comitato ristretto come pure, senza discussione, sono approvati gli articoli 8 (in forza del quale la CONSOB collaborerà con le autorità competenti degli altri Stati membri delle Comunità Europee), 9 – modificativo dei primi due commi dell'articolo 2631 del codice civile – e 10, che fissa l'entrata in vigore della legge al giorno successivo della sua pubblicazione.

Per dichiarazioni di voti favorevoli intervengono il presidente COVI – il quale esprime apprezzamento per il lavoro del relatore e del comitato ristretto, che ha permesso la redazione di un buon testo, proficuo per la vita futura del mercato mobiliare – il senatore CORRENTI, che si rallegra per la sollecita approvazione, manifestando compiacimento specie per il felice raccordo con le norme dei codici penali, ACONE – che dà atto al Governo del fattivo contributo per il raggiungimento di soluzioni equilibrate, delle quali la Camera dovrà tener conto – e DI LEMBO, che apprezza la precisione del testo, per il quale auspica la più sollecita entrata in vigore.

Il sottosegretario SACCONI ritiene che il testo già approvato dalla Camera dei deputati sia stato significativamente perfezionato e sia ora tale da costituire un utile strumento per garantire una migliore trasparenza del mercato mobiliare.

Posto ai voti, il disegno di legge è infine approvato nel suo complesso.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente COVI avverte che la seduta della Commissione, già convocata per domani giovedì 14 febbraio 1991 alle ore 9.30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 18.

DIFESA (4^a)

Mercoledì 13 febbraio 1991

138ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente Maurizio Ferrara

Intervengono i sottosegretari di Stato per la difesa Mastella e Meoli.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Valiani ed altri: Contributo dello Stato a favore delle Associazioni combattentistiche (2625)

(Discussione e rinvio)

Il relatore, senatore CAPPUZZO, fa presente che il provvedimento in esame è di contenuto analogo al disegno di legge n. 2135, già approvato, in sede deliberante, dalla Commissione difesa del Senato nella seduta del 5 luglio 1990 e tuttora pendente presso l'altro ramo del Parlamento.

Il disegno di legge n. 2625, tuttavia, si differenzia sostanzialmente dal disegno di legge n. 2135 per taluni elementi significativi.

Quest'ultimo, infatti, si riferiva agli anni 1991-1992, mentre quello oggi in discussione concerne anche il 1993. Inoltre, il disegno di legge n. 2135 stabiliva contributi dello Stato anche a favore di associazioni assimilate a quelle combattentistiche, mentre il disegno di legge n. 2625 si riferisce solo a queste ultime (tassativamente indicate nella tabella A ad esso allegata).

Il disegno di legge n. 2135 indicava poi in lire 10 miliardi annui la misura complessiva del contributo, mentre il provvedimento in esame valuta l'onere annuale in lire 5 miliardi per ciascuno dei tre anni contemplati.

A differenza del disegno di legge n. 2135, infine, il disegno di legge n. 2625 dispone che gli stanziamenti relativi agli anni successivi al 1993 siano determinati con la legge finanziaria, secondo quanto disposto dall'articolo 5 della legge n. 362 del 1988.

Concludendo, il relatore Cappuzzo, considerate le esigenze di funzionamento delle associazioni combattentistiche (la cui attività viene giudicata meritoria sia a livello interno che internazionale), chiede una sollecita approvazione del provvedimento.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore BOLDRINI, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Cappuzzo (che condivide integralmente), ricorda che il disegno di legge è ritenuto essenziale anche dalla Confederazione delle associazioni combattentistiche.

Sottolinea, inoltre, l'importanza del ruolo svolto dalle associazioni anche sul piano internazionale (in un recente convegno a Taormina, ad esempio, è stata sostenuta da parte di tutte le associazioni l'esigenza di avviare una conferenza internazionale per il Mediterraneo e il Medio Oriente).

Ricorda, infine, il contributo recato dalle associazioni sin dall'immediato dopoguerra in favore dello sviluppo democratico del Paese.

Il senatore POLI interviene per sottolineare l'importanza di una delle principali funzioni svolte dalle associazioni: quella di raccolta e tutela del patrimonio storico nazionale. Esse si occupano, inoltre, di pubblicizzare nelle scuole e tra i giovani i valori fondamentali della guerra di liberazione.

Il Presidente FERRARA Maurizio, dichiarata chiusa la discussione generale, fa presente che non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni consultate e che, quindi, si rende necessario un rinvio della trattazione.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato ad altra seduta.

IN SEDE REFERENTE

Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate (2608)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore IANNI, osserva che il disegno di legge in esame intende eliminare una sperequazione esistente tra le qualifiche della Polizia di Stato e i gradi delle Forze militari di polizia (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza), che risale al 1981, quando, con la legge n. 121, relativa al nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, fu, tra l'altro, istituito un nuovo ruolo intermedio tra i funzionari ed i sovraintendenti, denominato «ruolo degli ispettori».

La citata legge n. 121 del 1981, infatti, ha equiparato i gradi delle Forze militari di polizia (carabinieri, finanzieri ed agenti di custodia) alle qualifiche del personale della Polizia di Stato, sia sotto il profilo del trattamento normativo che di quello economico, ad eccezione proprio del ruolo degli ispettori, che non trova il suo corrispondente negli

ordinamenti militari. A ciò va aggiunto che la carriera presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza è, mediamente, assai più lenta di quella presso la Polizia di Stato e che i sottufficiali dell'Arma e del Corpo svolgono, di fatto, funzioni analoghe a quelle degli ispettori, senza però godere del medesimo trattamento.

Soffermandosi, quindi, sulle singole disposizioni normative, il relatore precisa che l'articolo 1 prevede l'istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza. Si tratta di un nuovo ruolo che, da un punto di vista gerarchico e funzionale, si colloca in una posizione intermedia tra la carriera dei sottufficiali e quella degli ufficiali.

Con gli articoli 2 e 3, il Governo è delegato ad emanare, rispettivamente entro sei ed undici mesi dall'entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il predetto ruolo, individuare le relative funzioni e provvedere al conseguente adeguamento dell'attuale disciplina dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate, assimilabili, per contenuti e livelli di professionalità, a quelli dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri.

L'articolo 4 prevede l'inquadramento, con decorrenza giuridica dal 1º gennaio 1991, dei marescialli maggiori dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nel grado apicale del ruolo dei luogotenenti, eventualmente anche in soprannumero. L'inquadramento avviene a domanda per i marescialli maggiori con carica speciale, mentre, per i marescialli maggiori e marescialli maggiori «aiutanti» si farà luogo ad un concorso per titoli di servizio e ad un colloquio.

L'articolo 5 intende garantire, al personale militare che svolge funzioni assimilabili, il trattamento economico riservato ai luogotenenti.

L'articolo 6 riguarda il personale del Corpo forestale dello Stato ed istituisce il ruolo degli ispettori, in analogia a quello della Polizia di Stato. Anche questa norma contiene una delega legislativa al Governo per l'individuazione delle attribuzioni degli appartenenti al nuovo ruolo e per il relativo inquadramento, tramite concorso per titoli ed esami.

L'articolo 7, infine, reca la copertura finanziaria del provvedimento il cui onere è stimato in lire 55.300 milioni per il 1991 e in lire 123.900 milioni a decorrere dal 1992.

Il relatore Ianni ritiene che il quadro normativo del disegno di legge dovrà, in futuro, essere valutato in un contesto più generale, al fine di assicurare un opportuno coordinamento – al di là della clausola di garanzia recata dall'articolo 5 – degli assetti di carriera ed economici del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con l'analogo personale militare delle tre Forze armate, avente identico status e stessa normativa in tema di avanzamento. È proprio questo, del resto, uno dei fondamentali principi direttivi cui il Governo dovrà attenersi in sede di adozione dei decreti legislativi che è autorizzato ad emanare.

Per le evidenti esigenze perequative illustrate e considerata l'urgenza di varare una normativa che è largamente attesa dai sottufficiali interessati (e che è stata ripetutamente sollecitata dalla rappresentanza militare dell'Arma e del Corpo), il relatore conclude giudicando il disegno di legge meritevole di favorevole valutazione da

parte della Commissione che, tuttavia, dovrà altresì considerare l'opportunità di apportare eventualmente qualche modifica normativa necessaria per precisare meglio il contenuto di talune disposizioni.

Apertasi la discussione, ha la parola il senatore MESORACA, il quale, pur giudicando condivisibili le motivazioni che hanno ispirato la presentazione da parte del Governo del disegno di legge, chiede una breve pausa di riflessione per meglio approfondire taluni aspetti della normativa.

In particolare, non sembra chiaro il contenuto della delega prevista nell'articolo 3, nella parte in cui è stabilito che il Governo dovrà provvedere all'individuazione delle funzioni svolte dai sottufficiali delle tre Forze armate assimilabili per contenuti o livello di professionalità a quelle svolte dai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e conseguentemente adeguare l'attuale disciplina dei ruoli dei sottufficiali in questione. Non è precisato, infatti, se intenzione dell'Esecutivo sia quella di procedere al riassetto complessivo della categoria dei sottufficiali o limitarsi alla definizione di un nuovo ruolo.

Il senatore POLI, dopo aver fatto presente che proprio in questi giorni è stata rimessa alla Corte Costituzionale la vertenza relativa al ricorso dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (per certi aspetti attinente al provvedimento), si associa alla richiesta di rinvio del senatore Mesoraca in considerazione anche del fatto che non sono ancora pervenuti i pareri delle Commissioni consultate.

Il senatore PARISI rileva che la finalità principale del provvedimento (eliminare una sperequazione esistente tra la Polizia di Stato e le Forze militari di polizia) è una delle tante dimostrazioni della parzialità e frammentazione della legislazione in materia di pubblico impiego. Troppo spesso, infatti, nel momento in cui si adottano provvedimenti migliorativi del trattamento economico e giuridico di una determinata categoria del comparto pubblico si perde di vista la necessaria visione organica degli interventi e, conseguentemente, si è costretti a provvedere, anche a distanza di parecchi anni, ad «aggiustamenti» perequativi.

Il senatore BOZZELLO VEROLE dà atto al Governo di avere prontamente recepito, con la presentazione di questo disegno di legge, il contenuto di un ordine del giorno approvato dalla Commissione in sede di esame dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 1991.

Pur giudicando anch'egli opportuna una pausa di riflessione, chiede comunque che il disegno di legge venga approvato quanto prima, considerata l'urgenza e la larga attesa degli interessati al varo della normativa.

Il sottosegretario MASTELLA sottolinea l'esigenza che il Parlamento adotti con la massima sollecitudine una normativa chiaramente perequativa. Concorda con la richiesta di rinvio, purchè questo non si traduca in un eccessivo allungamento dell'*iter* legislativo.

Il relatore IANNI, dopo aver giudicato con favore la convergenza di tutti i Gruppi parlamentari sulle motivazioni che ispirano il provvedimento e sulla sua urgenza, ricorda, al riguardo, che purtroppo non sarà possibile richiedere il trasferimento in sede deliberante, in quanto il disegno di legge contiene norme di delegazione legislativa.

Del resto, l'esigenza di una pausa di riflessione coincide con la necessità di dover attendere i prescritti pareri delle Commissioni consultate, che non risultano ancora emessi.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 10,25.

139^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente Maurizio Ferrara

Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Meoli.

La seduta inizia alle ore 16,50.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma pluriennale dello Stato maggiore dell'Aeronautica relativo allo sviluppo di un apparato MIDS (sistema multifunzionale di distribuzione delle informazioni in campo tattico)

(Parere al Ministro della difesa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 4 ottobre 1988, n. 436) (Esame)

Il relatore, senatore POLI, osserva che, a sostegno delle varie missioni interforze e allo scopo di operare efficacemente in un contesto in cui si impiegano mezzi sempre più veloci e sofisticati, si avverte l'esigenza di comunicazioni tattiche sicure e resistenti ai disturbi intenzionali, nonchè in grado di distribuire tempestivamente nel teatro operativo le informazioni generate dai sistemi di sorveglianza.

Per soddisfare tale esigenza, lo Stato maggiore dell'Aeronautica ha avviato il programma in esame, relativo allo sviluppo di un sistema multifunzionale di distribuzione delle informazioni in campo tattico (MIDS).

Sin dal 1987, è stato all'uopo elaborato un progetto al quale partecipano, oltre all'Italia, numerosi Paesi della NATO (Canada, Francia, Norvegia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti).

Le caratteristiche principali del sistema MIDS consistono nella capacità di resistenza all'inganno e al disturbo elettronico, nella

sicurezza delle comunicazioni, nella facilità di contemporaneo accesso alla rete di comunicazioni da parte di un elevato numero di utenti, nella possibilità di sopravvivenza grazie all'assenza di punti nodali, nella capacità di identificazione delle piattaforme amiche, nonchè di distribuzione delle informazioni in tempo reale in una o più reti di comunicazione, nella flessibilità di impiego e «interoperabilità». A tale ultimo riguardo, il relatore chiede al rappresentante del Governo se detta «interoperabilità» sia garantita solo nell'ambito delle attività dell'Aeronautica militare o se, come sarebbe auspicabile, sia assicurata anche in collegamento con il sistema CATRIN dell'Esercito (cioè, in una visione veramente «interforze»).

Il programma MIDS interessa i settori dell'industria elettronica, avionica e meccanica. Ad esso partecipano le più importanti industrie nazionali operanti nel settore (Italtel e Alenia). Il costo della seconda fase del progetto, relativa allo sviluppo, è di circa 102 miliardi suddivisi negli anni dal 1991 al 1996. Alla copertura di tale onere si provvederà attraverso corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 7010 e 4051 dello stato di previsione del Ministero della difesa.

Il relatore Poli conclude sottoponendo alla valutazione della Commissione il seguente schema di parere favorevole:

«La 4ª Commissione permanente (Difesa) del Senato,

esaminato il programma dello Stato maggiore dell'Aeronautica relativo allo sviluppo di un apparato MIDS,

rilevato che, a sostegno delle varie missioni interforze e allo scopo di operare efficacemente in un contesto in cui si impiegano mezzi sempre più veloci e sofisticati, si avverte l'esigenza di comunicazioni tattiche sicure e resistenti ai disturbi intenzionali, in grado di distribuire tempestivamente nel teatro operativo le informazioni generate dai sistemi di sorveglianza.

preso atto che nel 1987 è stato avviato un programma multinazionale (cui partecipano, oltre all'Italia, Canada, Francia, Norvegia, Germania, Regno Unito, Spagna e Stati Uniti) per la ricerca e sviluppo di un apparato avionico, denominato MIDS, in grado di rispondere in modo assolutamente soddisfacente alle predette esigenze interforze,

considerato che al progetto sono interessate le più importanti industrie nazionali operanti nel settore (Italtel e Alenia) e che quindi esso consentirebbe di rivitalizzare le loro capacità produttive e tecnologiche,

esprime parere favorevole».

Non essendovi iscritti a parlare in sede di dibattito, ha la parola il sottosegretario MEOLI, il quale, dopo essersi associato alle considerazioni svolte dal relatore, assicura che il MIDS è «interoperabile» anche con il sistema CATRIN dell'Esercito.

La Commissione, infine, approva la proposta di parere favorevole presentata dal relatore Poli.

IN SEDE REFERENTE

Norme per il riordinamento della struttura militare centrale della Difesa (557)

Cappuzzo ed altri: Riordinamento della struttura della difesa (2539)

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Su proposta del presidente Maurizio FERRARA, la Commissione conviene sull'opportunità di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che, essendosi esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine del giorno, la seduta già convocata per domani, 14 febbraio 1991, alle ore 16, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 17,10.

BILANCIO (5^a)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

239^a Seduta

Presidenza del Presidente Andreatta

La seduta inizia alle ore 16,50.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente ANDREATTA comunica preliminarmente che le due recenti pronunzie, adottate con il consenso sostanziale di tutte le parti politiche, in materia di copertura dei provvedimenti riguardanti la perequazione pensionistica (n. 2583) e le università non statali (n. 2640) meritano un momento di riflessione. Si tratta di due precedenti per la futura attività consultiva della Commissione le cui implicazioni interpretativo-sistematiche non possono essere sottaciute nell'ambito della più generale tendenza volta ad affinare sempre di più gli strumenti tecnici a disposizione del sistema – Governo e Parlamento soprattutto – per assecondare un processo di rientro dagli squilibri di finanza pubblica il quale non può prescindere – tra l'altro – da un sempre più puntuale e preciso assolvimento dell'obbligo di copertura, previsto dal nostro articolo 81 della Costituzione.

Con la prima pronunzia – riferita al provvedimento relativo alle perequazioni pensionistiche – ci si è trovati di fronte ad una grave situazione, tale per cui per tabulas emergeva un rilevante scostamento tra l' onere del terzo anno e quello a regime, decorrente dal quarto anno. Ciò ha imposto l'esigenza di assoggettare anche tale differenza ad un autonomo e specifico obbligo di copertura.

In tal modo – per la prima volta nelle aule parlamentari – si può ben dire sia stata raccolta una esigenza che in tale sede si pose sin dal 1949, agli esordi dell'attuazione della carta costituzionale. Nella seduta dell'11 maggio della Camera dei deputati fu posta infatti la questione dell'estensione dell'obbligo di copertura anche agli esercizi futuri, oltre che naturalmente a quello in corso. Una preoccupazione, questa, del tutto legittima e in qualche modo di apprezzabile lungimiranza.

È ben noto infatti come il costante sfasamento quantitativo nel tempo tra coperture e oneri abbia costituito uno dei più grandi e finora insuperati problemi sotto il profilo della corretta e piena attuazione del precetto costituzionale in materia di copertura. La differenza tra i due profili – spesso di apprezzabilissima entità – si è infatti risolta in uno scaricamento sistematico sui bilanci degli esercizi futuri del corrispondente onere. Proprio per evitare, o contenere il più possibile questo fenomeno, i quarant'anni di applicazione del precetto costituzionale possono essere letti – tra l'altro – come uno sforzo lineare volto appunto ad assicurare un sempre maggiore parallelismo anche temporale – oltre che quantitativo – tra oneri nuovi (o maggiori) e mezzi per farvi fronte

Si è detto come antica sia stata la preoccupazione in tal senso. Non è un caso che lo stesso Comitato «Paratore» fin dal 1961 abbia concluso sul punto affermando che «per quanto riguarda l'incremento delle spese ordinarie può essere accettato il criterio che un aumento regolarmente coperto per il presente esercizio finanziario possa essere, senza necessità di ulteriori indicazioni di copertura, ripetuto negli esercizi successivi purchè di importo non crescente; in caso di oneri crescenti, per gli esercizi futuri, occorre indicare la copertura finanziaria per la differenza tra l'importo stabilito e l'ammontare della spesa».

Con il parere di recente espresso si è tentato di riprendere questa inevasa esigenza di una attuazione più stringente dell'obbligo di copertura, superando conclusioni, pur autorevolissime per la fonte, che a partire dalla metà degli anni '60 ipotizzarono una copertura puntuale e rigorosa solo per la prima quota annuale delle leggi di spesa poliennali, per la restante parte apparendo sufficiente una copertura non arbitraria o irrazionale e comunque non altrettanto puntuale e rigorosa come per l'esercizio iniziale, bastando il riferimento ad un equilibrato rapporto con il programma di sviluppo economico.

Che quest'ultima impostazione si sia dimostrata insufficiente appare di intuitiva evidenza. Non è un caso che il legislatore, sin dal finire degli anni '70, si sia posto il problema di iniziare a dare una attuazione concreta con norme *ad hoc* all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, prefigurando obblighi di copertura in qualche modo più stringenti rispetto alle vaghe interpretazioni determinatesi a partire dalla metà degli anni '60: la stessa legge n. 468 del 1978 va decisamente letta anche in questa prospettiva.

Ulteriori passi nel senso di garantire un equilibrio tendenziale sempre meno provvisorio tra oneri e mezzi per farvi fronte non possono non essere visti nel progressivo e successivo allungamento della valenza del fondo globale, divenuto triennale, e nella previsione - a partire dal 1988 - di una copertura triennale anche per gli oneri correnti arrecati dalla stessa legge finanziaria. Va letto in questa direzione lo stesso obbligo di indicare - per le leggi di spesa permanenti - la copertura per il triennio e il rinvio alla legge finanziaria per le modulazioni successive, allo scopo di sottoporre l'andamento dell'onere ad uno scrutinio di copertura, sia pure riferito all'intero equilibrio della legge finanziaria. La stessa possibilità alternativa di indicare l'onere a regime senza rinviare alla legge finanziaria, ferma la copertura triennale, era chiaramente intesa ad evitare un effetto «a regime» significativamente diverso da quello del terzo anno, impedendo l'iscrizione di competenze aggiuntive rispetto all'onere «a regime» come indicato nella stessa legge di spesa.

Con il parere sul provvedimento in materia di perequazione pensionistica si è inteso quindi stabilire un ulteriore punto fermo in questa linea tendenziale di ripresa di una applicazione più puntuale e rigorosa dell'obbligo di copertura, e ciò non solo per i primi tre anni ma anche per gli esercizi successivi, dovendosi evitare sostanzialmente coperture a valere sui futuri bilanci a legislazione vigente quando il profilo dell'onere abbia un andamento particolarmente crescente nel corso del tempo.

Il richiamato parallelismo tra legislazione ordinamentale in materia contabile e articolo 81 della Costituzione porta ad esaminare la particolare valenza del secondo parere sopra richiamato, in tema di università non statali. Il parere è stato di segno contrario, per violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, essendo stata violata dal testo in esame la norma di cui all'articolo 11-bis, comma 4, della legge n. 468, e successive modificazioni, che vieta in generale coperture dei decreti-legge mediante l'uso in difformità di accantonamenti di fondo globale.

Sulla base di tale interpretazione tutte le norme relative alla copertura finanziaria contenute nella legge n. 468, come modificata, si pongono d'ora innanzi come strumenti di attuazione della disposizione costituzionale in materia di copertura finanziaria, anche per le parti in cui un richiamo esplicito all'articolo 81 al momento non sussiste: sotto questo aspetto, quindi, gli articoli 11, 11-bis, 11-ter e 11-quater e 27 della legge n. 468, come modificata, per la parte in cui attengono a profili di copertura finanziaria debbono essere considerati come attuativi del precetto costituzionale. Ne discende che le violazioni delle predette norme da parte della legislazione ordinaria costituiscono violazione del precetto costituzionale in materia di modalità di assolvimento dell'obbligo di copertura finanziaria.

È opportuno mettere in luce anche un altro risvolto di quest'ultima pronunzia. Interpretando gli articoli interessati della legge n. 468 come norme di attuazione della Costituzione ed equiparando quindi le violazioni delle prime al mancato rispetto della seconda, ne consegue che, ad avviso della Commissione, non esiste una differenza sostanziale – a prescindere naturalmente dagli effetti – tra la portata del parere contrario espresso su una norma che sia all'esame di una Commissione permanente o dell'Assemblea. Fatta salva dunque la differenza tra i destinatari e quindi relativamente alle conseguenze, l'ambito della indagine che la Commissione effettua sulla base dell'art. 40, comma 5, del Regolamento è sostanzialmente il medesimo dell'indagine effettuata in attuazione dell'art. 102-bis.

Sia ben chiaro che ciò non intende porsi come un'interpretazione del Regolamento, il cui potere non spetta ad una Commissione permanente, nè esclude quindi diverse valutazioni da parte degli organi competenti sulla portata del parere negativo eventualmente espresso dalla Commissione e più in generale sul rapporto che intercorre tra le due norme regolamentari.

Ciò che appare importante sottolineare in questa sede è come – equiparando sostanzialmente la portata delle due norme regolamentari, unicamente per quanto attiene all'ambito di attuazione rimesso all'autonomia di valutazione della Commissione – si sia contribuito ad

eliminare una precedente situazione di imbarazzo e di perplessità nascente dalla mancata definizione del problema della eguaglianza o meno della portata delle due norme: la Commissione si poteva trovare infatti ad esprimere due pareri diversi su una stessa norma solamente in dipendenza della circostanza che quest'ultima fosse in corso d'esame presso le Commissioni competenti o l'Assemblea, il che rappresenta una incongruenza che si è intesa implicitamente evitare con la pronunzia in esame.

In definitiva, conclude il presidente Andreatta, è evidente che si tratta di passi in avanti sul piano di un sempre più aggiornato strumentario tecnico e che ulteriori passi devono essere compiuti in sede di modifica della struttura del bilancio e della stessa legge n. 468. Ma tale ultima esigenza non deve far passare sotto silenzio il fatto che, d'ora innanzi, la Commissione, nell'esercizio della propria autonoma attività consultiva, avrà a disposizione accresciuti strumenti tecnico-procedurali per meglio garantire gli equilibri di bilancio.

Il senatore FERRARI-AGGRADI fa presente che non può che consentirsi alle parole del presidente Andreatta, osservando però che deve essere chiaro che la recente sentenza della Corte costituzionale in materia di perequazione dei trattamenti pensionistici dei dirigenti pubblici deve trovare comunque attuazione nonostante eventuali contrarietà del Governo in tal senso.

Ha quindi la parola il senatore BOLLINI, il quale fa presente che i temi trattati dalla comunicazione del Presidente sono di tale rilevanza che non è possibile non effettuare una riflessione che porti ad individuare un complesso normativo che eviti incertezze future in materia.

Dopo aver consentito totalmente all'indirizzo espresso dal Presidente per quanto concerne la copertura dell'onere a regime, fa presente, sull'altro caso, che, pur non potendosi non convenire nella fattispecie sulla decisione presa, tuttavia il problema della equiparazione di alcune norme della legge n. 468, come modificata, con la tipologia delle norme di attuazione di un principio costituzionale va vista con cautela: è vero che l'articolo 11-bis, comma 4, della legge n. 468, va difeso; altrimenti il Governo potrebbe avere poteri che il Parlamento non ha; ma certo può essere oggetto di discussione se singoli articoli, esplicitamente menzionati, dalla legge n. 468 siano concepibili come direttamente attuativi dell'articolo 81 della Costituzione.

Va anche tenuto presente che una interpretazione pedissequa e automatica nel senso di considerare gli articoli indicati come norme di attuazione costituzionale porta ad una forte acquisizione di potere da parte della Commissione bilancio, il cui esercizio obbligato in ogni circostanza può far nascere in avvenire qualche problema in ordine alla difendibilità assoluta delle posizioni espresse nei singoli pareri. Si tratta di un punto quindi talmente delicato che non può non essere richiesta una riflessione.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che è del tutto naturale che proprio gli accresciuti poteri da parte della Commissione bilancio sulla base dell'orientamento da essa assunto devono imporre alla stessa un uso più circostanziato di tali poteri. È naturale, d'altra parte, che si tratta solo di un orientamento assunto dalla Commissione il che non esclude altre interpretazioni.

Pertanto, tenuto conto delle obiezioni del senatore Bollini, fa presente che la parte della sua comunicazione relativa alla individuazione precisa delle norme della legge n. 468, che si presumono di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, è meritevole di ulteriori approfondimenti.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Macciotta ed altri: Delega al Governo per la riforma delle disposizioni in materia di struttura, classificazione e gestione delle spese del bilancio dello Stato nonchè dei bilanci degli enti pubblici (1203-bis), approvato dalla Camera dei deputati (Stralcio dell'articolo 11 del disegno di legge n. 1203 deliberato dall'Assemblea nella seduta del 27 luglio 1988) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 10 gennaio 1991.

Il presidente ANDREATTA illustra alcune proposte in materia di revisione della legge n. 468 come modificata dalla legge n. 362, anche alla luce dell'esperienza applicativa di tale complesso normativo, che ha fatto sorgere non poche questioni che probabilmente è il caso di affrontare.

Anzitutto, può essere previsto un fondo di copertura per la garanzia dei rischi derivanti da operazioni finanziarie sull'interno e sull'estero, nella parte corrente dello stato di previsione del Ministero del tesoro, fondo ovviamente riferito alla categoria delle spese obbligatorie.

In secondo luogo, si può pensare di ristrutturare la parte relativa della copertura della legge finanziaria prevedendo che nel triennio la legge finanziaria può indicare maggiori spese correnti, ivi inclusi gli incrementi di cui alla tabella C), calcolati assumendo come basi di riferimento le quantificazioni contenute nel bilancio presentato e facendo riferimento al valore dell'ultimo anno del precedente bilancio pluriennale per l'individuazione dell'anno terminale del nuovo bilancio pluriennale; la legge finanziaria può anche prevedere riduzioni di entrate, nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente nonchè oneri da iscrivere nel fondo speciale per il servizio del debito e oneri per il servizio del debito connesso all'incremento del saldo netto da finanziare eventualmente autorizzato dalla legge finanziaria.

La copertura di tali masse finanziarie deve avvenire con l'eventuale risparmio pubblico positivo indicato nel bilancio annuale e pluriennale presentato entro il 31 luglio e naturalmente con le maggiori entrate o con le riduzioni permanenti di spesa correnti disposte con la stessa legge finanziaria, oppure con misure contenute nei provvedimenti collegati.

Per quanto concerne poi la clausola di copertura, essa deve essere esplicitamente apposta alla legge finanziaria con il varo di un articolo *ad hoc*. Non si considerano, ai fini del calcolo della copertura, gli effetti

delle rimodulazioni di cui alla tabella F) nella valutazione dell'incremento del saldo netto da finanziare, mentre gli oneri per il servizio del debito sono registrati per la quota connessa al fondo speciale di parte capitale, nell'apposito fondo speciale *ad hoc* creato ed essi sono considerati oneri permanenti e quantificati in misura corrispondente alla spesa di interesse.

Il presidente Andreatta fa presente che con questo blocco di proposte si recupera in qualche modo l'antico fondo per il rimborso prestiti già presente nella legge n. 468, all'articolo 4, comma ottavo, cui non è stata data pratica attuazione: lo scopo della ripresa è superare l'equivoco di tutti questi anni, consistente nel fatto che l'indebitamento potesse essere una forma di copertura.

Quanto poi alla specificazione delle modalità di calcolo della copertura finanziaria, si è voluto individuare una linea mediana tra quelle adottate in questi anni, che oscillavano all'interno della considerabilità o meno come mezzi di copertura dell'evoluzione positiva del risparmio pubblico negativo del bilancio a legislazione vigente rispetto a quello di cui all'ultimo assestamento: ciò ferma rimanendo la possibilità di utilizzare le entrate.

Esiste anche una proposta volta non solo ad introdurre un terzo fondo speciale relativo al servizio del debito collegato al fondo speciale in conto capitale, ma anche la subordinazione della iscrivibilità della singola voce in fondo globale alla previa presentazione del relativo disegno di legge presso i due rami del Parlamento, ricalcando sotto questo aspetto il meccanismo abbastanza rigoroso del fondo globale negativo. Si tratta – nello specifico caso – di dare una maggiore concretezza anche al fondo speciale positivo.

Un'altra modifica che si può ipotizzare è di riscrivere la norma sugli slittamenti, nel senso di superare le aporie avutesi per quanto concerne le quote di fondo capitale e assimilare queste ultime all'eccezione rispetto al divieto generalizzato di slittamento previsto per le quote di parte corrente.

Essenziale – fa presente il presidente Andreatta – è comunque la soppressione della possibilità di coprire una nuova maggiore spesa utilizzando le disponibilità che si creino in corso d'anno su capitoli ordinari, senza la riduzione della autorizzazione legislativa di spesa sottostante.

Un'altra proposta riguarda il fatto che l'onere derivante a carico del bilancio dello Stato anche per il servizio del debito relativo a mutui stipulati da enti compresi del settore pubblico allargato è soggetto al regime di copertura delle spese di natura corrente. Infine, può essere affrontata la questione della limitazione della tabella C) della legge finanziaria alle sole spese di natura corrente e dell'obbligo della copertura ove la spesa a regime sia superiore in una certa misura – da determinare mediante i successivi approfondimenti – rispetto all'onere per il terzo anno.

Quanto infine alla proposta di superare la natura formale dell'assestamento, parzialmente rivedendo l'avviso precedentemente espresso al riguardo, si dichiara per una risposta di segno negativo.

Le questioni sul tappeto sono di grande rilevanza e su di esse al più presto sarà sentita la Corte dei conti.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOLLINI fa presente che occorrerebbe anzitutto elencare quelle norme della legge n. 468, come modificata dalla legge n. 362, che sono state disapplicate o utilizzate in maniera non coerente: ciò allo scopo di pervenire ad una forma di accordo di metodo con la Camera dei deputati per individuare comportamenti omogenei. Un altro elenco dovrebbe riguardare le tipizzazioni delle leggi di spesa, in quanto si ha sempre più la sensazione che è su questo versante che bisogna agire più che sul bilancio, ossia sulle conseguenze finanziarie delle leggi di spese già varate.

Sotto questo aspetto, la norma del fondo globale negativa va rivista per evitare i raggiri che si sono verificati, sopratutto sotto il profilo della previa presentazione dei relativi disegni di legge. Vanno poi trovate soluzioni per i debiti pregressi e per introdurre il principio del previo accertamento, con variazioni del bilancio, delle entrate, prima del loro utilizzo nel circuito della spesa.

Dopo aver ricordato la sostanziale disapplicazione della norma sul contenuto degli allegati delle varie tabelle del bilancio, fa presente poi che è sullo stesso processo di formazione del bilancio che va fatto l'intervento: ad esempio, la circolare di marzo viene formulata in un momento in cui non esiste ancora l'assestamento, il che priva di una base certa il bilancio di previsione. Un'altra questione da affrontare è che di fatto i vari dicasteri sono impossibilitati a strutturare una nota preliminare sufficiente, se poi gli stati di previsione vengono di fatto compilati dal Tesoro, il che porta ad una accertata deresponsabilizzazione dei vari Ministri.

Nel dichiararsi poi completamente contrario ad ogni ipotesi di modificare la natura giuridica della legge di assestamento, conferma la propria forte perplessità nei confronti delle proposte avanzate in materia di ristrutturazione, in quanto non è possibile da un lato accentuare il momento decisorio in materia e dall'altra ridurre l'area della conoscenza. D'altro canto, se la componente discrezionale del bilancio è minima, saranno minimi anche il potere di storno e quindi la responsabilità del dirigente, il che priva anche sotto questo aspetto di opportunità la proposta di accorpamento. Ne consegue che tutta la proposta di ristrutturazione non contribuisce nè a migliorare la decisione nè a rendere più agevole la gestione. Va anche tenuto presente che il Governo non sembra essere molto interessato a questi temi, il che quindi a maggior ragione consiglia una certa dose di cautela, lo sforzo dovendosi concentrare sul controllo della spesa.

Il presidente ANDREATTA fa osservare che le ipotesi illustrate sono state immaginate in un contesto di gradualità anche per evitare modifiche regolamentari immediate. Sul punto relativo alla tipizzazione delle leggi, il problema esiste, anche perchè è giusto considerare l'importanza delle singole leggi di spesa che non la singola legge di bilancio, che non a caso diventa sempre meno flessibile. Comunque, a suo avviso il problema dell'accorpamento esiste anzitutto per l'eccessiva diffusione del bilancio così come esso è oggi strutturato e in secondo

luogo perchè un'analoga ristrutturazione è stata operata negli ordinamenti dei principali paesi industrializzati.

Il senatore BOLLINI fa osservare che il punto di fondo è la valutazione del potere del Parlamento in materia: se in altri ordinamenti esso è inferiore che in Italia, è giusto un maggiore accorpamento del bilancio. L'attuale assetto italiano è parzialmente diverso rispetto a queste esperienze. Bisogna anche tener conto che in Italia non si votano i singoli capitoli ma le tabelle, mentre in altri paesi, prima della riforma, si votavano le singole unità disaggregate, il che spezzettava la decisione e quindi ha consigliato un'opera di accorpamento.

Il presidente ANDREATTA osserva che la flessibilità a due livelli del bilancio serve anche a creare una struttura non meramente ragionieristica all'interno di ogni singolo Ministero.

Il senatore BOLLINI fa presente che l'accorpamento all'estero non ha dato buoni risultati, in quanto la riduzione delle unità non ha portato ad un decremento della spesa e anzi ha innescato processi di deresponsabilizzazione e di uso di tutte le risorse a disposizione.

Va infine notato che è indispensabile un processo di depurazione della tabella del Tesoro.

Il presidente ANDREATTA osserva che la propria proposta di creare un terzo fondo globale è diretta anche ad evitare che si ampli nel tempo la dimensione del debito pregresso.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,40.

FINANZE E TESORO (6^a)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991
320^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERLANDA

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

Pecchioli ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (Doc. XXII, n. 16), (Rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 7 febbraio 1991)

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riferisce il presidente BERLANDA, ricordando come la proposta relativa all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro venne presentata in Senato il 15 settembre 1989, all'indomani della diffusione delle notizie circa la scoperta di gravi irregolarità presso la detta filiale di Atlanta. Infatti, l'ispezione ivi condotta dalla Federal Reserve e dal FBI il 4 agosto 1989 aveva messo in luce l'esistenza di illegittime concessioni di ingenti crediti per esportazioni, dirette prevalentemente verso l'Iraq.

Il dibattito che rapidamente prese avvio presso la 6ª Commissione sulla proposta di inchiesta in questione si sviluppò parallelamente all'emergere di nuovi e preoccupanti sviluppi della vicenda. La consapevolezza che l'istituzione di una Commissione d'inchiesta avrebbe potuto essere deliberata efficacemente solo sulla base di una conoscenza dei fatti meno frammentaria di quella allora disponibile motivò la richiesta, in tempi successivi, di tre sospensive dell'esame della proposta. La Commissione ha potuto così procedere all'acquisizione di vari elementi di valutazione attraverso l'audizione, in particolare, dei Ministri del tesoro, del commercio con l'estero e degli affari esteri.

Se ciò permise – continua il Presidente – di ampliare ed approfondire gli elementi conoscitivi a disposizione, consentendo al tempo stesso di dare risposta ad alcuni dei quesiti posti dai firmatari della proposta d'inchiesta, risultò chiaro anche che restavano irrisolti alcuni interrogativi, molti dei quali, oltretutto, esterni agli aspetti creditizi.

La Commissione deliberò quindi all'unanimità di richiedere una nuova sospensiva nell'esame della proposta di istituire una Commissione parlamentare di inchiesta, richiedendo, contestualmente la costituzione di una Commissione speciale per l'esame della stessa materia, allo scopo di raccogliere una più completa documentazione: l'Assemblea del Senato approvò entrambe le richieste nella seduta del 24 gennaio 1990. La Commissione speciale, che venne costituita l'11 aprile 1990, proseguì i suoi lavori anche oltre la scadenza della sospensiva, in conformità ad una decisione della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari del Senato. Il relatore Berlanda ricorda poi come la Commissione speciale abbia recentemente concluso i suoi lavori con l'indicazione, espressa unanimemente dai suoi componenti, dell'opportunità della costituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla vicenda della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro.

Nel procedere alla istituzione di tale Commissione d'inchiesta, sarà necessario tuttavia riformulare, in qualche misura, l'ambito di indagine rispetto alla formulazione dell'oggetto dell'inchiesta contenuta nella proposta in esame, al fine di tener conto delle risultanza emerse nel corso dei lavori della Commissione speciale di indagine.

Inoltre, l'attivazione di indagini da parte della magistratura e l'intervento delle autorità di vigilanza, nazionali ed estere, dovrebbe consentire di riformulare il comma 2 dell'articolo 1, nel quale vengono elencati gli elementi che la Commissione d'inchiesta dovrà accertare.

Il Presidente esprime pertanto parere favorevole all'istituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta, sottolineando tuttavia l'opportunità di procedere ad una parziale riformulazione del testo della proposta in esame e suggerendo conseguentemente alcune proposte emendative.

In particolare, gli emendamenti riguardano: l'articolo 1, ove si deve definire meglio l'oggetto degli accertamenti che dovranno essere operati da parte della Commissione d'inchiesta; l'articolo 2, con il differimento dei termini entro i quali la Commissione dovrà concludere i propri lavori; l'articolo 4, con una migliore specificazione dei poteri e delle limitazioni nell'espletamento delle indagini e degli esami da parte della Commissione; l'articolo 6, ed in particolare il carattere di segretezza e di riservatezza che dovrà, di norma, contraddistinguere il lavoro della Commissione, rispetto al testo della proposta che stabilisce come norma la pubblicità delle sedute; infine, l'articolo 7, allo scopo di consentire l'utilizzazione di consulenti, oltre che di esperti, da parte della Commissione.

Per quanto concerne l'utilizzazione da parte della Commissione d'inchiesta del lavoro già svolto dalla Commissione speciale di indagine, occorrerà individuare opportune procedure affinchè venga formalizzata l'acquisizione, da parte della Commissione d'inchiesta, della documentazione e degli atti raccolti dalla Commissione speciale.

Il Presidente svolge infine alcune considerazioni sui rapporti tra Ministero del tesoro e Banca Nazionale del Lavoro. In particolare, vi è da chiedersi se il Ministero del tesoro non debba adottare misure più stringenti per cautelarsi dal ripetersi di comportamenti scorretti o infedeli, come quelli che sicuramente emergono dal caso Atlanta. Da quanto si è avuto modo di apprendere dalla stampa, non pare infatti che il «management» della banca sia stato rinnovato con la drasticità e l'ampiezza che i fatti verificatisi richiedevano.

Se è vero che si deve evitare di fare del caso della filiale di Atlanta un caso che coinvolge tutta la Banca Nazionale del Lavoro, è altrettanto vero che il recupero della credibilità nei confronti del mercato e della comunità finanziaria internazionale passa anche attraverso scelte che dimostrino la volontà di recuperare tale credibilità, perduta o offuscata. Ciò è tanto più vero nel caso di un azionista pubblico, che non ha semplicemente dei doveri di salvaguardia nei confronti del capitale investito, ma anche delle responsabilità nei riguardi della propria credibilità politica.

Si apre il dibattito.

Il senatore RIVA, dopo aver espresso parole di apprezzamento per la puntuale relazione del presidente Berlanda, dichiara di condividere nel merito le proposte emendative da lui formulate. In ogni caso, bisogna che appaia evidente che l'indagine della istituenda Commissione d'inchiesta debba estendersi sul complesso della vicenda in questione, per vedere quali sono gli ambiti di coinvolgimento, non solo della Banca Nazionale del Lavoro, ma anche di altre aziende italiane ed estere. In tal senso, occorrerebbe opportunamente modificare l'articolo 1 del documento, laddove definisce il campo d'indagine della Commissione.

Un'altra esigenza cui occorre fare fronte è quella di consentire, con le opportune cautele, l'acquisizione da parte della istituenda Commissione d'inchiesta, della documentazione in vario modo assunta agli atti dalla Commissione speciale sul caso della filiale di Atlanta della BNL.

Quanto al problema relativo alla forma di pubblicità da dare ai lavori della istituenda Commissione, l'oratore, pur non dichiarandosi in via di principio contrario alla segretezza, salvo eccezioni, dei lavori stessi, sottolinea i limiti e gli effetti distorsivi che conseguono da tale procedura già sperimentata in precedenti analoghe esperienze. Pertanto, egli suggerisce di mantenere il principio della pubblicità delle sedute, prevedendo tuttavia, la facoltà per la Presidenza della Commissione di decidere la segretezza di una seduta.

In conclusione, un altro aspetto da tenere in debita considerazione è stato sottolineato dal Presidente con riferimento all'azionista di maggioranza della BNL e potrà trovare riscontro nella relazione all'Assemblea, ovvero in un apposito ordine del giorno che, comunque, non produca interferenze nella gestione dell'azienda di credito in questione: in particolare, si avverte la necessità che la Banca Nazionale del Lavoro costituisca un apposito ufficio che curi i rapporti con la istituenda Commissione d'inchiesta.

Il senatore BAUSI dichiara di condividere ed apprezzare il contenuto e le conclusioni della relazione del presidente Berlanda. Quanto alle indicazioni da fornire al Ministro del tesoro, con riguardo alla tutela degli interessi dei risparmiatori e, più in generale dei cittadini, egli esprime perplessità sulla possibilità che questi possano formare oggetto di un ordine del giorno; viceversa egli auspica che, nel corso dei lavori della istituenda Commissione, il Ministro stesso venga messo al corrente delle informazioni e delle notizie dalle quali possano emergere ipotesi di violazione della legge bancaria, al fine di meglio tutelare, anche dal punto di vista giudiziario, l'azionista pubblico. Sollecita, infine, l'approvazione del documento, con le modifiche suggerite dal relatore.

Il senatore DE CINQUE esprime parole di apprezzamento sul documento redatto dalla Commissione speciale, a conclusione dell'indagine conoscitiva sul caso BNL-Atlanta, la cui lettura offre spunti di riflessione che, al di là dei fatti episodici evidenziati e delle responsabilità individuali che potrebbero emergere, dimostra come l'ordinamento bancario, ed in particolare il sistema dei controlli, necessiti di interventi correttivi.

L'oratore infine esprime l'atteggiamento favorevole del Gruppo democristiano verso la costituzione di una Commissione di inchiesta, secondo le linee illustrate dal Presidente, auspicando che il lavoro di tale Commissione possa costituire anche una risposta alle istanze e alle attese dell'opinione pubblica, in relazione ad alcuni aspetti emersi in seguito alle vicende del Golfo Persico.

Il senatore GAROFALO rileva, anzitutto, come l'unanimità delle opinioni emerse in sede di Commissione speciale d'indagine e il consenso che si va delineando sulle proposte del Presidente, rendano possibile un proficuo lavoro di accertamento da parte della Commissione d'inchiesta. Certamente il lavoro svolto dalla Commissione speciale ha favorito la convergenza delle posizioni, inizialmente incerta, sulla necessità di procedere alla costituzione di una Commissione d'inchiesta.

Dopo aver espresso il proprio consenso sulle proposte formulate dal Presidente e, per quanto riguarda la pubblicità dei lavori della Commissione, su quelle del senatore Riva, il senatore Garofalo sottolinea la necessità di approfondire il tema più generale dei controlli complessivi sull'attività bancaria e degli interventi normativi eventualmente necessari per poter evitare che, in futuro, episodi come quelli della filiale di Atlanta possano ripetersi.

Il senatore GEROSA, dopo aver espresso il proprio consenso sulle proposte del relatore e sulle altre emerse nel corso dei precedenti interventi, sottolinea il favorevole clima di unanimità che sta caratterizzando i comportamenti di tutte le forze politiche in ordine all'accertamento della verità su una vicenda così complessa. Condivide la necessità di circoscrivere l'oggetto dell'inchiesta, secondo le indicazioni del Presidente, mentre, per quanto riguarda la segretezza o meno dei lavori della Commissione d'inchiesta, dichiara di condividere le opinioni espresse dal senatore Riva.

Auspica infine che la Commissione d'inchiesta inizi al più presto i propri lavori, in considerazione dell'interesse pubblico esistente al momento sulla vicenda, anche in relazione all'attuale situazione internazionale. Il senatore PELLEGRINO sottolinea la necessità che, nel definire l'oggetto dell'inchiesta, non vengano trascurati gli aspetti collegati ai flussi finanziari a carattere di «ristorno» e di «tangente». Appare infatti necessario comprendere quali siano stati gli interessi e le motivazioni che hanno spinto a tali comportamenti fraudolenti.

Il senatore COVI, a nome del Gruppo repubblicano, esprime il parere favorevole alla istituzione di una Commissione d'inchiesta che dovrà svolgere i propri accertamenti su un campo di indagine che dovrà essere ridefinito secondo le indicazioni espresse dal Presidente.

Il presidente BERLANDA, dichiarata chiusa la discussione generale, replica agli intervenuti. In particolare, per quanto concerne il suggerimento espresso dal senatore Riva, diretto ad aggiungere un articolo nel testo della proposta che definisca l'acquisizione alla Commissione d'inchiesta della documentazione in possesso dalla Commissione speciale, egli sottolinea come vi sia anche un problema di formalizzazione della trasmissione dei documenti e la necessità di dare provenienza certa e autorizzata ad una serie di documenti pervenuti alla Commissione speciale d'indagine attraverso procedure e canali talvolta informali.

Per quanto riguarda gli aspetti di pubblicità delle sedute della istituenda Commissione d'inchiesta, il presidente Berlanda, prendendo atto del generale consenso manifestatosi intorno alla proposta del senatore Riva, dichiara che deve essere approfondita l'opportunità di fissare, già nell'articolato, le modalità con le quali stabilire di volta in volta il passaggio alla segretezza dei lavori, o se sia preferibile rinviare l'individuazione di tali modalità a successive deliberazioni della stessa Commissione d'inchiesta.

Il presidente Berlanda dichiara inoltre di condividere le preoccupazioni espresse dai senatori Riva e Bausi in ordine alla necessità di ricercare un maggior coinvolgimento ed una maggiore responsabilizzazione del Ministero del tesoro, anche al fine di consentire l'adozione da parte del Ministero stesso di tutte le misure e le azioni più idonee a tutelare i propri interessi di azionista e, quindi, quelli dei contribuenti. Tali considerazioni potranno trovare utile richiamo all'interno della relazione e negli altri interventi che saranno svolti in Assemblea.

Per quanto riguarda le considerazioni espresse dai senatori Garofalo e De Cinque, il presidente Berlanda sottolinea come anche negli Stati Uniti la vicenda della filiale BNL di Atlanta abbia indotto le autorità a prendere in esame ed a studiare possibili interventi normativi di carattere correttivo, idonei ad evitare il ripetersi di situazioni analoghe. Tali aspetti devono quindi trovare opportuna considerazione anche da parte della Commissione d'inchiesta.

Infine, con riferimento alla proposta formulata dal senatore Pellegrino di ricomprendere nell'oggetto degli accertamenti anche l'esame dei movimenti finanziari che possano rappresentare «ristorni» o «tangenti», il presidente Berlanda si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'opportunità di inserire in modo esplicito nel campo dell'inchiesta anche tali aspetti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 12,20).

Il presidente BERLANDA avverte che si passerà all'esame degli emendamenti.

In particolare, egli illustra l'emendamento 1.1 – interamente sostitutivo dell'articolo 1 – in cui al comma 1 si stabilisce la istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sui fatti BNL-Atlanta, mentre, al comma 2, si definisce gli elementi che la istituenda Commissione dovrà accertare. In particolare, occorrerà chiarire la successione degli avvenimenti che hanno portato al costituirsi della rilevante esposizione della BNL verso terzi; quali siano le imprese italiane e straniere che hanno avuto finanziamenti per operazioni verso l'Iraq; lo stato di efficienza del sistema complessivo dei controlli bancari nella vicenda BNL-Atlanta, anche al fine di individuare eventuali, futuri interventi normativi, e se nella vicenda in questione siano ravvisabili elementi di contraddizione o di distorsione rispetto alla politica del Governo italiano nelle relazioni con altri Stati, ed in particolare con l'Iraq, con specifico riferimento al traffico di materiale ad uso bellico o strategico.

Su tale emendamento si apre un breve dibattito – in cui intervengono i senatori PELLEGRINO, COVI, BEORCHIA, GAROFALO, FORTE, RIVA e BAUSI – in seguito al quale il presidente BERLANDA dichiara di modificare l'emendamento. In particolare, occorrerà approfondire, oltre alla successione degli avvenimenti, anche la natura delle operazioni e le procedure che hanno portato all'esposizione della BNL verso terzi; si dovrà poi individuare specificamente quali imprese italiane e straniere abbiano avuto, oltre che finanziamenti, anche garanzie per operazioni verso l'Iraq e quali siano i beni ed i movimenti finanziari interessati; inoltre occorrerà individuare eventuali soggetti, pubblici o privati, che possono aver intrapreso atti in contraddizione alla politica del Governo italiano nelle relazioni con altri Stati. Il Presidente dichiara di formalizzare tali indicazioni in specifiche proposte sub-emendative all'emendamento principale 1.1.

Posti separatamente in votazione, vengono approvati i citati sub-emendamenti del Presidente, nonchè l'emendamento principale 1.1, interamente sostitutivo dell'articolo 1.

Passando all'esame dell'articolo 2, il Presidente presenta un emendamento (2.1) volto a sostituire le parole «sei mesi» con le altre «il 31 dicembre 1991».

Posti separatamente in votazione, vengono approvati l'emendamento 2.1 e quindi l'articolo 2 così modificato.

Dopo che è stato approvato senza modifiche l'articolo 3, il Presidente illustra l'emendamento 4.1 che, all'articolo 4, aggiunge dopo la parola «poteri» le altre: «e le stesse limitazioni».

Posti separatamente in votazione, vengono quindi approvati l'emendamento 4.1 e quindi l'articolo 4 così modificato.

È poi approvato l'articolo 5 senza modifiche.

In sede di esame dell'articolo 6, il presidente BERLANDA illustra un emendamento (6.1), sostitutivo del comma 1, con il quale si stabilisce che la Commissione può deliberare, di volta in volta, di rendere pubbliche intere sedute o parti di esse, avvalendosi dei mezzi di pubblicità previsti dal Regolamento del Senato. Fa presente che, in armonia con quanto da egli espresso in precedenza, si vuole affermare il principio che la pubblicità delle sedute può essere definita di volta in volta.

Il senatore RIVA, rifacendosi alle sue precedenti affermazioni in materia, dichiara di non concordare completamente con tale emendamento, preferendo stabilire il principio generale della pubblicità delle sedute, al quale, di volta in volta, e per particolari esigenze, si può derogare. A tal proposito dichiara di presentare un emendamento (6.2), modificativo del comma 1 dell'articolo 6, con il quale all'inizio del secondo periodo le parole «La Commissione», sono sostituite dalle altre: «Il Presidente della Commissione».

Il presidente BERLANDA dichiara di ritirare il proprio emendamento 6.1.

L'emendamento 6.2, posto ai voti, è poi approvato.

Il senatore RIVA illustra poi l'emendamento 6.3, aggiuntivo di un ulteriore comma dopo il comma 2; con esso si stabilisce che sono a disposizione della Commissione d'inchiesta, nei limiti di cui al precedente comma 2, tutti gli atti ed i documenti acquisiti dalla Commissione speciale d'indagine sul caso BNL-Atlanta, nel corso dei suoi lavori.

Tale emendamento, posto ai voti, è poi approvato. Viene infine approvato l'articolo 6 con le suddette modifiche.

Il presidente BERLANDA illustra quindi l'emendamento 7.1 volto a specificare che la Commissione d'inchiesta può avvalersi, oltre dell'opera dei soggetti indicati nell'articolo stesso, anche di quella di consulenti.

Posti separatamente ai voti, vengono approvati l'emendamento 7.1 e quindi l'articolo 7 così modificato.

È poi approvato l'articolo 8 senza modifiche.

Si dà infine mandato al presidente BERLANDA di riferire favorevolmente in Assemblea sul documento XXII, n. 16, concernente la proposta di inchiesta parlamentare in titolo, con le modifiche approvate dalla Commissione.

La seduta termina alle ore 12,35.

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 13 febbraio 1991

259^a Seduta

Presidenza del Presidente Spitella

Interviene il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

Chiarante ed altri: Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428)

Manzini ed altri: Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829)

Manieri ed altri: Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187)

Gualtieri ed altri: Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226)

Filetti ed altri: Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812)

Mezzapesa: Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343)

e connesse petizioni n. 10 e n. 269

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 gennaio 1991, nella quale si era esaminato l'articolo 1 del disegno di legge n. 2343, assunto quale testo base.

Il presidente SPITELLA comunica che sostituirà il relatore Mezzapesa, tuttora ammalato, formulando, nel contempo, a nome della Commissione, i migliori auguri per una pronta guarigione.

Il sottosegretario BROCCA illustra un emendamento del Governo (2.7), interamente sostitutivo dell'articolo 2. Esso prevede che la scuola secondaria superiore sia articolata in licei ed istituti professionali, eliminando la nozione di ambiti, prevista dal disegno di legge n. 2343,

suscettibile di creare confusioni ed equivoci. Fra i sette diversi tipi di licei previsti, quelli tecnologici ed artisti ci si articolano in più indirizzi, per la cui identificazione si fa rinvio ad un decreto delegato. Il comma 4, poi, conferisce in via generale a tutte le scuole quell'autonomia di cui attualmente godono i soli istituti professionali; è opportuno infatti spiega il Sottosegretario - anticipare nell'articolo 2 questa importante novità, fermo restando che non si intende accantonare lo specifico disegno di legge presentato in materia a suo tempo dal Governo. Il comma 5 afferma che i piani di studio della scuola secondaria superiore prevedono tre gruppi di insegnamenti: quelli comuni a tutti i licei ed istituti professionali, quelli comuni a più licei ed istituti e quelli specifici di singoli licei, istituti o loro indirizzi. Si supera, in questo modo, la rigida divisione fra materie comuni e materie di indirizzo, che in passato aveva suscitato grandi difficoltà, poichè rischiava di sacrificare talune discipline. Il comma 6 elenca espressamente gli insegnamenti del primo gruppo, comune a tutti i licei e gli istituti professionali. Il testo non fornisce indicazioni circa la ripartizione oraria delle materie, argomento di carattere troppo tecnico. In ogni caso, il Governo è convinto che gli insegnamenti del primo gruppo devono essere impartiti in forme qualitativamente e quantitativamente comuni, a prescindere dall'indirizzo nel quale si collocano. Questa impostazione, che ha suscitato anche talune critiche per una sua pretesa rigidità, è ispirata dallo scrupolo di evitare il pericolo di uno svuotamento dall'interno dell'area comune. Infine il comma 9, relativo ai piani di studio del triennio finale, intende offrire ulteriori garanzie circa l'impostazione unitaria degli studi.

La senatrice ALBERICI, nel sottolineare la fondamentale importanza dell'articolo 2 per l'impostazione complessiva di tutta la legge, esprime le vive preoccupazioni del Gruppo comunista-PDS in ordine ad un arretramento del dibattito, rilevando in particolare l'impossibilità di orientarsi chiaramente, dal momento che non si comprende il legame che unisce l'emendamento del Governo ora illustrato con l'impostazione del disegno di legge 2343 del senatore Mezzapesa, assunto quale testo base. L'affermazione, del tutto nuova, che le scuole secondarie si dividono in licei ed istituti professionali sembra introdurre un rigido dualismo, profondamente contraddittorio rispetto ai principi enunciati dal Sottosegretario, alle interessanti indicazioni scaturite dalla commissione Brocca – le cui conclusioni peraltro non sono ancora state ufficialmente comunicate al Parlamento – e perfino rispetto alla situazione attuale. Anche il comma 9 introduce una nozione di terminalità equivoca e da chiarire.

L'emendamento governativo, inoltre, introduce un tema di grandissimo rilievo come l'autonomia delle singole scuole, dedicandovi però solo un fugace accenno al quale non fa seguito alcuna indicazione. Non è quindi possibile svolgere un dibattito ragionato su una materia così complessa. Quanto poi all'elenco delle materie comuni a tutte le scuole, premessa la poca chiarezza del riferimento all'educazione fisica e lamentata la mancanza di quella artistica, la senatrice Alberici critica l'assenza di riferimenti in ordine al rapporto quantitativo che deve intercorrere, all'interno dell'orario scolastico, fra le materie comuni a

tutte le scuole, quelle comuni a più scuole e quelle di indirizzo. Anche ad accogliere la tesi per la quale l'indicazione degli orari scolastici non sarebbe materia da disciplinare con legge – tesi contraddetta tuttavia dalla legge di riforma della scuola elementare, che ha dettato precise regole al riguardo – per la senatrice Alberici la legge in esame dovrebbe fornire un quadro di riferimento chiaro, in armonia, del resto, con le elaborazioni compiute dalla commissione Brocca.

La senatrice Alberici solleva poi un ulteriore problema circa l'opportunità di definire per legge quali siano le discipline comuni ai diversi indirizzi dell'istruzione secondaria superiore, imbrigliando in tal modo inevitabilmente – a suo avviso – ogni futura possibilità di adattamento del *curriculum* a nuove e differenti esigenze. Peraltro occorrerebbe definire meglio il contenuto di esse sia riguardo al biennio che al triennio, considerando anche quanto la commissione Brocca ha finora elaborato in materia di programmi.

Considera poi il comma 7 dell'emendamento 2.7 piuttosto oscuro poichè, pur affermando la giusta esigenza di flessibilità per i piani di studio di alcune discipline, non chiarisce quale organo debba definire tali piani e perchè tale esigenza di differenziazione non sia riferita a tutti gli insegnamenti. Anche il comma 9 impone alcune precisazioni, poichè un riferimento così netto ai corsi triennali sembrerebbe presupporre che tutti gli indirizzi della scuola secondaria superiore possano avere durata quinquennale. La senatrice prosegue rilevando inoltre che l'emendamento 2.7 introduce i concetti di identità, specificità e terminalità, utilizzati nei lavori della commissione Brocca, senza peraltro precisarne meglio i contenuti.

Le suddette osservazioni confermano l'esigenza che, prima di procedere ad un esame di merito del testo, si chiariscano alcune questioni molto rilevanti. A suo avviso, il dibattito potrebbe procedere più speditamente se si concentrasse l'attenzione sull'ordinamento del primo biennio, stabilendo peraltro i principi fondamentali cui deve conformarsi l'organizzazione del triennio successivo, rispetto al quale occorre un maggiore approfondimento, specie riguardo al suo rapporto con l'istruzione post-secondaria.

Il senatore BOMPIANI riconosce che l'emendamento 2.7 del Governo deve essere meglio precisato e dichiara di condividere alcune delle perplessità espresse dalla senatrice Alberici circa il contenuto del suddetto emendamento; considerato anche l'indubbio collegamento della materia in esso trattata con il lavoro svolto dalla commissione Brocca, chiede al Governo di inviare alla Commissione i documenti finali predisposti dal suddetto comitato affinchè possano essere oggetto di un apposito dibattito. Acquisiti quindi i necessari elementi informativi al riguardo, la Commissione potrebbe riprendere l'esame del testo in una sede ristretta, nella quale esaminare preliminarmente le diverse questioni emerse.

Dopo che il PRESIDENTE ha informato che i documenti finali del lavoro della richiamata commissione ministeriale sono già stati inviati al Parlamento, il sottosegretario BROCCA dà alcune informazioni sul lavoro svolto dalla commissione ministeriale da lui coordinata e sui suoi atti finali, la cui conclusiva redazione peraltro è ancora in corso; comunque dai documenti che il Ministero ha già provveduto ad inviare al Parlamento è possibile ricavare il disegno complessivo sui programmi della scuola secondaria.

Il PRESIDENTE rileva che, a suo avviso, il lavoro legislativo non può dipendere o essere condizionato dall'attività svolta da una commissione ministeriale che – è notorio – ha sempre denunciato la mancanza di un quadro legislativo di riferimento. Egli ritiene che, pur se potrà essere utile acquisire elementi conoscitivi circa il lavoro della suddetta commissione, il Parlamento deve autonomamente affrontare i nodi politici di questa importante riforma. Propone quindi di proseguire il dibattito sull'articolo 2 indipendentemente da un approfondimento dei risultati cui è pervenuto l'organismo ministeriale.

La senatrice ALBERICI dichiara di condividere la proposta del senatore Bompiani circa l'opportunità di acquisire elementi conoscitivi sul lavoro svolto dalla commissione Brocca, pur nella consapevolezza che esso non dovrà condizionare l'attività legislativa. Si potrà riprendere l'esame del testo in sede informale, ma soltanto dopo che il Governo avrà fornito indicazioni precise sulle rilevanti questioni poste nel suo intervento.

La senatrice BONO PARRINO, pur ammettendo a sua volta che l'attività legislativa non può certo essere subordinata al lavoro di una commissione ministeriale, ritiene peraltro che l'acquisizione di elementi informativi sul lavoro della suddetta commissione possa essere funzionale ad una migliore analisi dei problemi connessi con la riforma della scuola secondaria superiore. Ella quindi conviene con la proposta del senatore Bompiani di dedicare ai documenti finali della commissione ministeriale, una volta trasmessi ed assegnati, un apposito dibattito in Commissione.

Dopo brevi interventi del senatore STRIK LIEVERS e del senatore MANZINI, che dichiarano di condividere la proposta del senatore Bompiani, interviene il senatore NOCCHI che, a nome del Gruppo comunista-PDS, dichiara di aderire alla proposta del senatore Bompiani circa il dibattito sui documenti finali della commissione ministeriale. ma di subordinare la rimessione alla sede informale, per l'approfondimento del testo, ad una esplicita dichiarazione da parte del Governo circa i suoi orientamenti sulle seguenti questioni: l'unitarietà dell'insegnamento, l'autonomia delle amministrazioni scolastiche, la terminalità dei cicli di studio, il suo collegamento con l'istruzione post-secondaria e il «Progetto '92». Riguardo a quest'ultimo, svolge alcune considerazioni circa gli sviluppi della sperimentazione avviata negli istituti professionali ed in particolare sulla recente circolare della direzione generale per l'istruzione professionale, che propone un'interessante integrazione del suddetto Progetto, prevedendo per il biennio terminale una particolare interazione tra l'istruzione realizzata all'interno della scuola e la formazione professionale regionale, sulla quale chiede che il Governo dia ulteriori informazioni.

Il PRESIDENTE ribadisce che l'approfondimento dei documenti finali della commissione interministeriale più volte citata non deve ostacolare il dibattito sulla riforma – la cui definizione è da tutti ritenuta urgente – trattandosi in gran parte di materia propriamente amministrativa. Egli ritiene comunque che si potrebbe incaricare un senatore di riferire sulle linee generali dei suddetti documenti alla Commissione o ad un comitato ristretto.

Il sottosegretario BROCCA ritiene che l'acquisizione di elementi conoscitivi circa il lavoro svolto dalla commissione ministeriale possa essere funzionale ad un migliore approfondimento delle questioni connesse con questa importante riforma. Riferendosi poi all'emendamento da lui illustrato, e pur ammettendo la necessità di alcune precisazioni, invita a ricercare nella redazione del testo legislativo un giusto equilibrio tra essenzialità e chiarezza. Si riserva di rispondere alle sollecitazioni politiche provenienti dal Gruppo comunista-PDS e manifesta la disponibilità del Governo ad intervenire nel progettato dibattito parlamentare sui documenti finali predisposti dalla commissione ministeriale, nonchè a procedere in sede ristretta all'approfondimento del testo dell'articolo 2, riaffermando in conclusione l'urgenza di definire questa importante riforma.

La senatrice ALBERICI ribadisce che la sua parte politica conviene sulla proposta di esaminare in Commissione i documenti finali predisposti dalla commissione Brocca e di procedere all'approfondimento del testo della riforma in una sede informale, previa indicazione degli orientamenti governativi sulle questioni citate dal senatore Nocchi.

Per il senatore Arduino AGNELLI gli elementi nuovi emersi rendono opportuna la fase di approfondimento suggerita, per acquisire le necessarie informazioni, pur nel rispetto dei ruoli spettanti a ciascun soggetto.

Si conviene, quindi, sulla proposta, avanzata dal presidente SPITELLA, di incaricare il senatore Manzini di riferire alla Commissione sui lavori della commissione Brocca in una delle prossime sedute.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca (2628), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Riferisce alla Commissione sul provvedimento in titolo il senatore DE ROSA, il quale ricorda brevemente come il testo originario del disegno di legge governativo prevedesse la concessione di un contributo straordinario all'Accademia della Crusca di un miliardo per ciascuno degli anni 1990 e 1991; tuttavia la Camera dei deputati ha potuto approvare, per vincoli di contabilità, la concessione del contributo limitatamente al solo 1991. Dopo aver richiamato le meritorie attività dell'Accademia, il relatore invita la Commissione ad approvare sollecitamente il disegno di legge, auspicando altresì una sua modificazione, al fine di ripristinare il contributo nella sua integrità. Svolge poi alcune considerazioni circa gli interventi straordinari a favore degli enti culturali, sottolineando la necessità di un organico riordino del settore, così da selezionare le istituzioni culturali cui lo Stato eroga contributi, in rapporto alle loro effettive funzioni.

Il presidente SPITELLA ricorda le motivazioni che hanno impedito alla Camera dei deputati di approvare la parte del finanziamento riferita al 1990 ed informa la Commissione di aver presentato un emendamento volto ad elevare nuovamente a 2 miliardi il contributo, trovando la necessaria copertura a carico di un accantonamento della legge finanziaria 1991 destinato ad interventi per la cultura. In questo modo spera di aver dato una risposta alle tante prese di posizione espresse dall'opinione pubblica in difesa dell'Accademia. Avverte infine che la Commissione bilancio ha espresso parere favorevole sul disegno di legge e sull'emendamento.

Si apre il dibattito.

Il senatore VESENTINI si dichiara favorevole al disegno di legge in esame, pur manifestando forte disagio di fronte alla frequente presentazione di proposte di legge recanti contributi straordinari. Il lavoro parlamentare ne risulta infatti distorto, ed in certa misura mortificato, dall'implicita denuncia dell'incapacità a definire organici quadri di riferimento ed a programmare le compatibilità finanziarie. Esprime inoltre timori circa la congruità della copertura finanziaria individuata.

Il senatore Arduino AGNELLI annuncia che voterà a favore del disegno di legge, la cui opportunità è resa evidente dalle condizioni di grave precarietà in cui versa l'illustre Accademia. Le medesime ragioni lo inducono ad approvare anche la proposta emendativa del Presidente.

La senatrice CALLARI GALLI esprime a sua volta un giudizio positivo, data la necessità di intervenire in una situazione di emergenza; tuttavia si dichiara quanto mai insoddisfatta per la frammentarietà con cui il legislatore interviene in materia di istituzioni culturali, nell'incapacità di costruire un quadro organico, che possa dare serenità di funzionamento agli enti del settore.

Il senatore BOMPIANI osserva che non è in discussione l'opportunità del disegno di legge in esame, volto a consentire interventi di evidente urgenza; tuttavia auspica un chiarimento del Governo in ordine all'utilizzo dell'accantonamento cui attinge l'emendamento del Presidente. Il presidente SPITELLA tranquillizza il senatore Vesentini in ordine alla copertura finanziaria, facendo presente che, in conformità ai diversi tipi di spesa previsti all'articolo 1, essa è reperita per metà a carico di un accantonamento di parte corrente, e per metà a carico di un altro di conto capitale.

Quanto ai problemi emersi nel dibattito, ricorda che l'Accademia della Crusca riceve già un contributo ordinario, sia pure molto limitato, nell'ambito della cosiddetta Tabella Amalfitano, che deve rimanere il quadro di riferimento fondamentale per l'erogazione di contributi ad istituzioni culturali. Il disegno di legge in esame si giustifica invece per l'esigenza di sovvenire a necessità straordinarie. Quanto ai rilievi del senatore Bompiani, assicura che il Governo fornirà le richieste indicazioni.

Il relatore DE ROSA condivide le osservazioni emerse nel dibattito ed esprime rammarico per il frequente ricorso ad interventi straordinari, pur sottolineando la particolare situazione in cui versa l'Accademia della Crusca. Conclude ribadendo la necessità di riformare la Tabella Amalfitano, così da poter erogare contributi sostanziosi solo a quelle istituzioni culturali che lo meritano realmente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Salerno ed altri: Istituzione in Matera di un «Collegio del Mondo Unito» per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione internazionale (852)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 2 febbraio 1988.

Il PRESIDENTE ricorda che nei primi mesi del 1989 la Commissione ha svolto una breve indagine conoscitiva per approfondire le questioni sollevate dal disegno di legge in esame, e di avere iscritto all'ordine del giorno il disegno di legge stesso, accogliendo le numerose richieste rivoltegli; il ritardo è dovuto alla attesa dei necessari elementi informativi. Avverte poi che da ultimo la corrispondente Commissione della Camera dei deputati ha avviato l'esame di un analogo disegno di legge; è pertanto necessario ora decidere il da farsi.

Il relatore Arduino AGNELLI ricorda che l'esame del disegno di legge era stato sospeso di fronte alle evidenti perplessità manifestate dal direttore generale dei Collegi del Mondo Unito. Tuttavia gli affidamenti ricevuti negli ultimi tempi circa le possibilità di finanziamento per il Collegio da istituire a Matera inducono a ritenere possibile una ripresa dell'esame del provvedimento con maggiore serenità.

Il senatore BOMPIANI, nel dirsi favorevole a riprendere l'esame del provvedimento, ricorda i problemi emersi dall'indagine svolta: la discrepanza fra l'impostazione del disegno di legge e i meccanismi dell'organizzazione internazionale dei Collegi, i problemi legati alla eventualecoesistenza di due Collegi in Italia, la mancata previsione dell'invio nei Collegi all'estero di un corrispondente numero di studenti italiani, infine la questione dei finanziamenti per Matera. Aggiunge che dal sopralluogo sono emersi chiaramente l'impegno delle amministrazioni locali ed i risultati ottenuti nei primi restauri. Prende atto positivamente, infine, delle assicurazioni fornite circa i finanziamenti.

Il senatore VESENTINI giudica preferibile che sia il Senato a proseguire l'esame del provvedimento. Ricorda poi che dal sopralluogo egli ha ricavato la convinzione da un lato della assoluta necessità di procedere al restauro di un prezioso bene culturale, ma dall'altro che il collegamento con la creazione di un Collegio del Mondo Unito sia un po' forzato. D'altra parte, gli risultano che siano state prospettate soluzioni diverse per il restauro e l'utilizzo culturale dei Sassi, a suo avviso preferibili rispetto ad una soluzione che, a quanto pare, non godrebbe neppure del pieno sostegno da parte dell'organizzazione dei Collegi.

La senatrice CALLARI GALLI, riservandosi di approfondire la questione, giudica opportuno proseguire l'esame del disegno di legge, studiandone tutte le implicazioni e ricorda la grave vicenda di cui è rimasta vittima una studentessa italiana ospite di un Collegio straniero.

Il PRESIDENTE prende quindi atto dell'ampio consenso espresso dalla Commissione in ordine all'opportunità di proseguire l'esame del disegno di legge.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Vecchi ed altri: Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per le celebrazioni del VI centenario della sua fondazione (79)

Santini e Scevarolli: Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del VI centenario dell'Università degli studi di Ferrara (330)

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana del 9 maggio 1990.

Il presidente SPITELLA avverte che il senatore Vecchi ha presentato oggi, insieme con altri senatori, un emendamento recante una nuova copertura per il disegno di legge n. 79, che tuttavia non attinge, come era stato preannunciato, a fondi inutilizzati e perciò disponibili. Ritiene quindi che non sia opportuno trasmettere l'emendamento alla 5ª Commissione, ove il parere del Tesoro sarebbe prevedibilmente contrario, ed auspica che il senatore Vecchi formuli diversamente la clausola di copertura.

Il relatore DE ROSA richiama le valutazioni da lui già espresse, manifestando il timore che l'approvazione dei disegni di legge in esame possa rappresentare un pericoloso precedente destinato a suscitare innumerevoli imitatori. Ricorda poi di non aver avuto risposta alla richiesta di informazioni circa il previsto impiego del contributo.

La senatrice CALLARI GALLI, ricordato il precedente recentissimo della legge a favore dell'università di Siena, osserva che il disegno di legge n. 79 fornisce sufficienti indicazioni circa l'impiego del contributo, osservando che semmai va deplorato il fatto che una università sia costretta a cogliere l'occasione di una ricorrenza per ottenere fondi indispensabili alla tutela e alla valorizzazione del suo patrimonio culturale ed architettonico. Oltretutto la Commissione si accinge ad approvare il contributo a favore dell'Accademia della Crusca sulla base di identiche motivazioni.

Il senatore VESENTINI, in dissenso con i senatori del suo Gruppo che hanno sottoscritto il disegno di legge n. 79, esprime la sua valutazione negativa sulle proposte in esame, facendo presente di essersi dichiarato favorevole al contributo per l'Accademia della Crusca, poichè esso è volto non a celebrare una ricorrenza, bensì a risolvere una situazione di emergenza. Giudica quindi del tutto inopportuno erogare un finanziamento particolare ad un singolo ateneo, nel momento in cui il Parlamento ha faticosamente definito rigidi criteri per la ripartizione oggettiva fra tutte le università degli scarsi fondi disponibili, e molti atenei lamentano gravi difficoltà finanziarie. Giudica poi assolutamente generici i fini cui sarebbe destinato il contributo.

Il senatore MANZINI ricorda che i precedenti di Bologna e Siena rendono arbitrario il rifiuto di fronte a nuove richieste, come quella dell'ateneo ferrarese. Egli sarebbe favorevole, invece, alla definizione di una normativa quadro per tutte le celebrazioni consimili, volta a prevedere fra l'altro sgravi fiscali per i contributi offerti dai privati e forme di finanziamento prive di oneri a carico dello Stato.

Il senatore BOMPIANI si associa al relatore nel chiedere un rinvio, dichiarandosi disposto ad avviare una riflessione sulla proposta formulata dal senatore Manzini. Si tratta, d'altra parte, di sorreggere l'immagine dell'Italia anche sul piano internazionale, dal momento che all'estero le celebrazioni per le ricorrenze di atenei ed istituzioni culturali avvengono con frequenza e con grande rilievo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI, INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE DI DOMANI ED ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già convocata per le ore 16, non avrà più luogo.

Il senatore BOMPIANI fa presente che la Sottocommissione pareri, riunitasi stamane, ha convenuto di rimettere alla Commissione l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nn. 849, 1042 e 1102 e rileva che essi riguardano direttamente materia di competenza della Commissione stessa.

Il senatore NOCCHI conviene, pur esprimendo perplessità per il fatto che la Commissione sia chiamata ad esprimere solo un parere su tre disegni di legge, in ordine ai quali potrebbe affermarsi una sua diretta competenza.

Successivamente la Commissione approva la proposta, avanzata dal presidente SPITELLA, di inserire l'esame in sede consultiva dei tre citati disegni di legge nell'ordine del giorno delle sedute già convocate per domani, giovedì 14 febbraio, e di anticipare alle 15,30 l'orario della seduta pomeridiana di domani, dal momento che la riunione del comitato ristretto incaricato dell'esame dei disegni di legge nn. 2103 e 2461 non avrà più luogo, per l'impossibilità del ministro Ruberti a parteciparvi.

La seduta termina alle ore 13,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Mercoledì 13 febbraio 1991

227ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
BERNARDI
indi del Vice Presidente
MARIOTTI

Interviene il ministro dei lavori pubblici Prandini.

La seduta inizia alle ore 9,50.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme generali in materia di opere pubbliche (2487)

(Discussione e rinvio)

Il senatore MARNIGA riferisce alla Commissione sul disegno di legge in titolo, che persegue l'ambizioso proposito di mettere ordine in un complesso intricato di norme accumulatesi nel tempo sui due tronconi originari costituiti dalle disposizioni della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dal regolamento di contabilità del 1895. L'accavallarsi di norme dettate il più delle volte da esigenze strettamente contingenti e temporanee ovvero per la salvaguardia di interessi tipicamente settoriali ha dato luogo a notevoli difficoltà interpretative, impedendo l'attività di programmazione in materia di opere pubbliche e determinando infine una situazione insoddisfacente per tutti. In particolare, rileva il relatore, la disciplina della progettazione si presenta estremamente carente e determina costi molto elevati; le norme in materia di aggiudicazione sono complesse e inidonee a garantire il rispetto della trasparenza; la normativa di principio emanata dagli organi statali è estremamente dettagliata e rischia di soffocare l'autonomia regionale. In definitiva, la normativa sulle opere pubbliche è da una parte caratterizzata da un'elevata rigidità che ne impedisce il rapido adeguamento all'evolversi della realtà, dall'altra connotata da una enorme confusione che finora ha consentito una serie di abusi da parte delle imprese appaltatrici, creando una situazione che renderà certamente molto difficile il recepimento delle direttive comunitarie in materia.

Il relatore Marniga fa quindi presente che il disegno di legge in esame persegue fondamentalmente tre obiettivi: il riordino della normativa vigente, la disciplina dei tempi e termini del procedimento di realizzazione delle opere pubbliche, il recepimento della direttiva CEE n. 440 del 1989. Passando ad esaminare l'articolato, il senatore Marniga prospetta l'opportunità di chiarire l'ambito di applicazione del provvedimento, nonchè la sua efficacia nei confronti degli enti locali, precisando altresì se per l'individuazione dei destinatari dovrà aversi riguardo al carattere pubblico dei soggetti ovvero delle opere. Dopo aver fatto presente che molte disposizioni sono particolarmente dettagliate, mentre solo pochi articoli dettano norme sostitutive di quelle vigenti o direttamente applicabili, il relatore suggerisce di procedere nel corso dell'esame ad una migliore armonizzazione delle disposizioni riguardanti la progettazione e l'esecuzione. Esprime poi apprezzamento per la preferenza che il provvedimento sembra accordare allo strumento regolamentare, che si presenta per sua natura più elastico ed offre anche sul piano della tutela giurisdizionale una più immediata garanzia. Il senatore Marniga riconosce altresì che il disegno di legge ha il merito di fornire dei criteri di riferimento anche sul piano dei flussi di spesa, riordinando i diversi centri di erogazione. Sottolinea comunque l'esigenza di evitare il rischio di rinvii a fonti regolamentari in mancanza di principi direttivi, nonchè l'opportunità di precisare la portata dell'articolo 22 che dispone semplicemente l'abrogazione delle norme vigenti incompatibili. Dopo essersi soffermato nel dettaglio sulle disposizioni di alcuni articoli in materia di programmazione e progettazione, il senatore Marniga dichiara di condividere il favore che il provvedimento intende accordare alla progettazione interna, ma si dichiara altresì favorevole a prevedere maggiori garanzie per i professionisti esterni che non operano nell'ambito di società, rendendo nel contempo più incisivi i controlli ed estendendo comunque l'ambito di applicazione della disciplina sulla progettazione anche alle opere pubbliche di valore esiguo.

Per quel che riguarda l'accelerazione delle procedure, continua il relatore, il disegno di legge ricorre all'istituto dello sportello unico già validamente sperimentato in più occasioni, e richiama alcuni principi basilari introdotti nell'ordinamento dalle leggi sulle autonomie locali e sul procedimento amministrativo. Il disegno di legge detta inoltre disposizioni più garantiste circa l' esecuzione delle opere, attraverso una nuova disciplina di istituti come la sorveglianza, la prestazione di garanzie fideiussorie, la consegna e sospensione dei lavori, le varianti in corso d'opera, l'anticipazione del prezzo, la scelta del contraente. Preannunciando la formulazione di osservazioni più dettagliate durante l'esame dell'articolato, il senatore Marniga prospetta l'eventualità di cogliere l'occasione per fare dell'albo delle imprese un valido strumento di qualificazione, varando una normativa capace di rendere più moderno, efficiente e trasparente il sistema delle opere pubbliche, in vista dei prossimi impegni comunitari che impongono una maggiore competitività a tutti gli operatori economici.

Il presidente BERNARDI propone di inserire nel prossimo ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 1798, in materia di accelerazione delle procedure e i disegni di legge nn. 531 e n. 2150, in materia di qualificazione delle imprese private, al fine di discuterne la richiesta di trasferimento alla sede deliberante per un eventuale abbinamento della discussione con il disegno di legge n. 2487.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Programma triennale 1991-1993 (terzo stralcio attuativo) del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531

(Parere al Ministro dei lavori pubblici) (Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 10 gennaio.

Si apre il dibattito.

Il senatore PINNA rileva che l'attuale formulazione del programma triennale privilegia chiaramente le regioni settentrionali del paese, dopo che una massa enorme di risorse - circa 11.000 miliardi - sono state distribuite per opere connesse con i campionati mondiali di calcio e le manifestazioni colombiane, secondo criteri discrezionali e privi di un indirizzo formulato dal Parlamento. Nel ricordare che di tali somme risultava spesa nell'imminenza dei mondiali solo la metà - per esplicita ammissione del Ministro per i problemi delle aree urbane - e addirittura solo il 30 per cento con riferimento alle opere programmate dall'ANAS, il senatore Pinna sottolinea che il Governo ha dunque sottratto inopinatamente risorse già destinate ad altre opere senza il rispetto dei principi sanciti nella legge n. 205 del 1989 sui mondiali di calcio. Per quanto riguarda le colombiane, manca addirittura un supporto legislativo al decreto con cui il Ministro dei lavori pubblici ha deciso il finanziamento di diverse opere, sempre attraverso l'utilizzo dei residui passivi dell'ANAS basandosi esclusivamente su una risoluzione approvata dalla Camera dei deputati. Appare dunque indispensabile procedere, prima di esprimersi in ordine al piano triennale, ad una valutazione complessiva dell'incidenza finale delle spese connesse con i mondiali di calcio e le colombiane. Conseguentemente, il Governo dovrebbe quantificare precisamente l'ammontare dei residui utilizzabili, atteso che nella relazione del consiglio di amministrazione dell'ANAS del 1989 viene riconosciuta la insufficienza dei fondi disponibili e l'impossibilità di rispettare i criteri di riparto fissati nel piano decennale in assenza di un reintegro delle risorse. Nel sollecitare quindi un ritorno alla programmazione in materia di viabilità, il senatore Pinna stigmatizza la penalizzazione delle regioni meridionali, cui è destinata una parte esigua di risorse, in contrasto con quanto disposto dall'articolo 2 della legge n. 531 del 1982 circa la quota da riservare al Mezzogiorno, ricordando che non la indisponibilità dei progetti regionali ma i continui storni operati dal Ministro dei lavori pubblici hanno finora bloccato la realizzazione di nuove opere viarie.

Il senatore GOLFARI, esprimendosi positivamente sul Piano triennale, riconosce la fondatezza delle dichiarazioni del senatore Pinna, che sollecitano il ritorno alla programmazione ed anzi alla fissazione di un preciso scadenzario secondo i principi del piano decennale della viabilità di grande comunicazione. Nel rilevare che l'Italia è lungi dall'aver raggiunto i livelli europei in materia di viabilità - il cui potenziamento dovrà comunque opportunamente contemperarsi con le esigenze di tutela ambientale - il senatore Golfari condivide l'attenzione riservata dal programma alle regioni settentrionali e in particolare alla Lombardia, che finora è stata penalizzata sul piano della viabilità con notevoli danni a carico degli operatori economici che da ultimo hanno prodotto effetti anche sul piano politico. Evidenziando che l'eventuale consolidamento dei movimenti di protesta che attraversano le regioni settentrionali potrebbe avere effetti deleteri per l'intero paese, il senatore Golfari ricorda che da decenni si va discutendo della necessità di realizzare grandi arterie per collegare trasversalmente grandi centri come Brescia, Bergamo, Lecco, Como e Varese. Se si considera che le prossime scadenze comunitarie rendono ancora più improcrastinabile un collegamento veloce con l'Europa, non si può negare la validità di un programma triennale che finalmente incrementa in misura notevole la percentuale di risorse destinate al Nord d'Italia. Preannuncia comunque la segnalazione di alcune anomalie che, a suo avviso, il programma triennale presenta, in sede di predisposizione dello schema di parere.

Il senatore LOTTI, nel dichiararsi convinto che la realtà italiana registra grossi ritardi non solo nel campo della viabilità ma in generale in tutti i servizi pubblici, ricorda come la carenza di programmazione che ha contrassegnato gli ultimi anni abbia accentuato gli squilibri interni del paese senza migliorare assolutamente le vie di accesso dal Nord verso l'Europa, nonostante la prossima realizzazione del mercato unico. Oggi appare dunque necessario agire su due fronti, consentendo alle regioni del Nord di realizzare un collegamento più congruo con l'Europa, senza con ciò aggravare il gap che le separa dalle regioni meridionali. Non sarebbe pertanto più accettabile un elenco di opere non finalizzate secondo precisi criteri di priorità, soprattutto se si intendono apportare delle modifiche al piano decennale. A suo avviso il Governo deve invece riservare alle opere previste risorse certe, fissando i relativi tempi di esecuzione e dimostrando che esse sono finalizzate a problemi altrimenti non risolvibili, se ritiene anche di dover motivare adeguatamente le scelte compiute di fronte alle forti critiche che sicuramente perverranno dai movimenti ambientalisti e dai sostenitori di un rilancio delle ferrovie. Il senatore Lotti si dichiara dunque convinto che l'unica via percorribile per il reintegro delle risorse sia la riduzione delle somme assegnate alle autostrade sia in considerazione della inutilità di alcune opere autostradali previste, sia per la riconosciuta potenzialità delle società concessionarie a conseguire un notevole autofinanziamento. Nel rilevare infine come nel tempo si sia ampliato l'elenco delle direttrici «fuori quota» (interventi sottratti ai criteri di riparto regionale dei fondi), il senatore Lotti sottolinea la necessità di chiarire come saranno utilizzati i fondi ad esse destinati,

nonchè di acquisire al riguardo il parere degli altri Ministri aventi competenza in materia di trasporti.

Interviene il senatore FABBRI, il quale afferma in primo luogo che il terzo stralcio attuativo 1991-1993 costituisce a suo avviso un tentativo serio del ministro Prandini di riordinare la complessa materia della viabilità. Intende quindi sgombrare il campo da ogni polemica Nord-Sud sul tema della viabilità, sottolineando la necessità di un uso oculato delle risorse per la realizzazione di interventi realmente utili in tutte le parti del paese.

Entrando nel merito del documento all'esame della Commissione, sottolinea l'esclusione dal programma degli interventi sulla strada statale n. 655, arteria che consente un importante collegamento tra l'Emilia Romagna, la Toscana e la Liguria e che ha un urgente bisogno di modernizzazione e di maggiore sicurezza; osservato come la strada consenta anche un rapido collegamento tra Parma, importanti zone di produzione del prosciutto e aree turistiche, fa presente anche che l'intervento si situa in una logica di riequilibrio a favore di insediamenti territoriali minori e quindi di un più complessivo riequilibrio territoriale.

Si esprime quindi in senso favorevole sullo stanziamento previsto per il collegamento Autocisa-Autobrennero, opera già progettata da tempo che si situa su un'importante direttrice europea. Prospetta inoltre l'opportunità di stanziamenti maggiori per la tangenziale ovest di Parma, nonchè per il collegamento tra il centro padano di interscambio merci e la tangenziale nord di Parma. Conclude rilevando come nel terzo stralcio attuativo siano stati contemplati interventi di notevole importanza per la viabilità nella regione dell'Emilia-Romagna.

Il senatore ANDÒ sottolinea l'urgenza del completamento dell'autostrada Messina-Palermo, in un contesto che dovrebbe prevedere il completamento delle opere iniziate per evitare uno spreco delle risorse. Sottolineata l'esigenza di superare una cultura che privilegia occasioni determinate da avvenimenti di grande richiamo rispetto ad una costante pratica della programmazione, fa presente che i problemi della viabilità devono essere visti in coerenza con le indicazioni del piano generale dei trasporti e nella prospettiva di istituzione del CIPET.

L'oratore afferma successivamente che occorrerà individuare modifiche normative per valorizzare l'apporto delle regioni (in particolare raccordando in modo più adeguato gli interventi della viabilità con la strumentazione urbanistica) e ricorda altresì che gli interventi sulla viabilità non sono da considerare oggi alternativi allo sviluppo del nodo ferroviario, attesa la notevole crescita prevista della domanda di trasporto complessiva nei prossimi anni. Nel rilevare come è a tutti ben presente l'esigenza di assicurare collegamenti più celeri tra l'Italia del Nord e l'Europa anche nell'interesse del Mezzogiorno, pone all'attenzione dei membri della Commissione la diversa dotazione autostradale delle due aree del paese. Esprime quindi consenso al Governo per aver avviato un'iniziativa articolata che, insieme al terzo stralcio attuativo del piano decennale, prevede anche norme riguardanti le opere pubbliche, le società concessionarie di autostrade e l'ANAS.

Il senatore COLETTA richiama l'attenzione del ministro Prandini sullo stato di degrado della viabilità statale nella provincia di Benevento (che appare per molti versi isolata da altre aree contigue), ponendo in risalto soprattutto l'esigenza del collegamento tra San Bartolomeo in Galdo e la città di Benevento, nonchè interventi sull'arteria Campobasso-Benevento in particolare per quanto riguarda la variante Fragneto Monforte.

Il senatore CHIMENTI esprime apprezzamento per il recupero della logica di programmazione in materia di viabilità, che era stata sostanzialmente abbandonata a partire dal 1987, con interventi da tempo previsti e mai attuati. Fa presente che il limite del 40 per cento delle risorse a favore del Mezzogiorno deve essere considerata una soglia minima, a tutela delle esigenze di un'area che numerosi atti del Governo indicano come obiettivo prioritario di intervento.

Nel rilevare come a tale affermazione difficilmente siano seguiti comportamenti conseguenti, si sofferma sulle direttrici «fuori quota» per prospettare l'opportunità non solo di una puntuale attribuzione delle risorse, ma anche di una più chara identificazione delle priorità: al riguardo rileva come in tale ambito si riscontri una presenza del tutto insufficiente di interventi a favore delle aree meridionali. Anche per quanto concerne la ripartizione dei contributi alle autostrade in concessione, fa presente che non viene rispettata la quota del 40 per cento a favore del Mezzogiorno, in quanto l'unica spesa prevista per interventi da realizzare nel Sud consiste nella Messina-Palermo. Al riguardo il ministro PRANDINI, in un'interruzione, fa presente che vi è una prospettiva di passaggio della Salerno-Reggio Calabria all'IRI, che ne garantirebbe una condizione effettivamente paragonabile a quella delle altre autostrade.

Il senatore GAMBINO afferma che il parere sul terzo stralcio attuativo non può prescindere da una visione complessiva del sistema di trasporto nazionale, che presenta carenze gravi e da tempo avvertite; prospetta pertanto l'opportunità di acquisire le valutazioni del Ministro dei trasporti e del Ministro della marina mercantile prima di concludere il dibattito generale. Rilevato che una delle carenze maggiori si riscontra nell'Italia insulare; pone in risalto come la Commissione abbia iniziato un'indagine sul sistema dei trasporti in Sicilia e in Sardegna che sta evidenziando il gap con le altre aree del paese.

Rilevato che non si può esaminare il piano separatamente da decisioni precedenti (riguardanti i mondiali di calcio e le manifestazioni colombiane) se non si vuole ulteriormente penalizzare il Mezzogiorno, fa presente al ministro Prandini che, se da parte sua è legittimo richiamare i senatori della maggioranza alla comune responsabilità di aver votato atti normativi in tali materie, occorre ricordare che vi è per tutti i parlamentari una responsabilità ancora più pressante rispetto alle esigenze del paese.

Dopo che l'oratore ha auspicato un'audizione del Presidente della regione Sicilia, il presidente BERNARDI, in un'interruzione, fa presente che l'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei Gruppi, incontrerà in via informale il Presidente della regione Sicilia nella

prossima settimana. Il senatore GAMBINO prosegue affermando che occorre valutare il piano tenendo conto del ruolo della Sicilia nei confronti dell'Italia e dell'Europa, dovendosi necessariamente avviare un'azione di riequilibrio con il resto del paese.

In un'interruzione il ministro PRANDINI ricorda che il riparto dei fondi tra le regioni è fissato nel piano decennale della viabilità di grande comunicazione, rispetto al quale il docuemnto in discussione costituisce unicamente uno strumento attuativo.

Il senatore GAMBINO fa presente che le affermazioni del Ministro non possono contraddire una volontà di seria programmazione, e sottolinea la necessità di strappare molte aree meridionali da condizioni di isolamento che contribuiscono alla diffusione del fenomeno mafioso. Inoltre l'assenza di programmazione determina il proliferare di interventi spesso inutili che favoriscono invece la crescita della criminalità organizzata. Il senatore Gambino afferma altresì che il terzo stralcio attuativo è carente in quanto non contiene interventi su collegamenti fondamentali per la Sicilia quali l'Agrigento-Palermo e la Porto Empedocle-Caltanissetta, ove si registrano gravi incidenti stradali. Sottolinea altresì l'urgenza di interventi sulla direttrice Catania-Gela.

Il senatore Gambino afferma infine che una disponibilità eccessiva verso spinte localistiche presenti nel Nord da un lato non contribuirà ad arginare il fenomeno delle leghe e dall'altro potrà provocare serie ripercussioni nel Mezzogiorno d'Italia, area che deve essere nella sua totalità più adeguatamente rapportata all'Europa. Conclude sottolineando la necessità di apportare decisive correzioni al terzo stralcio attuativo per avviare il riequilibrio a favore delle regioni meridionali.

Il senatore GIUSTINELLI ricorda come in talune occasioni la Commissione abbia tentato di sviluppare un ragionamento in termini di sistema Italia e quindi di programmazione in un'ottica nazionale. Fa presente al riguardo che taluni interventi nell'Italia centrale sono collegati alla logica di sistema che anima il piano generale dei trasporti: dichiara conseguentemente di non comprendere l'impianto del documento sottoposto al parere della Commissione nè le dichiarazioni di taluni colleghi, i quali, se in altre sedi hanno accusato la sua parte politica di proporre ripetutamente emendamenti su questioni particolari, in questa sede vengono a perorare cause altrettanto particolari.

Afferma successivamente di non voler sollecitare specifici interventi, bensì di chiedere spiegazioni al Ministro circa talune scelte sempre in relazione al piano generale dei trasporti e al piano decennale della viabilità di grande comunicazione. In tale contesto chiede ad esempio spiegazioni sul mancato completamento della E 45 che costituisce un'importante direttrice della rete nazionale, nonchè sul collegamento Civitavecchia-Rieti e su talune opere sulla Cassia e la Flaminia che in questa fase stanno creando maggiori problemi di sicurezza. In conclusione ricorda al Ministro che la regione Umbria era stata ritenuta una cerniera fondamentale nei collegamenti dell'Italia centrale e tra le diverse aree del paese e che tuttavia a tale dichiarazione di principio non sono seguiti comportamenti coerenti.

Il senatore VISCA si dichiara amareggiato per taluni interventi che tendono a sollevare steccati tra le diverse aree del paese, ritenendo invece necessario il perseguimento di obiettivi di sviluppo generale del territorio nazionale; con riferimento a talune affermazioni del senatore Giustinelli, fa presente che il senatore Fabbri non ha inteso e non intende rilasciare giudizi di irresponsabilità in senso generale ai senatori del Gruppo comunista - PDS.

L'oratore esprime quindi apprezzamento per la relazione e per la dichiarata disponibilità del relatore a ricercare una sintesi unitaria, richiamando al riguardo un ordine del giorno approvato da tutte le forze politiche, nel quale si fornivano indicazioni per una razionale programmazione nel settore della viabilità. Fa però presente che talune regioni non hanno rappresentato in modo corretto all'ANAS le esigenze di viabilità nel loro territorio; si tratta pertanto di giungere a necessarie integrazioni anche in relazione a precedenti atti parlamentari.

In particolare pone all'attenzione del Ministro la proposta di una nuova arteria autostradale che possa sgravare l'autostrada dei Fiori da un eccesso di traffico derivante dal trasporto merci e da esigenze turistiche: si tratta di un'arteria che dovrebbe prendere le mosse da Aix Le Bains in Francia per proseguire poi per il Colle di Tenda, il cuneese, la zona circostante Aqui Terme per giungere fino a Sestri Levante. Osserva inoltre che anche in sede di manifestazioni colombiane non sono state sufficientemente tenute conto le esigenze di talune zone anche non distanti dalla città di Genova.

Il presidente BERNARDI dichiara chiuso il dibattito generale sul terzo stralcio attuativo, rinviando le repliche ad una successiva seduta.

La seduta termina alle ore 13,30.

228^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente BERNARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Petronio.

La seduta inizia alle ore 16,45.

IN SEDE REFERENTE

Mancino ed altri: Istituzione dell'Ente per la sicurezza del volo (1109)

(Seguito dell'esame e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende l'esame, rinviato nella seduta del 10 gennaio.

Non essendovi ulteriori interventi in sede di dibattito generale, il presidente BERNARDI dà la parola per la replica al relatore.

Il senatore VISCA, prendendo atto delle osservazioni formulate nella scorsa seduta dalla senatrice Senesi, ribadisce le proprie convinzioni in merito alla necessità di istituire un ente per la sicurezza del volo, che privilegi il momento della prevenzione. Dà quindi conto del parere favorevole espresso dalla 1ª Commissione, nonchè del parere della 2ª Commissione, che suggerisce di riformulare l'articolo 14.

Propone quindi di svolgere alcune audizioni, comunicando al riguardo che è già pervenuta una espressa richiesta da parte dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale (AAAVTAG). Prospetta in particolare l'opportunità di ascoltare il presidente ed il direttore dell'AAAVTAG, il presidente dell'associazione di categoria dei tecnici di assistenza al volo, un rappresentante dell'associazione nazionale dei piloti, un rappresentante della Licta, nonchè alcuni tecnici che operano soprattutto nel campo metereologico.

Il presidente BERNARDI rileva che la convocazione di tecnici che siano semplicemente dipendenti dell'AAAVTAG potrebbe comportare profili di inopportunità dal momento che si intenda convocare i vertici dell'Azienda.

Il senatore VISCA, ritenendo comunque opportuno acquisire informazioni tecniche, si riserva di individuare soggetti che abbiano anche responsabilità in campo sindacale e rivestano pertanto incarichi con un rilievo autonomo.

La Commissione conviene sulla proposta del relatore.

Interviene successivamente il sottosegretario PETRONIO, che comunica alla Commissione l'imminenza della presentazione al Parlamento del disegno di legge predisposto dal Governo.

Il senatore VISCA propone infine la costituzione di un Comitato ristretto.

Con l'assenso del rappresentante del Governo, la Commissione conviene anche su tale proposta.

Il presidente BERNARDI invita i rappresentanti dei Gruppi a designare tempestivamente i propri membri nell'ambito del Comitato.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466)

(Seguito della discussione e rinvio; costituzione di un Comitato ristretto)

Riprende la discussione, rinviata il 9 gennaio.

Il senatore BISSO propone che la Commissione, prima di andare avanti nell'esame di un disegno di legge che, nell'attuale formulazione, pone le basi per un forte arretramento della categoria dei marittimi, effettui un'audizione con i rappresentanti sindacali della categoria, che hanno formulato una esplicita richiesta in tal senso.

Si associa il RELATORE, prospettando l'opportunità di ascoltare anche i rappresentanti degli armatori, dei raccomandatari e degli agenti marittimi.

Condividono la proposta del relatore i senatori VISIBELLI e PATRIARCA.

Il senatore MARIOTTI dà quindi conto di alcune osservazioni pervenute soprattutto da parte del Comitato Seagull e consegna alla Presidenza la relativa documentazione, affinchè sia divulgata fra i commissari. Propone infine la costituzione di un Comitato ristretto, nell'ambito del quale effettuare le audizioni.

La Commissione conviene su tale proposta.

Il presidente BERNARDI invita i rappresentanti dei Gruppi a designare tempestivamente i rispettivi membri.

Il seguito della discussione è rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

155ª Seduta

Presidenza del Presidente MARGHERITI

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Ghinami e Cimino.

La seduta inizia alle ore 10,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CASCIA chiede alla Presidenza della Commissione e al rappresentante del Governo, notizie sulla data in cui dovrà svolgersi il previsto dibattito sulle comunicazioni rese dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in ordine alla riforma della politica agricola comune e al piano bieticolo saccarifero. Posta la necessità di svolgere il citato dibattito nella prossima settimana, l'oratore richiama l'attenzione sull'urgenza del piano bieticolo saccarifero e sulle importanti decisioni che riguardano alcuni zuccherifici. Successivamente – rilevato che, per quanto riguarda la legge pluriennale per gli interventi in agricoltura, il Ministro ebbe ad annunciare l'intenzione di emanare un provvedimento per la proroga della legge n. 752 del 1976 – egli sottolinea la situazione d'incertezza esistente in merito e chiede che il Governo dica subito se e quando emanerà il decreto e che l'apposita Sottocommissione sul disegno di legge n. 2428 relativo alla citata legge pluriennale proceda nei suoi lavori.

Il senatore DIANA, nell'associarsi alla richiesta del senatore Cascia, evidenzia l'urgenza di un dibattito non solo sul piano bieticolo saccarifero ma anche sulla politica agricola comume. Per quanto riguarda la legge pluriennale di spesa, egli aggiunge, si tratta di dar seguito a quanto annunciato dal Governo ovvero di proseguire nell'esame del nuovo disegno di legge.

Il presidente MARGHERITI assicura che la Presidenza solleciterà il Ministro, e in tal senso rivolge invito al sottosegretario Ghinami, per un dibattito da svolgere nella prossima settimana. Per quanto riguarda la legge pluriennale di spesa egli ricorda che è già stato convocato

l'apposita Sottocommissione per l'esame del disegno di legge n. 2428, mentre spetta al Governo stabilire se e quando presentare il provvedimento di proroga.

Il sottosegretario GHINAMI dichiara che sulla richiesta della Commissione riferirà al Ministro, molto probabilmente disponibile già per la prossima settimana. In quell'occasione egli potrà anche riferire sulle iniziative in merito alla proroga della legge pluriennale.

Per quanto riguarda gli argomenti all'ordine del giorno, il presidente MARGHERITI fa presente che il sottosegretario Ghinami ha chiesto una inversione dell'ordine del giorno per consentire di avviare l'esame del disegno di legge n. 2250-B.

Seguono al riguardo brevi interventi dei senatori SARTORI (che pone l'esigenza di evitare la prassi dei continui rinvii nell'esame di disegni di legge che sono maturi per l'approvazione) e MICOLINI (che si dice pronto a svolgere la relazione sul disegno di legge per gli enologi).

IN SEDE DELIBERANTE

Micolini ed altri: Ordinamento della professione di enologo (2250-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Discussione e rinvio)

Il senatore MICOLINI riferisce sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati ai primi tre commi dell'articolo 1, in precedenza approvato dal Senato. Le modifiche, egli sottolinea, riguardano l'attribuzione del titolo di enologo agli specializzati in viticoltura ed enologia al termine di uno specifico corso successivo al diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario; la durata e le materie d'insegnamento del corso suddetto; l'attribuzione del titolo di enologo ai diplomati del corso sessennale di viticoltura ed enologia che abbiano esercitato la professione per tre anni, nonchè ai diplomati di scuola ad indirizzo agrario ed ai laureati in scienze agrarie o chimiche che abbiano svolto attività professionale in enologia per almeno otto anni.

Si pone però l'esigenza – aggiunge il relatore Micolini di valutare le modifiche proposte dalla Camera dei deputati alla luce della riforma dell'ordinamento universitario, attuata con la recente legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Tenuto conto che scopo principale della normativa è quello di garantire tecnici qualificati in un settore importante dell'economia agricola, egli ha predisposto degli emendamenti con cui riformula i tre commi dell'articolo 1 approvati dalla Camera dei deputati. Nel primo emendamento si prevede l'attribuzione del titolo di enologo a coloro che abbiano conseguito un diploma universitario di primo livello previsto dalla citata legge n. 341 nel settore vitivinicolo; nel secondo emendamento il predetto titolo viene riconosciuto anche a coloro che, in possesso del diploma di istituti tecnici agrari con ordinamento in viticoltura ed enologia, abbiano frequentato un corso biennale presso una scuola diretta a fini speciali in tecnica enologica. Nel terzo

emendamento (sostitutivo del terzo comma come formulato dalla Camera dei deputati) si prevede l'attribuzione del titolo di enologo per coloro che abbiano il diploma dell'istituto tecnico agrario con specializzazione in viticoltura ed enologia oppure la laurea nelle facoltà agrarie o chimiche ed abbiano esercitato attività professionale nel settore per almeno tre anni. L'attribuzione del titolo di enologo è riconosciuto anche a coloro che siano in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario o chimico ed abbiano esercitato per almeno otto anni nel settore dell'enologia.

Il presidente MARGHERITI nel ringraziare il senatore Micolini preannuncia l'invio degli emendamenti per il parere alla Commissione affari costituzionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Deputati Lobianco ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario (2593), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito della discussione e approvazione)

Si riprende la discussione rinviata nella seduta del 6 febbraio 1991.

Il presidente MARGHERITI comunica che la Commissione giustizia ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in titolo e rileva che, per quanto riguarda le altre commissioni consultate, essendo decorso il termine di quindici giorni, s'intende, a norma di regolamento, che non reputino di dover esprimere alcun parere.

Prende quindi la parola il senatore SARTORI che, nel sottolineare l'importanza del provvedimento approvato dall'altro ramo del Parlamento, sottolinea la necessità di dare un assetto definitivo all'ordinamento dei periti agrari, valutandone adeguatamente la capacità professionale e le competenze. Auspica quindi che il disegno di legge riceva l'approvazione anche del Senato al più presto, senza ulteriori rinvii.

Il senatore PEZZULLO pone l'accento sulle opportune modifiche ed integrazioni proposte dalla Camera dei deputati alla vigente legge n. 434 del 1968 sull'ordinamento professionale dei periti agrari, sottolineando l'importanza di inquadrare la figura di tale professionista in una moderna e aggiornata visione delle esigenze del mondo agricolo. Si dice quindi senz'altro favorevole ad una rapida approvazione del provvedimento.

Il presidente MARGHERITI, dopo aver ringraziato il relatore per la puntualità e chiarezza con cui ha illustrato il provvedimento, peraltro molto atteso dalla categoria dei periti agrari, sottolinea che l'aggiornamento della legge n. 434 del 1968 è da considerare un atto dovuto ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale a quella comunitaria e per

garantire la competitività dei periti agrari italiani sul piano europeo, così come – egli aggiunge – si sta per fare sia per gli enologi, sia per gli agrotecnici.

Si tratta di un complesso di proposte che si muove in una visione globale e nuova.

D'altra parte, prosegue il senatore Margheriti, sarebbe molto utile avere la possibilità di partire più a monte per analizzare, in una visione complessiva, i programmi di studi dei diversi livelli di istruzione e formazione dei tecnici agricoli, coinvolgendo anche le competenze di altre commissioni parlamentari, particolarmente nello svolgimento di una indagine conoscitiva sullo stato in cui si trovano e funzionano gli Istituti tecnici agrari. In proposito egli ritiene utile che si prendano opportuni contatti con la Commissione Pubblica istruzione e con lo stesso Ministro dell'agricoltura per programmare iniziative nella direzione suddetta.

Ritornando sul merito del provvedimento, il Presidente Margheriti rileva come le modifiche alla legge n. 434 del 1968 consentano un migliore espletamento della professione di perito agrario, le cui competenze toccano anche la piccola e media impresa.

Dopo avere quindi ricordato i più qualificanti aspetti che emergono dalla riformulazione dell'articolo 2 e dopo essersi in particolare soffermato sulle attività di direzione e amministrazione di parchi e sulla progettazione e direzione di giardini e di piani aziendali e interaziendali, il presidente Margheriti si avvia alla conclusione ribadendo che si tratta di compiti che non entrano in contrasto con quelli delle altre categorie dei tecnici agricoli e possono portare giovamento alla soluzione dei problemi che emergono dal mondo agricolo. I senatori del Gruppo comunista-PDS valutano positivamente il lavoro svolto dalla Camera dei deputati sul quale non presenteranno emendamenti.

Il senatore DIANA rileva che la Commissione ha all'ordine del giorno, oltre al disegno di legge sui periti agrari, anche due disegni di legge concernenti gli enologi e gli agrotecnici. Al riguardo egli fa notare che alcune disposizioni previste nel disegno di legge sui periti agrari corrispondono a quelle inserite nel provvedimento sugli agrotecnici.

Occorrerebbe pertanto evitare fra le diverse categorie accavallamenti che potrebbero far nascere motivi di disputa.

Il senatore SARTORI, premesso che è comprensibile che vi siano alcune situazioni normative analoghe trattandosi di professioni affini, ribadisce la necessità di approvare il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, che consente di adeguare una disciplina che risale al 1968.

Il sottosegretario CIMINO, premesso che sul testo in esame il Governo non ha alcuna riserva, rileva che le modifiche alla disciplina della professione di perito agrario sono rese necessarie per un adeguamento alle moderne esigenze dell'economia agricola.

Ritiene nel contempo che sia opportuno valutare le osservazioni del senatore Diana e del presidente Margheriti per una considerazione complessiva della situazione dei tecnici agricoli in Italia, che non è stata mai oggetto di adeguata attenzione.

Conclude chiedendo a nome del Governo l'approvazione del disegno di legge in titolo, confermando l'esigenza di definire successivamente la complessa tematica relativa ai vari ordini professionali del comparto.

La Commissione quindi approva, nel testo della Camera dei deputati e con singole votazioni, i quindici articoli di cui si compone il disegno di legge.

Seguono interventi, per dichiarazione di voto favorevole, del sematore MICOLINI e del presidente MARGHERITI e quindi la Commissione approva il disegno di legge nel suo complesso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore MICOLINI chiede notizie sull'esito della richiesta di trasferimento alla sede deliberante del disegno di legge n. 771 riguardante il riordino dei laboratori di analisi.

Il presidente MARGHERITI fa presente che gli risulta essere stato trasmesso solo in questi giorni il necessario consenso del Governo sul predetto trasferimento di sede.

La seduta termina alle ore 11,30.

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 13 febbraio 1991

268ª Seduta

Presidenza del Presidente CASSOLA

Intervengono il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli e i sottosegretari di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Castagnetti e Fornasari.

La seduta inizia alle ore 10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore GIANOTTI, in riferimento al tentativo della Pirelli s.p.a. di acquisire maggiori quote della società Continental, avverte la necessità di approfondire i problemi connessi al tema della competitività: al riguardo – egli precisa – occorrerebbe chiarire ulteriormente l'esatto ambito di applicazione della normativa comunitaria in materia di concorrenza e, in particolare, di abuso delle posizioni dominanti.

Sulla questione si apre un dibattito nel corso del quale intervengono ripetutamente i senatori ALIVERTI, GIANOTTI e il presidente CASSOLA: successivamente la Commissione unanime conviene di integrare il programma dell'indagine conoscitiva sulla competitività tecnologica della industria italiana, con una audizione dei componenti l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita ai sensi dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

IN SEDE DELIBERANTE

Modifica alle disposizioni del testo unico sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni (2430) (Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende la discussione del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 7 febbraio. Il relatore VETTORI illustra due emendamenti all'articolo 2 che accolgono le indicazioni formulate nel parere espresso dalla Giunta per gli affari delle Comunità europee: con il primo si richiamano esplicitamente gli articoli 10 e 11 della direttiva 71/316/CEE e con il secondo si precisa che la determinazione dei controlli sugli strumenti prodotti dai paesi CEE, non armonizzati dalle normative comunitarie, sia effettuata in base al criterio di reciprocità delle disposizioni vigenti negli altri Stati.

Il sottosegretario CASTAGNETTI si riserva di verificare meglio il contenuto delle modifiche proposte dal relatore.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186) (Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta dell'11 luglio 1990.

Il senatore CARDINALE, a nome del Gruppo comunista-PDS preannuncia la presentazione di un disegno di legge sulla disciplina del turismo; ribadisce comunque l'opportunità che il Governo intraprenda in materia una propria iniziativa legislativa.

Il ministro TOGNOLI ricorda alla Commissione di aver già predisposto uno schema di disegno di legge che nel Governo ha incontrato difficoltà di ordine procedurale; il Ministro del tesoro, inoltre, ha manifestato la propria contrarietà all'iniziativa in questione per meglio garantire il rispetto delle priorità di spesa definite dal Consiglio dei ministri.

Il relatore Elio FONTANA osserva che il chiarimento fornito dal Ministro consente alla Commissione di procedere in sede ristretta all'esame del disegno di legge in titolo e degli altri che saranno eventualmente presentati in materia. È infatti necessario ridefinire la vigente legislazione sul turismo, specie in considerazione dell'attuale situazione critica in cui versa il settore: occorre individuare esattamente il ruolo del competente dicastero e adeguare la normativa, con particolare riferimento a taluni aspetti innovativi, come il franchising alberghiero, le catene ricettive e la multiproprietà. Quanto ai finanziamenti pubblici, è opportuno esercitare un'adeguata pressione politica sui Ministri del tesoro e del bilancio perchè si possa ottenere un efficace intervento dello Stato a sostegno di un settore economico unanimemente ritenuto strategico.

Il ministro TOGNOLI condivide la proposta di proseguire, in sede ristretta, l'esame del disegno di legge in titolo e rinnova la disponibilità del Governo a contribuire alla elaborazione di un testo che tenga conto delle diverse esigenze.

Il senatore FOSCHI si associa alla proposta del relatore e trova ingiustificate le resistenze opposte in seno al Governo.

Il senatore GIANOTTI ribadisce l'intenzione della propria parte politica di presentare, entro la settimana, un disegno di legge in materia.

Il presidente CASSOLA, constatato che sussistono le condizioni sostanziali per procedere alla costituzione di un apposito comitato ristretto, invita i Gruppi a designare i rispettivi rappresentanti.

Conviene unanime la Commissione.

Il senatore GIANOTTI, quindi, domanda al Ministro la valutazione del Governo in ordine alla crisi degli operatori turistici e alle prospettive future del settore, con particolare riferimento all'attuale congiuntura dei rapporti internazionali.

Il ministro TOGNOLI osserva che le indicazioni più critiche provengono dalle agenzie turistiche, maggiormente interessate ai flussi verso l'estero, mentre per gli altri operatori non si riscontrano particolari condizioni recessive. Tuttavia va rilevato che il probabile minor flusso verso i paesi mediterranei dell'area mediorientale potrà recare un certo vantaggio per gli operatori italiani: in tal caso potrebbero avvantaggiarsi le stesse agenzie, con opportuni interventi di riconversione. Va inoltre considerato il peculiare assetto aziendale e finanziario delle imprese in questione, il più delle volte molto piccole e particolarmente esposte, anche per limiti soggettivi, alle congiunture sfavorevoli.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Cassola e Aliverti: Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca (2634)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta pomeridiana del 6 febbraio.

Il presidente CASSOLA rammenta che nella precedente seduta era stato sollecitato un chiarimento del Governo in ordine al disegno di legge in titolo.

Il sottosegretario FORNASARI motiva il contrario avviso del Governo al trasferimento del disegno di legge alla sede deliberante: occorre infatti approfondire preventivamente i molteplici e problematici aspetti del testo. Ribadisce, infine, che va prioritariamente reso operativo l'accantonamento disposto con la legge finanziaria in materia di ricerca sui reattori nucleari a sicurezza intrinseca.

Il presidente CASSOLA rileva che si rende necessario un esplicito chiarimento delle posizioni politiche in materia di energia nucleare: non è infatti accettabile che l'obiettivo di rilanciare l'uso tradizionale dell'energia nucleare sia dissimulato dagli interventi in materia di ricerca per una nuova generazione di reattori, radicalmente diversi da quelli esistenti o in fase di attuazione.

Il senatore GIANOTTI, quindi, ribadisce che occorre un definitivo chiarimento da parte del Governo.

Il presidente CASSOLA, infine, propone di acquisire elementi informativi da parte dell'ENEA, dell'ENEL, del CNR e dell'INFN, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente CASSOLA avverte che la seduta pomeridiana della Commissione, già convocata per le ore 16, non avrà luogo.

La seduta termina alle ore 11,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

138^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Giugni

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri)

Il relatore, senatore SARTORI, nell'illustrare il curriculum vitae dell'ing. Paolo Fornaciari, ne ricorda le doti di professionalità che lo rendono particolarmente idoneo all'assunzione dell'incarico; invita pertanto la Commissione ad esprimere un parere favorevole.

Il senatore ANTONIAZZI dichiara che il Gruppo comunista-PDS esprimerà parere favorevole sulla nomina dell'ing. Fornaciari in quanto la designazione è frutto di un accordo tra le associazioni dei dirigenti e non della spartizione tra i partiti politici.

Il senatore FLORINO annuncia il voto favorevole della sua parte politica.

Il senatore PERRICONE sottolineando le particolari doti culturali e tecniche dell'ing. Fornaciari, annuncia il voto favorevole del Gruppo repubblicano.

Il senatore ANGELONI e il senatore GIUGNI annunciano il voto favorevole rispettivamente del Gruppo della democrazia cristiana e del Gruppo socialista.

Viene quindi messa ai voti, a scrutinio segreto, la proposta di parere favorevole che risulta accolta con 13 voti favorevoli.

Partecipano alla votazione i senatori ANGELONI, ANTONIAZZI, CHIESURA, EMO CAPODILISTA, FERRAGUTI, FLORINO, GIUGNI, IANNONE, LAMA, PERRICONE, SARTORI, TANI e VECCHI.

SULL'ORDINE DEI LAVORI

Il senatore FLORINO, intervenendo sull'ordine dei lavori della Commissione, rileva che i numerosi incidenti avvenuti di recente nei cantieri di lavoro rendono necessario un esame sollecito, da parte della Commissione, dei disegni di legge ad essa assegnati e presentati sulla scorta delle risultanze della Commissione di inchiesta sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, presieduta dal senatore Lama; dichiara peraltro di condividere le affermazioni rilasciate dallo stesso senatore Lama in alcune interviste.

Il senatore LAMA sottolinea che anche il Presidente del Senato si è mosso in questa direzione e ritiene che il Parlamento debba svolgere una funzione risolutiva affinchè almeno una parte degli incidenti nei luoghi di lavoro possa essere evitata con una normativa più attenta e garantista.

Il presidente GIUGNI informa che il presidente Spadolini ha, effettivamente, inviato alla Commissione una lettera con la quale esprime l'auspicio che la Commissione lavoro possa presto approvare i disegni di legge in materia di sicurezza ad essa assegnati. Invita pertanto i relatori di questi disegni di legge a dar conto del loro *iter*.

Il senatore ANGELONI, ricordando di aver sollecitato ilconflitto di competenza per chiedere l'assegnazione del disegno di legge n. 2159, assegnato alla 10^a Commissione permanente, sottolinea che il disegno di legge del quale lui è relatore, ovvero il testo unico sulle norme relative alla sicurezza sul lavoro, è assai complesso e tuttavia si adopererà per poterlo illustrare in tempi brevi.

I senatori ANTONIAZZI e TOTH, componenti del comitato ristretto per l'esame del disegno di legge n. 2153, concordano sulla necessità di terminare l'istruttoria condotta dal Comitato ristretto per poi riferire alla Commissione su un testo definitivo. Per quanto riguarda invece il disegno di legge relativo al testo unico sulle norme in materia di sicurezza sul lavoro, il senatore Toth ritiene che l'esame potrebbe essere iniziato senza attendere l'eventuale presentazione di un disegno di legge governativo.

Il presidente GIUGNI dà infine lettura di una risposta inviata dal Presidente del Senato relativamente alle motivazioni (addotte precedentemente per iscritto dallo stesso presidente Giugni) che hanno portato la Commissione a non terminare nei tempi previsti dal Regolamento l'esame di due provvedimenti. Il presidente Spadolini, nella missiva inviata, dà ampiamente atto dell'assoluta correttezza dello svolgimento

dei lavori parlamentari presso la Commissione lavoro e previdenza sociale.

Il presidente Giugni informa infine di essere stato nominato, su proposta del Ministro degli affari esteri, presidente di un Comitato *ad hoc* del Consiglio d'Europa che ha il compito di valutare l'opportunità di una revisione della Carta Sociale Europea.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638)

(Esame e rinvio)

Il relatore, senatore EMO CAPODILISTA, illustrando il provvedimento in titolo, ricorda che si tratta della tredicesima reiterazione del decreto riguardante i lavoratori delle imprese GEPI.

Il testo dell'articolo 1 del decreto disciplina i trattamenti di disoccupazione e, come previsto nel precedente decreto-legge n. 259 del 1990, conferisce carattere di permanenza alle disposizioni in materia di disoccupazione ordinaria contenute nel decreto-legge n. 86 del 1988, convertito con modificazioni dalla legge n. 160 del 1988. In materia di trattamento speciale di disoccupazione, inoltre, conferma la copertura figurativa ai fini pensionistici dei periodi nei quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione ai sensi della legge 8 agosto 1972, n. 464, a favore dei lavoratori che abbiano l'età minima di 48 anni, se donne, e 53 anni, se uomini. Il relatore sottolinea che le proposte di modifica all'articolo 1 presentate al precedente decreto non sono state recepite nel nuovo testo del Governo.

L'articolo 2 disciplina la proroga del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori della GEPI, per quelli di cui al decreto 10 giugno 1977, n. 291, convertito dalla legge n. 501 del 1977, e per i lavoratori dell'INSAR nei confronti dei quali i trattamenti erano venuti a scadenza il 31 dicembre 1989. La norma in esame è rimasta sostenzialmente identica a quella del precedente decreto e solo in parte sono state accolte le modifiche proposte in quella occasione dalla Commissione.

L'articolo 3 contiene norme di interpretazione autentica. Nei commi 1 e 2 si chiarisce l'interpretazione di norme relative all'attività del CIPI, mentre nel comma 3 si concede la possibilità ai dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite, e poi assogettate alla procedura di amministrazione straordinaria, di fruire del trattamento di cassa integrazione nonchè regolare la riammissione in termini per il diritto in materia di trattamento di disoccupazione.

L'articolo 4 contiene disposizioni diverse. Il comma 1 introduce una modifica del periodo massimo per la corresponsione del trattamento di cassa integrazione ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, aumentando tale termine fino a 36 mesi e limitandolo, in ogni caso, al 30 aprile 1991. I commi successivi – e innovativi rispetto al precedente decreto – regolano un intervento finanziario finalizzato a consentire alla GEPI attività di reimpiego di mille unità lavorative nell'ambito di iniziative da assumere nel territorio della Regione siciliana.

L'articolo 5 contiene norme in materia di pensionamento anticipato: il regime è stato differito al 30 aprile 1991, consentendo che della normativa possano beneficiare i lavoratori che hanno conseguito i requisiti di età e di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 1989, ferma restando la partecipazione dei datori di lavoro agli oneri conseguenti al prepensionamento.

L'articolo 6 detta norme in materia di occupazione concedeno, al comma 1, la possibilità di assumere personale con contratti di formazione e lavoro anche alle imprese beneficiarie di contributi erogati dallo Stato, che abbiano operato nel settore della riparazione e costruzione di strutture produttive danneggiate da eventi sismici.

La norma contenuta nell'articolo 7 disciplina il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione al fine di consentire al Ministero del lavoro un' opera più incisiva nel settore della politica occupazionale, soprattutto nelle aree del Mezzogiorno.

Nella stessa ottica si muove anche l'articolo 8, volto a concedere finanziamenti alle cooperative operanti nelle aree delle città di Napoli e di Palermo.

L'articolo 9, concernente norme in materia di contratti di formazione e lavoro, integra le disposizioni recate in materia dalla legge n. 407 del 1990 e rappresenta un'innovazione rispetto al precedente decreto.

Con l'articolo 10, relativo a norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro, si disciplina infine l'organizzazione di alcuni servizi e uffici del Ministero del lavoro per garantirne un'azione efficace, tenuto conto delle recenti innovazioni normative in materia di osservatorio del lavoro.

Il relatore ricorda infine che sull'articolo 11 l'Assemblea del Senato si è pronunziata, ai sensi dell'articolo 78, comma 4, del Regolamento, per la non sussistenza dei presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma della Costituzione.

Il presidente GIUGNI rinvia quindi il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 11,50.

139^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente GIUGNI indi del Vice Presidente VECCHI

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Bissi.

La seduta inizia alle ore 16,35.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana.

Il presidente GIUGNI dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore ANGELONI, ringraziando il senatore Emo Capodilista per l'ampia e articolata relazione, sottolinea che il decreto-legge n. 29 contiene, rispetto al testo precedente, molte conferme, alcune novità e molte lacune. Queste ultime risultano quasi tutte relative al mancato accoglimento delle proposte di modifica avanzate nella precedente discussione dalla Commissione.

Una rapida approvazione del provvedimento potrebbe concludere un capitolo poco esaltante dell'attività parlamentare, anche se alcune modifiche al testo presentato dal Governo si rendono necessarie soprattutto per estendere la proroga della disciplina relativa al trattamento di cassa integrazione fino al 30 giugno 1991, data necessaria perchè il Parlamento abbia il tempo di approvare la riforma organica del mercato del lavoro attualmente in discussione presso la Camera dei deputati. Ritiene inoltre necessaria qualche modifica alla norma sui contratti di formazione e lavoro, soprattutto in relazione all'elevazione dei limiti di età entro i quali tali contratti possono essere stipulati.

Il senatore VECCHI sottolinea che i problemi che si intende risolvere con il provvedimento in esame potrebbero essere più proficuamente affrontati con l'approvazione del disegno di legge sul mercato del lavoro all'esame della Camera dei deputati e con una riforma complessiva della GEPI. A tal proposito ha notizia di un disegno di legge predisposto dal Ministero dell'industria, volto ad impegnare la GEPI su progetti di area per il reimpiego di lavoratori nelle aree del Mezzogiorno nel quadro di una riforma complessiva delle Partecipazioni Statali.

Quanto al merito del provvedimento in esame, lamenta che, ancora una volta, il testo reiterato dal Governo non tenga conto delle modifiche apportate ai testi precedenti dal Parlamento e dichiara di condividere le osservazioni del senatore Angeloni in merito allo spostamento delle date per la concessione del trattamento di cassa integrazione fino al 30 giugno 1991 e alla necessità di elevare da 29 a 32 anni il limite di età entro il quale possono essere stipulati i contratti di formazione e lavoro, la cui riforma è iniziata con la legge n. 407 del 1990. La sua parte politica ritiene infine che gli interventi di reimpiego di unità produttive che la GEPI dovrebbe operare nella regione Sicilia dovrebbero essere estesi a tutta l'area meridionale che soffre degli stessi problemi. Altri emendamenti saranno comunque presentati anche in merito a problemi sottolineati più volte in precedenza.

Il senatore PERRICONE, rilevando che nel nuovo testo del decreto non sono state recepite le modifiche apportate ai precedenti testi del decreto dal Parlamento, sottolinea la necessità di presentare emendamenti soprattutto in relazione alle date di scadenza di alcuni benefici.

Il presidente VECCHI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore EMO CAPODILISTA, intervenendo in sede di replica, sottolinea che si riserva di valutare attentamente gli emendamenti da più parti annunciati perchè, se numerosi o particolarmente onerosi, potrebbero provocare il rischio di un'ulteriore reiterazione del provvedimento: tale eventualità a suo avviso deve essere attentamente vagliata e, se possibile, evitata.

Il sottosegretario BISSI si riserva di intervenire in modo più approfondito dopo la presentazione degli emendamenti; sottolinea tuttavia che la scelta del Governo di prorogare i benefici della cassa integrazione soltanto al 30 aprile 1991 – anzichè al 30 giugno 1991, come chiesto dalla Commissione – aveva soltanto funzione di stimolo al Parlamento per una celere approvazione del disegno di legge di riforma del mercato del lavoro.

Il presidente VECCHI propone che sia fissato un termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 10 di domani. La Commissione concorda. Il seguito dell'esame del provvedimento è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,50.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Mercoledì 13 febbraio 1991 157^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente Zito

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,45.

IN SEDE REFERENTE

- Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)
- Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)
- Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)
- Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 379 attinente al disegno di legge n. 2375

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, nel testo del relatore, sospeso nella seduta pomeridiana del 7 febbraio.

Il presidente-relatore ZITO ricorda che era stato accantonato l'esame dell'articolo 11 del testo del relatore, concernente il personale dipendente del servizio sanitario nazionale. In proposito fa presente che l'ufficio di presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei gruppi politici ha incontrato i rappresentanti delle confederazioni sindacali CGIL, CISL e UIL i quali hanno rappresentato l'esigenza di

stralciare tale articolo dal testo sul riordino del servizio sanitario nazionale, dal momento che è stata già avviata la trattativa tra organizzazioni sindacali e Governo in materia di pubblico impiego e conseguentemente l'approvazione dell'articolo in questione ne avrebbe potuto pregiudicare l'ulteriore corso. Il presidente-relatore Zito comunica di aver fatto presente nella stessa sede l'estrema urgenza di approvare il provvedimento di riforma, già inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per il 26 febbraio e rispetto al quale i rappresentanti di tutti i gruppi politici hanno manifestato unanimamente la volontà di concludere l'esame entro la settimana in corso, affinchè successivamente siano presi contatti con la Camera dei deputati in vista di possibili intese onde evitare eventuali rinvii dell'esame tra i due rami del Parlamento. Ed anche in relazione a tali possibili intese il presidente-relatore Zito ha dichiarato ai rappresentanti sindacali di ritenere non percorribile la strada dello stralcio dell'articolo 11, su cui peraltro il senatore Berlinguer si esprimeva favorevolemente, facendo comunque presente che la proposta dello stralcio avrebbe potuto essere presa in considerazione dalla Commissione, ove a formularla fosse stato il Governo, in quanto direttamente impegnato nella trattativa con i sindacati. Pertanto il presidente-relatore Zito chiede al ministro De Lorenzo di precisare la posizione del Governo nel suo complesso sulla questione dello stralcio.

Il ministro DE LORENZO, nel far presente come il Governo sia seriamente impegnato in una trattativa con le organizzazioni sindacali in materia di pubblico impiego da concludere in tempi brevi, afferma comunque la necessità di approvare l'articolo 11, avendo sull'anzidetta necessità acquisito il parere favorevole del ministro Gaspari e del vice-presidente del Consiglio Martelli che rappresentano il Governo nella trattativa con i sindacati. L'eventuale stralcio, a suo avviso, impedirebbe di definire nel provvedimento di riforma aspetti essenziali della stessa, come quelli relativi alla nuova organizzazione del lavoro nel settore sanitario, in particolare le funzioni ed i compiti del personale medico. Il ministro De Lorenzo precisa, tuttavia, che insistere sull'inserimento dell'articolo 11 nel testo di riforma non significa che il Governo intenda bloccare la trattativa con i sindacati su tale materia; anzi, una volta definita complessivamente la materia del pubblico impiego, avendo approvato l'articolo 11, sarà più agevole per il settore sanitario adeguarsi in tempi brevi alla nuova disciplina.

Il senatore IMBRÌACO osserva che, anche sulla base di quanto richiesto dalle organizzazioni sindacali, è necessario acquisire in merito l'avviso del Ministro della funzione pubblica, anche per verificare in che misura le disposizioni dell'articolo 11 contrastino con l'impostazione che si intende seguire nelle anzidette trattative. Bisogna comunque, evitare, a suo avviso, che l'anticipazione di norme, contenute nell'articolo 11, contrasti con le scelte future e blocchi il processo che si vuole mettere in atto nel pubblico impiego.

Il presidente-relatore ZITO precisa che le dichiarazioni del Ministro De Lorenzo esprimono l'orientamento complessivo del Governo. Il senatore IMBRÌACO insiste nel proporre l'audizione del Ministro della funzione pubblica in Commissione. Chiede inoltre che la Commissione proponga all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni dei disegni di legge in titolo corrispondenti a quelle dell'articolo 11 del testo del relatore.

Il senatore DIONISI sottolinea che nel corso dell'incontro con le organizzazioni sindacali il presidente Zito si era impegnato a invitare il Ministro della funzione pubblica Gaspari a riferire presso la Commissione in ordine alle intenzioni del Governo sulla regolamentazione dello stato giuridico del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Il senatore MELOTTO ritiene che, dopo le dichiarazioni testè rese dal Ministro De Lorenzo, sia inutile richiedere l'effettuazione di ulteriori comunicazioni in materia da parte di altri membri del Governo. Inoltre, l'articolo 11 in questione, approfonditamente esaminato presso la Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera in sede di parere espresso alla Commissione di merito, consente di far uscire il comparto sanitario dalla legge quadro sul pubblico impiego, e, per il personale delle qualifiche apicali, prevede di fatto la privatizzazione del rapporto di lavoro. Sottolinea poi che, in caso di completa privatizzazione del rapporto di lavoro del personale, si porrebbero gravi problemi con riferimento alla normativa previdenziale da applicare ai dipendenti del settore. Per tali motivi il gruppo della Democrazia cristiana è contrario ad entrambe le proposte avanzate dal senatore Imbriaco.

Il presidente-relatore ZITO fa presente che ove la Commissione accogliesse la proposta di stralcio dell'articolo 11, questa dovrebbe essere sottoposta all'Assemblea che deciderebbe in merito. Quanto poi all'accoglimento della richiesta di audizione del Ministro della funzione pubblica esso comporterebbe una sospensione dell'esame del testo.

La richiesta di audizione del Ministro della funzione pubblica e quella di stralcio dell'articolo 11 del testo, avanzate dal senatore Imbriaco, vengono successivamente respinte dalla Commissione con separate votazioni. Si passa pertanto, all'esame degli emendamenti proposti all'articolo 11 del testo del relatore, riguardante il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Il senatore IMBRÌACO ribadisce che l'approvazione dell'articolo 11 nel testo all'esame vanificherebbe gli sforzi delle organizzazioni sindacali confederali, tendenti a modernizzare il rapporto di lavoro del complesso dei dipendenti pubblici. In relazione a tale sua posizione sull'articolo 11, rinuncia ad illustrare gli emendamenti da lui stesso presentati e da altri senatori del gruppo comunista-PDS, che tuttavia non sono ritirati. Il primo di essi è sostitutivo dell'intero articolo, e prevede che il rapporto di lavoro del personale sia disciplinato da un contratto collettivo nazionale di lavoro da stipularsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori del settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale e una rappresentanza unitaria delle regioni e delle USL

designata dalla Conferenza permanente tra Stato e Regioni. L'emendamento prevede altresì una disciplina delle incompatibilità, comprensiva anche di presunzioni assolute di conflitto di interessi. Il secondo emendamento è soppressivo del comma 2 concernente la cessazione di efficacia delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il terzo emendamento è sostitutivo di una parte del comma 3 riguardante le incompatibilità; il quarto emendamento è soppressivo del comma 4 riguardante la delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi regolanti il rapporto di lavoro del personale, con la fissazione dei relativi criteri. Il quinto emendamento è sostitutivo del predetto comma 4 e concerne l'individuazione di criteri diversi per l'emanazione dei decreti legislativi. Il sesto emendamento sempre al comma 4, prevede che possano accedere al concorso pubblico per la dirigenza anche coloro i quali abbiano svolto presso strutture pubbliche o private attività di servizio con funzioni direttive risultanti da atti deliberativi formalmente assunti e resi esecutivi. Il settimo emendamento è sostitutivo del comma 5 e riguarda la contrattazione decentrata. L'ottavo emendamento è soppressivo di alcune parti del comma 5, mentre il nono emendamento è sostitutivo di alcune parti dello stesso comma.

Il senatore MELOTTO illustra nove emendamenti. Il primo, al comma 2 prevede che siano fatte salve anche le norme di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. Il secondo emendamento è sostitutivo del comma 3 riguardante le incompatibilità. Il terzo emendamento consiste in una correzione formale al testo del comma 4. Il quarto emendamento, al comma 4, lettera e), riformula le disposizioni concernenti la dirigenza. Il quinto emendamento, sempre al comma 4, riguarda le attività di formazione e tirocinio dei medici. Il sesto emendamento, ancora al comma 4, concerne la disciplina transitoria delle incompatibilità. Il settimo emendamento al comma 5, stabilisce che la delegazione pubblica nelle trattive del rinnovo del contratto collettivo del personale comprenda due presidenti e tre direttori generali di aziende di servizi sanitari od ospedaliere, anzichè 5 direttori generali. L'ottavo emendamento è sostitutivo del comma 7 riguardante la disciplina transitoria dei concorsi. Il nono emendamento consiste nell'aggiunta di un comma riguardante la natura degli avvisi pubblici previsti nell'articolo.

Il ministro DE LORENZO presenta quattro emendamenti. Il primo tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 3, prevede la possibilità di assunzione, in casi particolari e con contratto individuale a termine, di personale in possesso di particolari specializzazioni. Il secondo emendamento, al comma 4, consiste in una correzione correlata al primo emendamento. Il terzo emendamento, al comma 5, prevede una diversa formazione della delegazione pubblica incaricata di trattare il rinnovo del contratto del personale. Il quarto emendamento riguarda l'aggiunta di un comma dopo il comma 9, e prevede che i provvedimenti di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341 riguardanti attività professionali attinenti al settore sanitario siano adottati di concerto con il Ministro della sanità. Ritira un emendamento

tendente ad agevolare la mobilità interregionale ed infraregionale del personale. Ritira poi altri due emendamenti presentati rispettivamente al comma 7 con riferimento alla conservazione di validità delle assunzioni ad assistente medico e al comma 9 con riguardo alla modifica dei ruoli nominativi regionali. Ritira altresì un terzo emendamento tendente ad aggiungere un comma dopo il comma 9 riguardante il punteggio da attribuire, nelle selezioni per titoli di cui all'articolo 4 della legge 5 giugno 1990, n. 135, ai titoli specifici riguardanti le attività svolte nel settore delle infezioni da HIV. Si ripromette di ripresentare tale ultimo emendamento, nonchè quello al comma 7 e all'articolo concernente le norme transitorie.

Il senatore AZZARETTI fa proprio un emendamento del senatore Golfari al comma 4, che successivamente illustra; esso riguarda la possibilità di regolare la mobilità del personale anche all'esterno delle strutture. Illustra poi altri quattro emendamenti. Il primo al comma 4, prevede che il direttore sanitario possa trasferire con atto motivato in altro servizio o presidio il personale occorrente per soddisfare le esigenze funzionali di diagnosi e cura. Il secondo emendamento parimenti al comma 4, prevede la possibilità per il direttore sanitario di disporre l'assunzione di personale straordinario al fine di fronteggiare particolari, inderogabili e temporanee esigenze assistenziali. Il terzo emendamento, al comma 5, prevede che in sede di contrattazione decentrata si disciplini anche l'utilizzazione delle strutture dei servizi diagnostici e dei complessi operatori. Il quarto emendamento, al comma 7, prevede che per i posti delle qualifiche apicali i vuoti di organico dovranno essere ricoperti in base alle disposizioni contenute nella presente legge. Ritira poi un altro emendamento da lui presentato tendente a riformulare le disposizioni concernenti la dirigenza. Presenta anche un sub-emendamento al secondo emendamento del senatore Melotto, tendente a precisare che le prestazioni erogate nell'esercizio di attività libero-professionale siano retribuite in base alle tariffe professionali depurate dai costi di materiale ed attrezzature fornite dall'azienda.

Il senatore SIRTORI illustra un emendamento al comma 9 soppressivo del mantenimento in vigore dei provvedimenti previsti nell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270 ove essi siano stati oggetto di autotutela.

Il senatore SIGNORELLI illustra due emendamenti. Il primo, al comma 4, riguarda l'individuazione di un area di contrattazione medica specifica, nell'ambito della dirigenza. Il secondo emendamento, sempre al comma 4, concerne una diversa articolazione, su tre livelli, della dirigenza stessa.

Il senatore PERINA illustra tre emendamenti al comma 4; i primi due tendono ad equiparare la posizione dei dirigenti medici a quella dei dirigenti appartenenti alle altre categorie professionali sanitarie. Il terzo emendamento prevede che nelle commissioni che esprimono il parere per l'attribuzione delle funzioni di direzione di unità ai dirigenti sia

prevista la presenza di un professionista dipendente dal Servizio sanitario nazionale.

Il senatore ALBERTI illustra due emendamenti al comma 4 tendenti a correlare la configurazione delle funzioni dirigenziali con l'introduzione dei dipartimenti.

Il senatore CONDORELLI illustra un sub-emendamento all'emendamento del senatore Melotto al comma 4, lettera e). Esso tende a prevedere che nelle commissioni che esprimono parere per l'attribuzione delle funzioni di direzione di unità ai dirigenti sia prevista anche la presenza di un primario ospedaliero e di un professore universitario ordinario aventi competenze omogenee con il posto da ricoprire.

Il senatore MELOTTO si esprime in senso negativo sull'emendamento del senatore Azzaretti tendente a consentire l'assunzione di personale straordinario. Rileva che per assicurare la continuità delle funzioni assistenziali sarebbe sufficiente stabilire che tutte le USL debbano sempre avere graduatorie concorsuali aperte e disponibili per la copertura di posti riferiti a tali funzioni.

Vengono dichiarati decaduti per assenza dei proponenti un emendamento del senatore MANCIA al comma 5 ed un emendamento del senatore GOLFARI al comma 6.

Il presidente-relatore ZITO si dichiara contrario a tutti gli emendamenti presentati dal senatore Imbriaco, dal senatore Signorelli e dal senatore Alberti. Si rimette alla Commissione per quanto riguarda l'emendamento del senatore Golfari successivamente fatto proprio dal senatore Azzaretti, ed il primo emendamento presentato dallo stesso senatore Azzaretti, mentre con riferimento al secondo emendamento del senatore Azzaretti rileva che esso implica spese e va pertanto inviato per il parere alla Commissione bilancio. Si rimette anche alla Commissione per quanto riguarda il terzo emendamento del senatore Azzaretti, mentre per quanto riguarda il quarto emendamento dello stesso senatore Azzaretti si dichiara contrario, così come si dichiara contrario all'emendamento del senatore Sirtori. Si dichiara favorevole agli emendamenti del senatore Melotto, ma con riferimento al quarto di essi, chiede che esso venga modificato. Si dichiara favorevole al sub-emendamento del senatore Condorelli. Chiede al senatore Perina di ritirare i propri emendamenti, in quanto essi restano sostanzialmente assorbiti dall'emendamento presentato dal senatore Melotto, al comma 4, lettera e). Si dichiara, infine, favorevole agli emendamenti presentati dal Governo.

Il ministro DE LORENZO chiede al senatore Melotto di modificare il quarto emendamento da lui presentato; si dichiara contrario al terzo emendamento del senatore Azzaretti, e si rimette alla Commissione per il sub-emendamento del senatore Condorelli, dichiarandosi comunque favorevole alla previsione di un professore universitario ordinario come componente della Commissione di cui al comma 4, lettera e)

dell'articolo in questione. Con riferimento ai restanti emendamenti si pronuncia in senso analogo al presidente-relatore Zito.

Il senatore AZZARETTI ritira il secondo emendamento da lui presentato.

Il senatore MELOTTO modifica il quarto emendamento da lui presentato secondo le indicazioni del Presidente-relatore.

Il senatore PERINA ritira gli emendamenti da lui presentati.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 6 FEBBRAIO

In relazione alle osservazioni del senatore Ventre sul resoconto della seduta della Commissione del 5 febbraio intervengono il presidente Zito, con comunicazioni al riguardo, i senatori Condorelli, Imbriaco ed Alberti ed il ministro De Lorenzo.

La seduta termina alle ore 12,45.

158^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente ZITO

Intervengono il ministro della sanità De Lorenzo ed il sottosegretario di Stato per lo stesso dicastero Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 16,30.

IN SEDE REFERENTE

- Bompiani ed altri: Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233)
- Melotto ed altri: Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020)
- Filetti ed altri: Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679)
- Tedesco Tatò ed altri: Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879)

Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri), approvato dalla Camera dei deputati

Petizione n. 379 attinente al disegno di legge n. 2375

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame dei provvedimenti in titolo, nel testo del relatore, sospeso nella seduta antimeridiana.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 11, e già illustrati nella seduta antimeridiana.

Contrari il relatore ed il Ministro vengono respinti i primi due emendamenti presentati dal senatore Imbriaco e da altri senatori del Gruppo comunista-PDS.

Favorevoli il relatore ed il Ministro viene accolto il primo emendamento presentato dal senatore Melotto.

Si passa votazione del sub-emendamento del senatore Azzaretti al secondo emendamento del senatore Melotto, relativo alle incompatibilità.

Il senatore AZZARETTI raccomanda l'approvazione di questo sub-emendamento evidenziando la necessità di agevolare lo svolgimento di attività libero-professionale all'interno degli ospedali pubblici da parte dei medici da essi dipendenti.

Il senatore MELOTTO, nel dichiararsi contrario, fa notare che attualmente gli assistiti che si rivolgano a case di cura non convenzionate vengono rimborsati sulla base di tariffe predisposte dalle USL.

Il ministro DE LORENZO, nel dichiararsi a sua volta contrario al sub-emendamento, rileva la necessità di chiarire chi sopporterà gli oneri connessi al pagamento di tariffe libero-professionali. Sottolinea poi che il provvedimento punta alla fissazione di un'assoluta incompatibilità tra attività svolta in strutture convenzionate e rapporto di dipendenza con il Servizio sanitario nazionale.

Il presidente-relatore ZITO chiede al senatore Azzaretti di ritirare il suo sub-emendamento.

Il senatore AZZARETTI accoglie tale invito e ritira il subemendamento da lui presentato, riservandosi di ripresentare la sua proposta di modifica in Assemblea.

Favorevoli il relatore ed il Ministro, e con il voto favorevole anche dei Gruppi comunista-PDS e della sinistra indipendente viene quindi accolto il secondo emendamento del senatore Melotto, relativo alla disciplina delle incompatibilità.

Contrari il relatore ed il Ministro viene respinto il terzo emendamento presentato dai senatori del Gruppo comunista-PDS.

Viene invece accolto, favorevole il relatore, il primo emendamento presentato dal Ministro, relativo alla possibilità di effettuare assunzioni a termine. Tale emendamento era stato preventivamente riformulato.

Contrari il relatore ed il Ministro vengono respinti il quarto e il quinto degli emendamenti presentati da senatori del Gruppo comunista-PDS.

Il terzo emendamento del senatore Melotto viene invece accolto, e risulta altresì accolto un emendamento del relatore che riformula l'emendamento del senatore Golfari, successivamente fatto proprio dal senatore Azzaretti, al comma 4, che pertanto è assorbito. Viene poi approvato il primo emendamento presentato dal senatore Azzaretti. Viene respinto il primo degli emendamenti presentati dal senatore Signorelli.

Viene accolto il secondo emendamento presentato dal ministro DE LORENZO, relativo alla possibilità di effettuare assunzioni dirette, collegato al primo emendamento governativo dianzi accolto.

Viene dichiarato decaduto per assenza del proponente il secondo emendamento del senatore Signorelli.

Si passa alla votazione del sub-emendamento del senatore Condorelli al quarto emendamento presentato dal senatore Melotto, riferito al comma 4, che riformula le disposizioni concernenti la dirigenza. Su tale sub-emendamento riformulato dallo stesso senatore Condorelli si sviluppa un dibattito.

Il senatore MELOTTO esprime dissenso sulla partecipazione a tale commissione di un primario in quanto tale, e rileva altresì la necessità di limitare la portata del sub-emendamento alla sola scelta dei dirigenti apicali medici.

Il senatore BOMPIANI ritiene che la presenza di un professore universitario ordinario nelle commissioni che debbono esprimere il parere sulla preposizione alla direzione di unità, sia necessaria perchè occorrerà valutare anche i titoli scientifici dei vari candidati.

Il senatore AZZARETTI si dichiara contrario al sub-emendamento, in quanto esso sembra partire dal presupposto che solo nelle università si trovino le capacità professionali atte a valutare titoli scientifici. C'è in realtà un'interazione tra la carriera universitaria e quella ospedaliera e occorre evitare divisioni artificiose che contribuirebbero ad aumentare il clima di disordine già esistente in molte strutture.

Il senatore VENTRE, dopo aver premesso di nutrire simpatia per il mondo ospedaliero, si chiede se però negli ospedali siano mai state approntate le strutture di ricerca previste da vari contratti di lavoro del personale e se negli ospedali stessi si svolgano effettivamente attività di ricerca. Dopo aver rilevato che alcuni primari di chiara fama provengono dal mondo universitario, annuncia il voto favorevole al sub-emendamento del senatore Condorelli.

Il ministro DE LORENZO, dopo aver rilevato la necessità di evitare una contrapposizione tra ospedalieri e universitari, si dichiara favorevole alla proposta emendativa del senatore Condorelli.

Il senatore MELOTTO propone, quindi, una modifica del proprio emendamento, nel senso di prevedere che le predette commissioni siano composte di tre membri di cui uno, scelto dalla regione, sia un professore universitario ordinario di materia analoga a quella del posto da ricoprire, uno sia un dipendente designato dal Consiglio di amministrazione, avente competenza professionale omogenea a quella del dirigente da valutare, ed il terzo sia il direttore sanitario, o amministrativo, dell'azienda di servizi sanitari.

Il senatore CONDORELLI dichiara di condividere la nuova proposta avanzata dal senatore Melotto e ritira il suo sub-emendamento.

Il senatore ALBERTI annuncia il voto contrario all'emendamento del senatore Melotto. Sottolinea che non possono essere sostanzialmente annullate le idoneità alle funzioni primariali finora acquisite, proprio mentre ci si appresta, con un disegno di legge già approvato dalla Camera dei deputati, a consentire il mantenimento in servizio fino a 70 anni di primari i quali hanno quasi sempre sostenuto un concorso svoltosi solo in sede locale. Inoltre il sistema delineato nell'emendamento del senatore Melotto istituisce di fatto dei concorsi a livello nazionale, che ben difficilmente potranno essere gestiti in modo serio, dal momento che vi parteciperanno centinaia di candidati.

Il senatore MELOTTO fa notare la necessità di stabilire un termine per la cessazione dello svolgimento degli esami di idoneità secondo il sistema attuale, e di evitare di far perdere qualsiasi valore alle attuali idoneità. Ribadisce comunque la piena validità del nuovo sistema delineato nel suo emendamento.

Il senatore IMBRÌACO, nell'annunciare il voto contrario, osserva che si sta approvando una normativa che si rivelerà di fatto inapplicabile, e che consentirà, attraverso i canali del clientelismo, di far acquisire il secondo livello della dirigenza a chiunque disponga di appoggi.

L'emendamento del senatore Melotto, come modificato, viene, quindi, accolto dalla Commissione e risultano preclusi tutti gli emendamenti riferiti all'ordinamento della dirigenza.

Vengono poi accolti, favorevoli il relatore ed il Ministro, il quinto e il sesto degli emendamenti del senatore Melotto, concernenti rispettivamente le attività di formazione e tirocinio dei medici, e la disciplina transitoria delle incompatibilità. Viene respinto il settimo emendamento dei senatori del Gruppo comunista-PDS tendente a sostituire il comma 5.

Dopo dichiarazione di voto favorevole del senatore IMBRÌACO, viene accolto il terzo emendamento del senatore Azzaretti, al comma 5, riguardante la previsione, in sede di contrattazione decentrata, della disciplina dell'utilizzazione delle strutture, dei servizi diagnostici e dei complessi operatori.

Si passa alla votazione del terzo emendamento presentato dal ministro De Lorenzo, riguardante la formazione della delegazione pubblica incaricata di trattare il rinnovo del contratto del personale. A tale proposta di modifica viene riferito come sub-emendamento il settimo degli emendamenti illustrati nella seduta antimeridiana dal senatore Melotto. Sia il sub-emendamento del senatore Melotto che l'emendamento presentato dal ministro De Lorenzo vengono quindi accolti dalla Commissione. Vengono invece respinti l'ottavo ed il nono emendamento dei senatori del Gruppo comunista-PDS. Viene accolto l'ottavo emendamento del senatore Melotto, sostitutivo del comma 7 dell'articolo, e riguardante la disciplina transitoria dei concorsi, mentre, contrari il relatore ed il Ministro viene respinto il quarto emendamento del senatore Azzaretti, al comma 7.

Analogamente viene respinto l'emendamento del senatore Sirtori al comma 9, sul quale il relatore ed il Ministro si erano espressi in senso contrario. Viene accolto, favorevoli il relatore ed il Ministro, un emendamento del senatore Melotto al comma 9, tendente al mantenimento degli atti adottati entro il 31 dicembre 1989, ancorchè siano stati oggetto di autotutela, relativi ai contenuti dell'articolo 116 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270. Viene altresì accolto l'emendamento del senatore Melotto riguardante l'aggiunta di un comma, dopo il comma 9, tendente a chiarire la natura degli avvisi pubblici previsti nell'articolo.

Viene altresì accolto l'ultimo emendamento presentato dal ministro De Lorenzo riguardante i provvedimenti di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, da adottarsi di concerto con il Ministro della sanità, laddove siano attinenti ad attività professionali concernenti il settore sanitario.

Si passa alle dichiarazioni di voto sull'articolo 11 come modificato dagli emendamenti dianzi accolti.

Il senatore RANALLI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, sottolineando come sarebbe stato opportuno uno stralcio dell'articolo, che il suo Gruppo riproporrà in Assemblea. La maggioranza ha invece voluto insistere sul mantenimento di tale testo, nonostante una precisa richiesta delle organizzazioni sindacali confederali. L'articolo si presenta poi come un coacervo di norme non coordinate tra loro, ed è destinato ad aumentare le tensioni sindacali nel settore.

Il senatore BOMPIANI, in difformità dagli altri componenti del Gruppo della democrazia cristiana, annuncia la sua astensione sull'articolo 11. Rileva che si è persa una occasione per rapportare la normativa riguardante il personale dipendente dalle USL con quella relativa al personale medico e tecnico sanitario dei ruoli universitari.

Il senatore ALBERTI annuncia il voto contrario all'articolo 11 e rileva che esso non configura alcuna seria riorganizzazione del rapporto di lavoro del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale. Se in questi anni alcune strutture ospedaliere hanno subito notevoli cambiamenti acquisendo in alcuni casi un forte prestigio, ciò è dipeso solo da fatti di autorganizzazione, e non certo dalla normativa vigente, ormai del tutto superata. Lamenta, quindi, che la nuova normativa, del tutto inadeguata, interviene in una situazione nella quale manca ormai dal 1964 una effettiva regolamentazione delle carriere dei medici ospedalieri.

Il senatore SIRTORI annuncia il voto contrario all'articolo 11, che peraltro rappresenta uno dei cardini della nuova legge. Rileva come da un lato non siano state eliminate le tensioni derivanti dalla normativa vigente, e come dall'altro la mancanza di chiarezza di molte disposizioni contenute nell'articolo sia destinata a determinare una massa enorme di nuovo contenzioso, oltre ad una rinnovata concorrenzialità tra ospedalieri ed universitari. Sottolinea poi che le nuove idoneità previste nell'articolo sono sostanzialmente irrealizzabili, mentre manca anche una regolamentazione efficace dell'attività libero-professionale negli ospedali.

Il senatore DIONISI annuncia il voto contrario del Gruppo di rifondazione comunista. Si dichiara rammaricato per il fatto che non si sia dato ascolto alle organizzazioni sindacali, mentre si è voluta ricostituire una organizzazione rigida e piramidale, che ha sostanzialmente ridotto le garanzie per i lavoratori, e rafforzato le tendenze corporative. Critica in particolare l'approvazione dell'emendamento del senatore Melotto riguardante la disciplina della dirigenza.

Il senatore PERUGINI annuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana. Rileva che l'articolo concerne il rapporto fondamentale che dovrà intercorrere tra i dipendenti del servizio sanitario nazionale e gli assistiti, e che le garanzie per i lavoratori del settore sono esaltate nella misura in cui ciascuno di essi si sentirà un operatore della salute. Si augura quindi che la nuova normativa potrà eliminare le molte inefficienze attualmente riscontrabili negli ospedali: si richiama in particolare all'intollerabile situazione di una grande struttura come l'ospedale S. Giovanni di Roma, nel quale, in assenza di qualsiasi organizzazione dei ricoveri di urgenza a livello cittadino, si continuano ad accettare degenti ai quali poi non viene garantito neanche un letto.

Il ministro DE LORENZO sottolinea l'importanza dell'articolo, anche in relazione al fatto che le norme sugli aspetti contrattuali vanno valutate come un passo avanti sulla via della privatizzazione del rapporto di lavoro. Ricorda, quindi, che nel testo originariamente

presentato dal Governo alla Camera dei deputati si prevedeva proprio una privatizzazione integrale del rapporto di lavoro. Dal lungo e complesso dibattito svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento sono però emerse le soluzioni previste nel testo in esame, rispetto alle quali non sono certo ipotizzabili eccessivi scostamenti. D'altra parte, la privatizzazione del rapporto di lavoro, a favore della quale egli si pronunciò sin dal 1983, richiede una serie di garanzie, mentre alcune questioni, quali le incompatibilità, andrebbero comunque regolate con legge. Rileva infine che le idoneità alle funzioni primariali finora conseguite costituiranno certamente un titolo rilevante ai fini dell'acquisizione delle nuove idoneità, e ringrazia il relatore e la Commissione per il complesso e proficuo lavoro svolto.

L'articolo 11, con le modifiche dianzi approvate, viene quindi accolto dalla Commissione, e si passa all'esame dell'articolo 20, essendo stati in precedenti sedute accolti gli articoli da 12 a 19.

Il ministro DE LORENZO illustra un emendamento sostitutivo dell'articolo tendente a prevedere tra l'altro la copertura di posti vacanti presso il Ministero della sanità con procedure speciali.

Favorevole il relatore, tale emendamento viene accolto dalla Commissione.

Il ministro DE LORENZO illustra, poi, un emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo 20-bis, dopo l'articolo 20. Esso prevede l'abrogazione espressa di alcune disposizioni della legge n. 833 del 1978, nonchè l'abrogazione di tutte le norme incompatibili con la presente legge. Si prevede altresì l'abrogazione dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 613 del 1980.

Il senatore VENTRE ritiene che la formulazione dell'articolo 20-bis sia impropria perchè dapprima abroga espressamente alcune norme della legge n. 833 del 1978, e successivamente contiene una formula più generale di abrogazione di tutte le norme incompatibili: quindi o si lascia solo tale ultima formulazione, oppure si dovrebbero elencare specificatamente tutte le norme da abrogare.

Il presidente-relatore ZITO dichiara di condividere le osservazioni del senatore Ventre.

L'emendamento in questione viene riformulato dal presidenterelatore ZITO, che fornisce in proposito chiarimenti al senatore Azzaretti.

Sull'emendamento interviene il senatore BOMPIANI ad avviso del quale le norme in questione dovrebbero applicarsi al personale medico e tecnico-sanitario dei ruoli universitari solo in quanto compatibili. Sarebbe necessaria inoltre, a suo giudizio, la predisposizione di un testo unico aggiornato delle leggi sanitarie. Il ministro DE LORENZO, riconoscendo che il problema posto dal senatore Bompiani è di grande considerazione, assicura che l'applicazione tout court delle disposizioni al personale universitario non è possibile in quanto si è previsto di non interferire nell'organizzazione universitaria. Riconosce l'importanza della redazione di un testo unico che tuttavia richiede tempi lunghi. Assicura comunque che porrà la questione in sede di Consiglio dei Ministri.

L'emendamento, come riformulato, è accolto dalla Commissione.

Conclusa quindi la votazione degli emendamenti al testo del relatore, il presidente-relatore ZITO ricorda che, con riferimento all'articolo 16 del testo, già accolto dalla Commissione, era stata accantonata la questione della equiparazione di talune figure professionali sanitarie del Ministero della sanità rispetto a quelle operanti nel Servizio sanitario nazionale. Ricorda ancora che incaricò il senatore Melotto di presentare una proposta a riguardo. Comunica, quindi, che il senatore Melotto ha presentato un'apposito emendamento da collocare al comma 2 dell'articolo 16, come lettera aggiuntiva.

Il senatore MELOTTO quindi illustra l'emendamento in questione. Esso inserisce tra i principi e criteri direttivi dei decreti legislativi che il Governo è delegato ad adottare anche la previsione per i medici, i veterinari, i farmacisti, i biologi ed i chimici dipendenti del Ministero della sanità dell'istituzione di una indennità onnicomprensiva nella misura variabile occorrente per equiparare il trattamento economico complessivo degli stessi a quello delle corrispondenti figure professionali dipendenti dal Servizio sanitario nazionale di equivalenti funzioni ed anzianità, stabilendo la relativa tabella di equiparazione.

Su tale emendamento si esprimono favorevolemente il senatore CONDORELLI ed il senatore IMBRÌACO, mentre il senatore ALBERTI si astiene.

Favorevole il presidente-relatore ZITO, l'emendamento è accolto.

Il senatore AZZARETTI fa presente che le disposizioni già inserite all'articolo 8 riguardanti l'istituzione di servizi di medicina legale, vanno invece collocate in altro articolo.

Il presidente-relatore ZITO ritiene che il problema posto dal senatore Azzaretti vada affrontato in sede di coordinamento del testo.

Conviene la Commissione.

Il ministro DE LORENZO ricorda di aver presentato un emendamento sul problema del coordinamento nel settore dei trapianti. Pur rendendosi conto che tale materia è oggetto di un apposito provvedimento già approvato dal Senato ed ora all'esame dell'altro ramo del Parlamento, invita ad una ulteriore riflessione in relazione alla quale si ripromette di ripresentare l'emendamento in Assemblea, dal momento

che la questione è particolarmente urgente, essendo l'effettuazione di trapianti ostacolata dalla mancanza di coordinamento.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore AZZARETTI chiede che la Commissione nelle sedute di domani proceda alla discussione dei disegni di legge nn. 235, 2594 e 2629 concernenti le disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente, dal momento che le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso parere favorevole.

Il presidente ZITO precisa che tali provvedimenti sono già all'ordine del giorno dei lavori della Commissione, unitamente ad altri disegni di legge.

La seduta termina alle ore 19,40.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13a)

Mercoledi 13 febbraio 1991

211ª Seduta

Presidenza del Presidente PAGANI

La seduta inizia alle ore 16,55.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal terremoto nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588)

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PAGANI rileva, preliminarmente, che l'assenza del rappresentante del Governo impedisce di fatto alla Commissione di ultimare l'iter del provvedimento, in tempo utile per l'esame da parte dell'Assemblea, previsto per domani mattina: propone pertanto che il relatore riferisca all'Assemblea nella seduta di domani sui motivi che non hanno reso possibile la conclusione dell'esame del disegno di legge entro i termini regolamentari, richiedendo un rinvio in Commissione.

Il senatore BOATO, dichiarando di condividere la proposta del Presidente, stigmatizza l'assenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile che considera un'offesa alla dignità del Parlamento. A questo proposito, ritiene necessario che il Presidente, facendosi interprete dei sentimenti della Commissione, informi dell'accaduto la Presidenza del Senato, elevando formale protesta.

Il senatore FABRIS, pur non mettendo in discussione la fondatezza in linea di principio delle proteste sollevate in Commissione, sottolinea la concomitanza degli impegni parlamentari del ministro Lattanzio relativi all'iter del disegno di legge sull'istituzione del Servizio nazionale della protezione civile presso la Camera dei deputati.

Il senatore TORNATI osserva che l'esame del provvedimento, adottato senza la dovuta collegialità interministeriale, ha registrato una condotta ondivaga del Governo che ha messo a dura prova la disponibilità manifestata dalla Commissione: non sarà quindi per inerzia parlamentare, ma per assenza del Governo, che il decreto-legge rischia di decadere, nonostante le gravi emergenze in atto.

La senatrice MOLTISANTI sottolinea l'assenza della volontà politica del Governo di provvedere alle reali esigenze delle popolazioni siciliane colpite dal grave sisma del dicembre scorso. Sin dall'inizio il Gruppo del Movimento sociale-Destra nazionale ha ravvisato nel decreto-legge in esame l'assenza di adeguata copertura finanziaria, a fronte dei gravi danni, anche ad edifici pubblici, registratisi nelle zone terremotate; non meno grave appare l'eterogeneità delle disposizioni incluse nel testo e lo stravolgimento delle competenze amministrative ordinarie. L'assenza del Governo rende ancor più gravi tali elementi, per cui invita il Presidente ed il relatore a farsi interpreti della protesta della Commissione nelle sedi competenti.

Il senatore TRIPODI riscontra nell'assenza del Governo un chiaro sintomo di disinteresse non solo nei confronti delle prerogative parlamentari, ma anche verso i gravi disagi sofferti dalle popolazioni colpite dal sisma del dicembre 1990. L'assenza di una chiara normativa dà adito a prassi non controllabili nella ripartizione dei fondi destinati all'emergenza, mentre permane la necessità di provvedere ad immediati soccorsi nelle zone terremotate.

Interviene quindi il relatore, senatore ZANGARA, che dà atto alla Commissione di avere profuso sul disegno di legge in esame un impegno cui non ha corrisposto un comportamento adeguato del Governo: tale situazione ha originato un generale disagio, accentuato dall'assenza odierna del Ministro per la protezione civile. Ciò ha di fatto causato ritardi tali da indurre il relatore a formulare domani all'Assemblea la richiesta di rinvio in Commissione. La gravità dell'emergenza, che il decreto-legge n. 414 del 1990 intende fronteggiare, non è diminuita per il fatto che i finanziamenti in esso previsti sono per lo più effettuati a sanatoria di altri già avvenuti. Il prosieguo dell'iter dovrebbe comunque consentire al Governo, in presenza di una adeguata quantificazione dei danni, di provvedere anche alla copertura finanziaria degli interventi iniziali di ricostruzione: occorre infatti evitare la ripetizione della vicenda ultraventennale del Belice. Del resto l'emergenza attuale non è solo siciliana, in quanto diversi interventi disposti nel decreto-legge in esame si riferiscono anche ad alluvioni ed altre calamità naturali avvenute nel resto d'Italia. Nè va tralasciato il dovuto ambito di interventi a favore del patrimonio artistico di Noto, considerato in un apposito fondo della legge finanziaria e tutelato anche da organismi internazionali quale l'UNESCO. Alla luce di queste considerazioni, il Governo non solo dovrebbe partecipare attivamente ai lavori della Commissione, ma dovrebbe altresì rispettare il duplice requisito costituzionale della necessità e dell'urgenza nell'emanazione

dei decreti-legge, nonchè il limite dell'omogeneità delle norme in esso contenute, sancito dalla legge n. 400 del 1988.

Il presidente PAGANI, riscontrato il generale consenso dei Gruppi politici sulla proposta di richiedere all'Assemblea il rinvio in Commissione per il provvedimento in esame, dichiara che si farà carico di sottolineare il disagio della Commissione dinanzi al comportamento tenuto dal Governo: richiederà peraltro che il provvedimento in esame sia comunque posto in calendario in tempi brevi, raccogliendo l'unanime avviso della Commissione di procedere nei lavori e di licenziare per l'Assemblea un testo che corrisponda alle necessità delle popolazioni colpite.

Concorda la Commissione e il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente Barbera

La seduta inizia alle ore 15,45.

INDAGINE CONOSCITIVA SULLE FORME DI GOVERNO REGIONALI (DISPOSTO DAL TITOLO V DELLA COSTITUZIONE, SISTEMA ELETTORALE, FORME DI GOVERNO DEGLI STATUTI SPECIALI)

Avvio del dibattito in ordine al documento conclusivo dell'indagine.

Il Presidente BARBERA introduce brevemente il dibattito odierno, con cui si avvia a conclusione l'indagine conoscitiva sulle forme di governo regionali.

Dopo aver informato che, consentendovi la Commissione, la seduta sarà trasmessa attraverso il circuito audiovisivo interno, passa alle esposizioni dei relatori.

Il relatore per le regioni a satuto ordinario, deputato BASSANINI, svolge il suo intervento precisando che intende limitarsi, nella seduta odierna ad una esposizione di carattere introduttivo, incentrata su una messa a punto delle tematiche affrontate nel corso dell'indagine e sulla identificazione di quelli che ritiene i quesiti principali ai quali si dovrebbe dare risposta nel documento conclusivo dell'indagine: il dibattito in Commissione consentirà di verificare su quali punti sarà possibile trovare le convergenze politiche necessarie per formulare proposte in ordine alle tematiche oggetto dell'indagine o se invece ci si dovrà limitare alla mera ricognizione delle posizioni delle diverse forze politiche.

Interviene quindi il relatore per le regioni a statuto speciale, deputato RIGGIO, avvertendo di aver anch'egli predisposto una bozza destinata a servire da traccia per la discussione che la Commissione deve svolgere in vista dell'elaborazione del documento conclusivo dell'indagine, tenendo conto degli sviluppi nuovi che ha avuto il dibattito sulle riforme istituzionali e della accresciuta attenzione delle

forze politiche al ruolo che deve essere riconosciuto alle regioni in vista del risanamento della vita politica e amministrativa del paese.

Dopo un breve intervento del senatore PASQUINO per una richiesta di chiarimento, al quale rispondono brevemente i relatori BASSANINI e RIGGIO, il Presidente BARBERA rinvia il seguito del dibattito alla seduta di martedi 19 febbraio alle 16.

La seduta termina alle ore 17,25.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Mercoledì 13 febbraio 1991

Presidenza del Presidente Borri

La seduta inizia alle ore 16.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'INFORMAZIONE RADIOTELEVISIVA
DEFINIZIONE DI UN CICLO DI TRASMISSIONI DI TRIBUNA POLITICA

In apertura di seduta il Presidente BORRI comunica che l'odierna riunione della Commissione sarà ripresa dal circuito televisivo interno e che della stessa si redigerà un resoconto stenografico. Comunica inoltre che il senatore Cesare Pozzo ha rassegnato le dimissioni da componente della Commissione; in sua sostituzione il Presidente del Senato, in data 22 gennaio 1991, ha nominato il senatore Cristoforo Filetti.

Dà quindi notizia delle seguenti comunicazioni pervenute alla Commissione: in data 20 gennaio 1991 l'organizzazione Nazionale donne autonome (ONDA) si è lamentata per la scarsa presenza della componente femminile nei dibattiti sulla guerra; in data 21 gennaio 1991 il signor Tommaso Crincoli si è lamentato per la scarsa presenza della RAI all'estero; in data 29 gennaio 1991 il Gruppo informazione Emilia, il signor Taliano ed il signor Valsania hanno espresso il loro apprezzamento per la trasmissione Samarcanda. In data 29 gennaio 1991 il senatore Riz ha chiesto di verificare i motivi per i quali la RAI non ha dato notizia delle dichiarazioni di voto dei senatori Dujany e Sanna sulla situazione del Golfo Persico.

In data 30 gennaio 1991 il deputato Caria ha protestato per la continua omissione, nei commenti politici del TG1, delle posizioni del partito socialdemocratico; nella stessa data il segretario del Partito sardo d'azione si è lamentato per la superficialità che ha contraddistinto la trasmissione di Telefono giallo sui fatti di Oniferi. Sempre in data 30 gennaio 1991 il deputato Servello ha sollecitato la Commissione ad assumere iniziative in merito alla collaborazione in materia radiotelevisiva tra la RAI e S.Marino.

In data 31 gennaio le socie dei gruppi M.O.I.C.A. di Grosseto e Brescia hanno disapprovato l'intervento del Presidente delle Federcasalinghe nella trasmissione «Il mercato del sabato» del 26 gennaio in onda su RAI 1. Di contenuto analogo sono i telegrammi inviati tra l'1 e il 4 febbraio 1991 da altri gruppi provinciali del M.O.I.C.A..

In data 1 febbraio il deputato Caria ha protestato per la omissione, da parte del TG1, delle posizioni assunte dal partito socialdemocratico.

In data 2 febbraio 1991 l'Associazione nazionale combattenti d'Italia si è lamentata per l'eccessiva quantità di spettacoli, ritenuti amorali, trasmessi dal servizio pubblico.

Passando al primo punto all'ordine del giorno, il Presidente BORRI ricorda che questa odierna è la terza seduta dedicata ai problemi dell'informazione, e che il fatto che sia in corso nel paese un dibattito su tali problemi, pone alla Commissione il dovere di pervenire a una qualche conclusione.

Ricorda che, dopo la prima seduta dedicata a questi problemi fu invitato a sintetizzare in una bozza di documento le opinioni più largamente condivise, e che tale bozza fu distribuita a tutti i gruppi invitandoli a fare le loro osservazioni; ma la bozza è finita sui giornali alimentando una polemica esterna, e anche personale, che non ha giovato a un serio approfondimento dei problemi.

È evidente e comprensibile che qualcuno non si riconosca nella bozza di documento e non la condivida, ma non si può disconoscere che ciò che si dice in quella bozza sia ciò che la maggioranza dei gruppi ha sostenuto in quest'aula.

Prima di aprire la discussione ritiene opportuno fare un'ultima osservazione e cioè che nel documento non si dice nulla che già non figuri nell'indirizzo sull'informazione approvato nel 1989 dalla Commissione a larghissima maggioranza.

Per questo ribadisce non trattarsi di un nuovo indirizzo, ma dell'invito reiterato ad osservarlo.

Il deputato SERVELLO, intervenendo sull'ordine dei lavori chiede che la Commissione preliminarmente proceda ad una audizione dei vertici della RAI.

Il deputato QUERCIOLI, intervenendo sull'ordine dei lavori propone che l'argomento odierno sia affrontato preliminarmente dalla Sottocommissione per gli Indirizzi: in quella sede si potrà anche procedere ad audizioni non solo dei vertici aziendali, ma anche dei direttori di testata.

Il senatore FIORI, sempre intervenendo sull'ordine dei lavori, propone una inversione dell'ordine del giorno.

Il senatore ABIS, intervenendo sull'ordine dei lavori ed in qualità di Presidente della Sottocommissione Indirizzi, ribadisce la inutilità di un esame da parte della Sottocommissione da lui presieduta in quanto non si tratta di esaminare nuovi indirizzi, ma solo di verificare l'attuazione di indirizzi già verificati.

Il Presidente BORRI pone in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno che è respinta.

Il deputato SERVELLO, intervenendo sull'ordine dei lavori suggerisce, al deputato Quercioli di ritirare la propria richiesta e ripresentarla in altro momento.

Il deputato QUERCIOLI aderisce all'invito anche perchè non si pensi all'esistenza di alcuna pregiudiziale del PDS sui problemi dell'informazione.

Il Presidente BORRI chiede quindi al deputato Servello se intende mantenere o meno la sua richiesta anche la fine di snellire i lavori della seduta odierna.

Il deputato SERVELLO insiste perchè la sua proposta sia posta in votazione.

Il senatore FIORI preannuncia, in tal caso, la richiesta di verifica del numero legale che è appoggiata anche dal deputato Quercioli.

Il deputato CASINI giudica grave tale richiesta considerata una pratica ostruzionistica condotta da alcuni gruppi politici. La richiesta è ancora più grave anche in considerazione del fatto che numerosi colleghi sono fuori dall'aula proprio per far mancare il numero legale.

Il deputato QUERCIOLI assicura che in sede di votazione della proposta Servello non si darà luogo a richiesta di verifica del numero legale qualora la Commissione prenda un preciso impegno di procedere all'audizione dei vertici della RAI.

Il deputato INTINI ribadisce l'inutilità di sottoporre a condizioni il dibattito odierno.

Il Presidente BORRI, pur tenendo in considerazione la proposta di procedere ad audizioni dei vertici della RAI e lasciando comunque la questione aperta, prosegue nel dibattito.

Il deputato CARIA, riconosciuto che la proposta avanzata dai colleghi Servello e Quercioli non è del tutto priva di fondamento, ritiene che la proposta di documento predisposta dal Presidente debba essere accettata non essendo altro che la riconferma di precedenti indirizzi approvati all'unanimità dalla Commissione. È vero che i problemi dell'informazione sono quanto mai delicati, ma è anche vero che all'interno della RAI esiste una lottizzazione selvaggia che arriva al limite della censura nei confronti di alcune parti politiche. Al riguardo ricorda di aver più volte sollevato il problema sia presso la Commissione che presso la RAI non essendo ammissibile che, specie nel corso di trasmissioni a carattere politico, il servizio pubblico non dia conto delle posizioni assunte da alcuni partiti.

Il Presidente BORRI, condividendo le preoccupazioni esposte dal deputato Caria, ricorda di essersi fatto egli stesso partecipe presso la RAI al fine di migliorare la qualità dei servizi parlamentari.

Il deputato INTINI concorda pienamente sulla bozza di documento predisposto dal Presidente soprattutto perchè se pluralismo e concorrenza potevano avere, all'interno della RAI, una giustificazione d'essere nel 1975, ora con la nuova riforma del servizio televisivo, tale concorrenza all'interno del servizio pubblico non è più giustificata, ma semmai, deve esserci come è all'interno del sistema globale radiotelevisivo dove la RAI, come azienda, deve pensare ad una propria competitività con le televisioni concorrenti ed in tale ottica si inserisce la proposta del consigliere di amministrazione della RAI, Pellegrino recentemente avanzata. Quanto al problema della politicizzazione di RAI3 questa ha ormai raggiunto livelli tali da essere quasi ad un punto di non ritorno. È opportuno quindi ricondurre l'informazione radiotelevisiva a livelli di governabilità dove la professionalità dei giornalisti emerga in maniera superiore rispetto alla loro militanza politica. Se ciò non è possibile si possono verificare due ipotesi: o la privatizzazione dell'azienda, cosa che non auspica, oppure l'azienda stessa, nel configurarsi un contropotere, rischierà il disastro economico.

Il deputato SERVELLO non ha fiducia nelle dichiarazioni di intenti o di indirizzo in quanto queste vengono puntualmente disattese dalla Concessionaria. È invece opportuno verificare e conoscere le intenzioni dell'Azienda in merito al piano editoriale ed alla volontà di debellare la lottizzazione che imperversa all'interno dell'azienda e che ha spinto il Presidente della Commissione a rilasciare una intervista che sembra essere stata fatta da un esponente del suo stesso partito.

Il senatore LIPARI afferma che la Commissione non sta discutendo dei massimi sistemi dell'informazione, ma solamente un documento che altro non è se non un tentativo di verifica dell'attuazione, rispetto a tre tematiche fondamentali, che già hanno costituito oggetto di indirizzi.

Il documento in questione non è diretto solamente alla terza rete, ma è un documento globale che investe i canoni della imparzialità e della completezza dell'informazione. È comunque opportuno rivedere i criteri che, a monte, regolano i rapporti tra potere politico ed informazione. In tale ottica si inserisce il problema della responsabilità dei direttori di testata e del direttore generale: e se è vero che i primi sono responsabili delle singole informazioni è anche vero che la complessità dell'informazione rientra nella responsabilità del referente esterno dell'azienda che è il direttore generale.

Il deputato SERVELLO, intervenendo sull'ordine dei lavori, propone, vista l'impossibilità di terminare in serata i lavori di cui al primo punto della seduta odierna propone di passare al secondo punto all'ordine del giorno rinviando ad altra data il seguito della discussione sull'informazione radiotelevisiva.

Il Presidente BORRI avverte che, data la rilevanza della proposta formulata dal deputato Servello, darà la parola ad un oratore per gruppo.

Il deputato CASINI rileva come, a causa della mannaia della verifica del numero legale che grava minacciosa sui lavori della Commissione, alcuni gruppi non abbiano la volontà di concludere i lavori. Ciò è grave anche perchè il documento che la Commissione sta esaminando è solamente un mezzo per ripristinare palesi violazioni di indirizzi già dati.

Il voler allungare i lavori è senz'altro segno di una volontà ostruzionistica.

Il senatore FIORI ritiene gravi e pretestuose le dichiarazioni del deputato Casini.

Il deputato INTINI sottolinea come, di fatto, l'ostruzionismo posto in essere dal PDS abbia impedito di ricondurre l'informazione resa dalla RAI entro i limiti degli indirizzi già approvati dalla Commissione.

Il deputato VELTRONI dichiara che il suo gruppo non ha alcuna volontà dilatoria, ma solamente una chiara e precisa volontà di approfondire, con l'audizione dei vertici della RAI, tutti gli aspetti dell'informazione radiotelevisiva. Inoltre non gli sembra che la Commissione abbia in precedenza deciso di chiudere i propri lavori in serata.

Il deputato COSTA manifesta forti perplessità per il fatto che alcune forze politiche abbiano scelto la linea di censurare la Commissione di vigilanza la quale, ricorda, nel dibattito che si è sviluppato nel Paese sull'informazione televisiva, ancora non ha potuto far sentire la propria voce e ciò a causa della forte l'opposizione di determinate forze politiche. Auspica che l'audizione dei vertici della RAI possa essere l'elemento che toglie valore a qualsiasi alibi ulteriore e che al più presto la Commissione possa far sentire la propria voce ed il proprio peso per ricondurre l'informazione radiotelevisiva entro i limiti a suo tempo decisi dalla Commissione.

Il senatore ABIS si dichiara meravigliato e perplesso per l'atteggiamento ostruzionistico assunto dal Partito democratico della sinistra.

Il Presidente BORRI pone quindi ai voti la proposta del deputato Servello che è approvata e passa pertanto al secondo punto all'ordine del giorno.

Il deputato BORDON riferisce sui lavori della Sottocommissione tribune ed illustra la proposta di calendario delle Tribune politiche che inizieranno a partire da lunedì 4 marzo. Tale ciclo di Tribune politiche ricalca, nella formula, il ciclo precedentemente approvato anche in considerazione del grande interesse suscitato da tali trasmissioni.

Fa anche presente che in Sottocommissione si era prospettata l'opportunità, che egli peraltro non reputa allo stato condivisibile di dedicare una trasmissione di Tribuna politica, della durata di circa due ore, sulla guerra del Golfo, a cui avrebbero dovuto partecipare tutte le forze politiche.

Il deputato SERVELLO chiede che in futuro anche la Terza rete TV sia coinvolta nel ciclo delle trasmissioni di di Tribuna politica, anche in considerazione del fatto che tale rete, già da tempo e surrettiziamente, manda in onda trasmissioni analoghe.

Il Presidente BORRI non essendovi altri iscritti a parlare pone in votazione la proposta di calendario delle tribune politiche che è approvata nella seguente formulazione:

Data		Rete	Ora	Dur.	Tipo di trasmissione
lun.	4.3	Uno	14.15	10'	Intervista alla DC
mar.	5.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario di Dp
gio.	7.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario di PLI
ven.	8.3	Uno	14.15	10'	Intervista al PDS
lun.	11.3	Uno	14.15	10'	Intervista al PSI
mar.	12.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario del Pr
gio.	14.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario del PSDI
ven.	15.3	Uno	14.15	10'	Intervista al MSI-DN
lun.	18.3	Uno	14.15	10'	Intervista al PRI
mar.	19.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario dei Verdi
gio.	21.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario del PRI
ven.	22.3	Uno	14.15	10'	Intervista ai Verdi
lun.	25.3	Uno	14.15	10'	Intervista al PSDI
mar.	26.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario del MSI-DN
gio.	28.3	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario del PSI
ven.	29.3	Uno	14.15	10'	Intervista al Pr
mar.	2.4	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario del PDS
gio.	4.4	Due	20.30	10'	Intervista al Segretario della DC
ven.	5.4	Uno	14.15	10'	Intervista al PLI
lun.	8.4	Uno	14.15	10'	Intervista a Dp
mar.	9.4	Due	20.30	10'	Intervista al Presidente del Consiglio

Quanto poi alla definizione di una Tribuna politica sulla guerra del Golfo, il Presidente BORRI, concorde la Commissione, propone di rinviarla in Sottocommissione per un ulteriore esame istruttorio.

La Commissione infine autorizza il Presidente BORRI a prendere gli opportuni contatti per procedere, in tempi brevi e senza passare per l'Ufficio di Presidenza, ad una convocazione della Commissione con all'ordine del giorno l'audizione del Presidente e del Direttore Generale della RAI.

La seduta termina alle ore 19.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

57ª Seduta

Presidenza del Presidente
CHIAROMONTE

La seduta inizia alle ore 15,45.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il Presidente dispone che la seduta sia trasmessa mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore CABRAS – con riferimento alla recente sentenza della Corte di cassazione che ha rimesso in libertà, per scadenza dei termini di carcerazione preventiva, numerosi imputati di gravi delitti di stampo mafioso, tra i quali molti che hanno occupato posizioni di vertice nelle organizzazioni criminali – definisce una terribile contraddizione la situazione determinatasi dopo una sentenza, per qualche verso ineluttabile, ma che non si presenta, peraltro, come un'eccezione fra le molte che hanno destato profonda inquietudine nella pubblica opinione. Sollecita un passo urgente della Commissione allo scopo di sollecitare il Governo – che ricorre assai spesso alla decretazione di urgenza, anche per questioni minori – a porre rimedio, sotto il profilo della normativa vigente, ad un evento che suscita sconcerto.

Il senatore GUALTIERI condivide le valutazioni del senatore Cabras, avuto soprattutto riguardo al disorientamento della pubblica opinione: si può facilmente constatare che, oramai, i grandi responsabili dei *clan* mafiosi sono quasi tutti in libertà.

Il Gruppo repubblicano del Senato ha rappresentato l'urgenza che il Parlamento affronti i problemi istituzionali connessi al grave fenomeno in discorso; ritiene opportuno che anche altri Gruppi parlamentari e la stessa Commissione antimafia facciano un passo in tal senso.

Il deputato BINETTI, fatto riferimento all'iniziativa legislativa del Governo all'esame della Camera, concernente modificazioni alle norme del codice di procedura penale che regolano, tra l'altro, la carcerazione preventiva, sottolinea che il pronunciamento della Cassazione ricordato dal senatore Cabras – di cui esistono peraltro precedenti per casi analoghi – può essere considerato inevitabile se si tiene presente la normativa vigente. È dunque un problema di carattere legislativo che occorre affrontare con grande senso di responsabilità e in tempi brevi: ritiene opportuna una iniziativa della Commissione in tal senso.

Il deputato GUIDETTI SERRA esprime netto dissenso con le valutazioni testè espresse. Premesso che un ridotto termine di carcerazione preventiva corrisponde a un principio fondamentale nell'ordinamento di un Paese democratico, ricorda il lungo e laborioso cammino che ha portato alla definizione della normativa vigente; non è improvvisando modificazioni legislative che il Parlamento può risolvere questo ordine di problemi. Occorre, al contrario, attivarsi per garantire un corretto funzionamento della organizzazione della giustizia, impegnando in tal senso il governo e la stessa magistratura.

Il deputato VIOLANTE, soffermatosi sulla sentenza della prima sezione della Corte di cassazione in discorso, che ritiene costituisca – a parte, forse, il caso di un solo imputato – un'applicazione lineare di norme esistenti, stigmatizza il comportamento di un magistrato che ha ritenuto, ancora una volta, di commentare le sentenze attraverso i mezzi di comunicazione; ritiene di individuare in tale comportamento gli estremi per una azione disciplinare.

Nella generale crisi della risposta istituzionale alla criminalità mafiosa, si colloca anche la carente risposta dell'organizzazione giudiziaria: propone che la Commissione approfondisca le ragioni che hanno portato a questo stato di cose. Più in particolare, avuto riguardo all'allungamento della durata dei processi penali, occorre chiedersi se sia ancora ammissibile, in un processo assistito da ampie garanzie per gli imputati, il principio della ininfluenza di ben due sentenze di condanna per uno stesso reato: ritiene sia venuto, piuttosto, il momento di accogliere il principio di influenza delle precedenti sentenze di condanna dell'imputato.

Il presidente CHIAROMONTE, sottolineato che la Commissione non può certamente avviare una discussione su una sentenza della magistratura, ricorda l'incontro, in programma venerdì 15 febbraio prossimo, con una delegazione del Consiglio superiore della magistratura, dedicato al problema dell'efficacia della risposta alla criminalità organizzata dal punto di vista della attività giudiziaria. Ritiene altresì opportuna una iniziativa della Commissione per approfondire, in un incontro con il responsabile del dicastero di grazia e giustizia, da tenersi nella prossima settimana, il problema complessivo dell'adeguatezza della risposta istituzionale alla criminalità organizzata e, in questo ambito, per affrontare, sotto il profilo della normativa vigente, anche quello dell'adeguatezza dei termini di carcerazione preventiva.

DISCUSSIONE DELLA BOZZA DI RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 15 NOVEMBRE 1988, N. 486, ISTITUTIVA DELL'UFFICIO DELL'ALTO COMMISSA-RIO PER IL COORDINAMENTO DELLA LOTTA CONTRO LA DELINQUENZA DI TIPO MAFIOSO

Il Presidente ricorda che nella precedente riunione della commissione fu stabilito di procedere nella seduta odierna alla discussione di una bozza di relazione relativa al funzionamento dell'Alto Commissariato – già distribuita ai Commissari – e di inviare al Parlamento il resoconto stenografico di tale discussione. Ciò per evitare che la Commissione potesse divedersi su un argomento di tale delicatezza e per consentire che fossero rappresentati tutti gli orientamenti presenti in essa.

Ricordato, altresì, che l'utilità di una valutazione, da parte della Commissione, sulla efficacia della legge istitutiva dell'Alto Commissariato fu evidenziata nel corso di una audizione dal Presidente del Consiglio dei ministri, il presidente Chiaromonte invita i Commissari ad esprimere le proprie osservazioni.

Il senatore GUALTIERI ritiene che una valutazione sul funzionamento dell'Alto Commissariato non possa essere compiuta che all'interno di un esame generale che riguardi l'insieme degli organi dello Stato impegnati nel contrasto alla criminalità organizzata. A suo avviso, deve essere ribadito che la responsabilità complessiva dell'azione dello Stato è comunque del Ministro dell'interno, da cui dipendono funzionalmente tutti gli apparati pubblici adibiti alla tutela dell'ordine democratico.

Esprime perplessità in ordine alle proposte che mirano a realizzare il coordinamento tra le varie strutture istituendo nuovi comitati o attraverso sistemi di rotazione: a suo giudizio, il coordinamento è perseguibile con l'imputazione diretta delle responsabilità all'organo politico competente. Ricorda di aver in passato manifestato perplessità sull'istituto dell'Alto Commissario, ma non ritiene che ad esso possano essere mosse critiche basate sulla non accettazione dell'uso di procedure non consuete. È proprio per consentire un più agevole intervento che è stato istituito un organo che ha natura di eccezionalità. È contrario alla utilizzazione dei servizi di sicurezza da parte dell'Alto Commissario, poichè ciò comporta il verificarsi di occasioni di confusione che dovrebbero essere evitate. Ritiene che debbano essere mantenuti all'Alto Commissario i poteri previsti in tema di intercettazioni telefoniche preventive.

Il deputato VIOLANTE osserva che la relazione che la Commissione dovrebbe inviare al Parlamento su tale materia non possa non tener conto dei problemi che derivano dalla entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e di altre recenti leggi come, da ultimo, la legge n. 55 del 1990. La relazione, a suo avviso, dovrebbe anche contenere un giudizio su come ha funzionato l'Alto Commissariato, giudizio che non può essere positivo, visto che non si sono ottenuti i risultati auspicati e che, in più occasioni, l'Alto Commissariato è stato al centro di vicende non limpide.

Considera opportuno che, anche in vista della non lontana scadenza del mandato dell'Alto Commissario, sia compiuta una verifica delle funzioni dell'organo. Non si potrà sottovalutare il fatto che, col nuovo codice, i poteri di investigazione sono di competenza del pubblico ministero e che l'attività di supporto dell'autorità giudiziaria può essere compiuta dalla polizia giudiziaria. Compito precipuo dell'Alto Commissariato dovrebbe essere il coordinamento operativo, ma lo stesso Alto Commissario ha più volte ammesso di non aver potuto realizzare tale compito. Quanto al coordinamento informativo, esso non può essere delegato al solo Alto Commissariato.

Dopo aver rilevato che la legge n. 55 del 1990 attribuisce il potere di accesso anche ai prefetti, il deputato Violante osserva che una soluzione convincente in vista di una riforma dell'istituto potrebbe essere quella di attribuire all'Alto Commissariato, sul modello del Servizio centrale antidroga, compiti di coordinamento operativo, come struttura incardinata all'interno del dipartimento della pubblica sicurezza.

Il deputato FUMAGALLI, premesso di concordare con la proposta di non approvare una vera e propria relazione e di inviare al Parlamento il resoconto stenografico della seduta odierna, ritiene che sia possibile giudicare in modo complessivamente positivo l'operato dell'Alto Commissariato. È favorevole a modificazioni della normativa vigente, purchè esse non indeboliscano l'istituto. Per tale ragione non concorda con la proposta contenuta nella bozza di relazione di attribuire il coordinamento a un organo collegiale di cui l'Alto Commissariato finirebbe per divenire il consulente, anche in considerazione del fatto che i compiti di coordinamento sono per legge attribuiti al Ministro dell'interno.

Esprime perplessità anche sulla proposta di limitare l'intervento dell'Alto Commissariato al coordinamento operativo, poichè – a suo avviso – è opportuno valorizzare anche i compiti di coordinamento informativo.

Dopo essersi soffermata sulle questioni relative alle funzioni dei comitati provinciali antimafia, il deputato Fumagalli osserva che l'Alto Commissariato ha svolto in questi anni un importante ruolo di sollecitazione per gli altri organismi dello Stato e che, nella prospettiva di una valorizzazione del suo ruolo, occorre evitare di giungere a modificazioni che possano intralciarne l'attività.

Il senatore CABRAS concorda con la procedura suggerita dal Presidente, la cui opportunità è indicata anche dal dibattito odierno in cui si vanno manifestando opinioni divaricate. A suo giudizio, con la legge del 1988 si sono realizzate le condizioni per un sovrapporsi di poteri tale da impedire all'Alto Commissariato di svolgere in modo soddisfacente quell'attività di coordinamento che rappresenta il suo compito precipuo. Prende atto del riconoscimento, da parte dello stesso Alto Commissario, di tale stato di cose, ma non concorda con la richiesta – avanzata dallo stesso prefetto Sica – di vedere ulteriormente rafforzati i poteri dell'Alto Commissariato. In tal modo si determinerebbe una concentrazione di funzioni che dovrebbe preoccupare principalmente chi rivendica un ruolo centrale nel coordinamento al Ministro dell'interno.

Dopo essersi soffermato sulle questioni relative alla esistenza, presso l'Alto Commissariato, di un vero e proprio terzo servizio di sicurezza privo di controllo parlamentare, il senatore Cabras osserva che sarebbe necessario uscire dalla logica dell'emergenza e riformare l'istituto prendendo ad esempio il Servizio centrale antidroga. Come ha sottolineato in più occasioni il Procuratore generale della Repubblica di Roma, bisognerebbe anche rivedere l'istituto dell'incercettazione telefonica preventiva, potere di cui attualmente dispone – unico organo dello Stato – l'Alto Commissariato. Criticamente devono anche essere considerate talune iniziative dell'Alto Commissario, come quella del cosiddetto telefono verde, che si prestano a rischi di degenerazioni e che non sembrano di grande utilità per la lotta alla mafia.

Il deputato FORLEO, dopo aver ricordato di non aver votato a favore della legge che ha potenziato l'Alto Commissariato, osserva che Governo e Parlamento, nelle loro rispettive responsabilità, dovrebbero evitare di agire in modo non sistematico, inseguendo i problemi più che realizzando azioni mirate a rafforzare l'ordinario funzionamento degli apparati pubblici.

Ritiene che la Commissione antimafia abbia compiuto, in questi anni, un'importante opera di analisi e di proposta. Di essa non si è tenuto abbastanza conto sia nell'attività legislativa che in quella amministrativa; ed anche questo è un segno dell'irrazionalità degli interventi. A suo avviso, bisognerebbe compiere un bilancio dei risultati raggiunti e dei problemi aperti per tentare di dar vita ad un nuovo impegno dello Stato.

Il deputato LO PORTO ritiene che sarebbe opportuno riflettere sulla impopolarità da cui l'istituto dell'Alto Commissarito è sempre stato circondato nel corso degli anni. Con esso si è voluto rispondere ad una situazione di emergenza e si è voluto dare l'impressione di una risposta forte da parte dello Stato. La constatazione successiva di una evidente inefficacia e fragilità dello strumento ha però comportato l'affermarsi di valutazioni prevalentemente negative. Ulteriore rafforzamento di tale valutazione è stato determinato, poi, dal fatto che, sistematicamente, gli ex Alti Commissari sono stati preposti ad incarichi pubblici o para-pubblici, secondo la logica della più pura lottizzazione.

A suo avviso è indispensabile una revisione legislativa dei poteri attribuiti all'Alto Commissario, anche se il problema principale è rappresentato dalla volontà politica di far funzionare effettivamente tale istituto. Non può essere valutato positivamente il fatto che il Governo non abbia ancora avanzato una sua proposta di miglioramento della legge. È importante tenere conto delle traformazioni che sono intervenute nel manifestarsi del fenomeno mafioso ed anche delle numerose modificazioni legislative che hanno influenzato il modo di essere degli apparati pubblici. Da ciò deve discendere un rafforzamento effettivo dell'Alto Commissariato, attraverso la predisposizione di strumenti che si dimostrino utili e realmente praticabili.

Il presidente CHIAROMONTE, ribadito che – a suo avviso – è preferibile che sull'argomento in oggetto non si determinino inutili

divisioni nella Commissione e che, pertanto, sia opportuno procedere attraverso l'invio al Parlamento del resoconto stenografico della seduta odierna, chiede che gli sia dato mandato di modificare la bozza di relazione al fine di eliminare ogni genere di valutazione che vi fosse contenuto, limitandola alla descrizione dei diversi orientamenti emersi nel corso dei lavori preparatori. Dopo essersi soffermato brevemente sul problema delle intercettazioni telefoniche preventive, per confermare che il Governo dovrebbe esprimere su tale tema il proprio orientamento definitivo, il Presidente propone che sia richiesto ai Commissari che non sono interventi alla riunione di trasmettere – qualora lo ritengano – contributi scritti. Ritiene, infine, che, sull'insieme delle posizioni emerse, il Governo possa essere invitato ad un confronto in Commissione.

I Commissari presenti concordano con le proposte del Presidente.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente CHIAROMONTE informa che il senatore Pietro Ferrara gli ha inviato una lettera per sollecitare la effettuazione di un sopralluogo della Commissione in provincia di Siracusa. Assicura che tale sopralluogo si svolgerà al più presto, secondo le modalità che saranno stabilite all'Ufficio di presidenza e comunicate alla Commissione.

La seduta termina alle ore 18,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per il controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

Presidenza del Presidente Coloni

La seduta inizia alle ore 9.

SEGUITO DELL'ESAME DELLA BOZZA DI RELAZIONE CONCLUSIVA AL PARLAMEN-TO, CON ESCLUSIONE DELLA PARTE RELATIVA ALL'INPS

Il Presidente COLONI comunica che è pervenuto il verbale della riunione del comitato esecutivo dell'INPS svoltasi il 29 gennaio scorso: è a disposizione dei commissari negli uffici di segreteria.

Comunica, altresì, che è pervenuto il testo del decreto del 9 novembre scorso con cui i Ministeri del lavoro e dell'industria hanno disciplinato gli aspetti realizzativi dei collegamenti telematici tra l'INPS, l'INAIL, le camere di commercio e gli organismi collegati previsti dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389: auspica che la finalità della predetta legge – di cui sottolinea l'importanza – non sia vanificata nella fase della sua attuazione. Avverte che il documento è a disposizione dei commissari negli uffici di segreteria.

Ricorda che, nella seduta di giovedì scorso, 7 febbraio, la Commissione ha approvato le parti della relazione conclusiva riguardanti il sommario, la presentazione e le schede sinottiche relative ai dieci maggiori enti previdenziali; nella seduta odierna, la Commissione procederà all'esame di alcune altre parti della relazione conclusiva già prediposte, con esclusione della parte relativa all'INPS.

Invita i relatori sull'attività dell'INAIL ad esporre le loro osservazioni.

Il senatore PERUGINI, relatore, illustra le principali caratteristiche dell'attività complessiva dell'Istituto e propone di inserire alcune specificazioni nella parte relativa al conto economico (contenzioso e spese per il sistema informativo), nonchè nella parte relativa al patrimonio immobiliare, specificando che i risultati della costituenda società di gestione saranno valutati in futuro dalla Commissione. Rende noto che il 6 febbraio scorso, presso la Commissione sanità del Senato, il ministro De Lorenzo ha assunto l'impegno a varare, prima dell'approvazione del provvedimento di riordino del servizio sanitario nazionale, il decreto relativo allo schema tipo di convenzione tra le regioni e l'INAIL per l'erogazione delle prime cure ambulatoriali agli infortunati sul lavoro ed ai tecnopatici di cui all'articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Il senatore VECCHI, relatore, espresse alcune valutazioni sull'attività complessiva dell'INAIL nonchè sulle principali innovazioni conseguenti al varo della legge di riforma n. 88 del 1989, si sofferma sui risultati conseguiti in questi ultimi mesi, anche sulla scorta delle indicazioni fornite dalla Commissione.

Ritiene che la questione più rilevante sia costituita dal disavanzo originato dalla gestione del settore agricolo e che su questo aspetto dovranno incentrarsi gli sforzi dei vertici dell'Istituto per superare le attuali difficoltà.

Conclude preannunziando che predisporrà entro la giornata odierna, insieme agli altri due relatori, alcune considerazioni riassuntive, anche sulla scorta delle indicazioni emerse nel corso della seduta.

Il deputato POGGIOLINI, relatore, associandosi alle considerazioni espresse dai senatori Perugini e Vecchi, ritiene che nel testo predisposto debba essere meglio specificato il ruolo svolto dai medici nell'ambito dell'attività complessiva dell'INAIL.

Il deputato Carlo D'AMATO si limita ad osservare che il notevole costo sostenuto per informatizzare i servizi dell'Istituto avrebbe dovuto produrre risultati di maggiore spessore rispetto a quelli finora conseguiti.

Intervengono poi il senatore VECCHI, relatore per l'ENPALS, ed il deputato POGGIOLINI, relatore per l'ENPAM, i quali illustrano le principali caratteristiche dei due Enti, nonchè le considerazioni riassuntive che saranno inserite nella relazione conclusiva.

Il Presidente COLONI invita successivamente i commissari ad esprimere le loro osservazioni sull'INADEL.

Il deputato Carlo D'AMATO, relatore, esprime la sua soddisfazione per la completezza del testo predisposto in base ai dati forniti dall'Istituto e si sofferma in particolare sulla parte relativa allo stato patrimoniale, sottolineando i rilevanti investimenti effettuati soprattutto negli ultimi tre anni.

Ritiene che, per quanto riguarda il settore immobiliare, debba essere meglio specificato il costo medio sostenuto dall'Istituto per acquistare le singole unità immobiliari, sia quelle a destinazione abitativa che quelle a destinazione commerciale. Ritiene infine che, anche in attesa del varo del provvedimento di riforma della Cassa pensioni dipendenti enti locali, debbano essere meglio specificati i rapporti fra essa e le strutture periferiche dell'INADEL.

Il senatore ANTONIAZZI esprime la convinzione che debbano essere riesaminate le ragioni stesse dell'esistenza di due enti, come l'INADEL e la CPDEL, la cui attività persegue sostanzialmente gli stessi obiettivi: deve essere privilegiata l'esigenza della funzionalità complessiva del sistema previdenziale ed in tale prospettiva è necessario perseguire l'obiettivo di unificare l'attività dei due enti, mentre nel breve periodo si pone l'esigenza di utilizzare ogni possibilità – anche mediante apposite convenzioni – per ridurre il più possibile i tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici, attualmente assai lunghi e tali da generare grande scontento presso gli utenti.

Il deputato BRUZZANI dichiara di condividere la necessità di procedere nel breve periodo al riordino dell'attività complessiva degli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro: obiettivo principale deve però essere l'unificazione tra l'INADEL e la CPDEL, che non può essere vanificato con la stipula di eventuali convenzioni.

Intervengono successivamente il senatore ANGELONI, il quale ritiene che l'utilizzazione delle strutture periferiche dell'INADEL si renda necessaria per ridurre nel breve periodo i tempi di liquidazione dei trattamenti pensionistici da parte della CPDEL, il deputato POGGIOLINI, il quale ritiene che nella relazione conclusiva debba essere espressa con maggiore chiarezza la necessità di procedere alla soppressione di alcuni enti che svolgono la medesima attività di altri, ed infine i deputati Carlo D'AMATO e LODI FAUSTINI FUSTINI.

Il Presidente COLONI, riassumendo gli interventi finora svolti, ritiene che nella relazione conclusiva debba essere sottolineato l'obiettivo di procedere all'unificazione dei due enti, mentre nel breve periodo, anche sulla scorta delle previsioni contenute nel provvedimento di riforma della CPDEL il cui *iter* non si è ancora concluso, è opportuno sottolineare la necessità di supportare l'attività della CPDEL con le strutture periferiche dell'INADEL.

Invita quindi il deputato Lodi Faustini Fustini ad esprimere le sue osservazioni sui testi relativi all'Istituto postelegrafonici ed alla Cassa integrativa per il personale telefonico statale.

Il deputato LODI FAUSTINI FUSTINI, relatore, ricorda che nelle ultime settimane il Governo ha presentato un disegno di legge che propone di costituire un'unica azienda di servizio nel settore delle poste e telecomunicazioni, con l'unificazione tra il personale degli uffici locali e delle agenzie e quello degli uffici centrali. Ritiene che sarebbe opportuno cogliere l'occasione della discussione del suddetto provvedimento per avviare la riforma anche dell'Istituto postelegrafonici.

A tale proposito, precisa che l'Istituto potrebbe divenire l'ente previdenziale unico di tutti i dipendenti della nuova azienda, almeno per quanto riguarda l'erogazione dei trattamenti pensionistici; anche le attività finora svolte dalla Cassa integrativa per il personale telefonico statale dovrebbero essere trasferite ad esso. Dovrebbero naturalmente prevedersi norme transitorie per i dipendenti della sede centrale che, ai

fini previdenziali, sono sottoposti ad una normativa uguale a quella degli altri dipendenti dello Stato, al fine di garantire il riconoscimento delle anzianità contributive maturate.

Per quanto riguarda l'indennità di buonuscita, ritiene che possano configurarsi due alternative: porla a carico della nuova azienda, come avviene nel settore privato, o trasferirla all'Istituto postelegrafonici per tutti i dipendenti della nuova azienda. Qualunque sarà la soluzione adottata, dovrebbero essere comunque previste norme transitorie per i dipendenti attualmente in servizio.

Concludendo, sottolinea che l'Istituto postelegrafonici dovrà essere qualificato come ente previdenziale e che dovranno essere abbandonate tutte le attività assistenziali attualmente svolte, che si presentano come una duplicazione rispetto ad altri organismi che perseguono gli stessi obiettivi; alcune di queste attività potranno essere considerate non obbligatorie per i dipendenti della nuova azienda, ma in ogni caso dovrà essere soppressa l'aliquota di contribuzione obbligatoria destinata all'assistenza.

Il Presidente COLONI puntualizza alcuni aspetti della proposta testè elaborata dal relatore, che potrà essere riportata nelle considerazioni riassuntive relative all'Istituto postelegrafonici.

Invita quindi il relatore della Cassa mutua nazionale per i cancellieri ed i segretari giudiziari e dell'istituto nazionale di previdenza per i magistrati a prendere la parola.

Il deputato BRUZZANI, relatore, illustra le principali caratteristiche dell'attività dei due enti predetti, contenute nel testo sottoposto all'attenzione della Commissione.

Per quanto riguarda la Cassa nazionale per i cancellieri e i segretari giudiziari, ritiene che, al termine del paragrafo dedicato agli aspetti generali, debba essere sottolineata con forza l'esigenza di una nuova disciplina legislativa per l'utilizzazione delle somme assegnate al fondo di riserva di cui alla legge n. 384 del 1951, non risultanti impegnate alla chiusura dell'esercizio.

Circa l'Istituto di previdenza per i magistrati, ritiene che debba essere meglio specificata la natura dei trattamenti assistenziali nei confronti degli assicurati.

Vengono quindi approvate dalla Commissione le parti della relazione conclusiva riguardanti le schede relative all'INAIL, all'EN-PALS, all'ENPAM, all'INADEL ed all'Istituto postelegrafonici, ricompresi nel paragrafo dedicato ai dieci maggiori enti previdenziali, con le modifiche proposte dai commissari. Vengono successivamente approvate dalla Commissione le schede relative alla Cassa mutua nazionale per i cancellieri ed i segretari giudiziari, all'Istituto nazionale di previdenza per i magistrati ed alla Cassa integrativa per il personale telefonico statale, ricomprese nel paragrafo dedicato agli enti «minori», con le modifiche proposte dai commissari.

Il Presidente COLONI avverte che la Commissione tornerà a riunirsi la prossima settimana per proseguire l'esame della bozza di relazione conclusiva e che venerdì prossimo, 15 febbraio 1991, alle ore 9, si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, allargato ai rappresentanti dei gruppi, per esaminare la bozza di relazione sull'attività dell'INPS.

La seduta termina alle ore 11.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1°)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 febbraio 1991

187ª Seduta

Presidenza del Presidente
MURMURA

Intervengono il ministro per la funzione pubblica Gaspari ed il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 15,20.

Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate (2608)

(Parere alla 4^a Commissione. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente MURMURA fa osservare che il provvedimento, data la materia cui ha riguardo, dovrebbe rientrare nella competenza primaria della Commissione affari costituzionali. Suggerisce pertanto di rimetterne l'esame alla sede plenaria, nella quale è sua intenzione proporre di sollevare la relativa questione nei confronti della Commissione difesa, ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento.

La Sottocommissione concorda.

Conversione in legge del decreto-legge 7 febbraio 1991, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di autotrasporto di cose per conto di terzi (2649)

(Parere alla 8^a Commissione)

Il presidente MURMURA, dopo aver rilevato che il provvedimento mira ad incrementare il credito di imposta concesso alle imprese di autotrasporto a seguito dell'intervenuto aumento dei prezzi del gasolio per autotrazione, propone alla Sottocommissione l'espressione di un parere favorevole.

Condividono la proposta del relatore i senatori GALEOTTI e GUIZZI.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Emendamenti al disegno di legge:

Ordinamento della professione di enologo (2250-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 9^a Commissione)

Riferisce il presidente MURMURA, rilevando che con il provvedimento si propone l'istituzionalizzazione del titolo di enologo. Gli emendamenti proposti dalla Commissione di merito intendono stabilire le modalità attraverso le quali è possibile conseguire tale titolo, specificando altresì quali soggetti, già in possesso di diploma di laurea, ovvero di diplomi conseguiti presso determinati istituti tecnici ad indirizzo agrario o chimico, possano chiederne l'attribuzione. Il relatore invita quindi la Sottocommissione ad esprimere parere favorevole sia sul testo che sugli emendamenti proposti.

La Sottocommissione concorda.

Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro (2602), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi

(Parere alla 11^a Commissione)

Riferisce, in senso favorevole, il senatore MAZZOLA, rilevando che il provvedimento in titolo è finalizzato a favorire l'occupazione femminile ed a realizzare l'eguaglianza sostanziale tra uomini e donne nel lavoro, detta norme per l'attuazione di azioni positive ed istituisce un Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici.

Senza dibattito, la Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Azzaretti ed altri: Collocamento a riposo del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale (2594)

Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2629), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Ferrari Marte; Mensorio; Mensorio ed altri; Lattanzio ed altri; Biondi (Parere alla 12ª Commissione)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 febbraio scorso.

Il presidente MURMURA, richiamate le considerazioni già svolte nel corso della precedente seduta, fa osservare che i provvedimenti in titolo appaiono ispirati a ragioni di parificazione della normativa concernente il collocamento a riposo del personale medico a quella già vigente per altre categorie del pubblico impiego. La disciplina contenuta nei provvedimenti in titolo potrebbe dar luogo soltanto ad una perplessità: ivi si fa infatti riferimento unicamente ai primari ospedalieri, senza con ciò espressamente comprendere le categorie parificate ai primari, quali, ad esempio, quella dei direttori amministrativi e sanitari. Per questi motivi, il relatore propone di esprimere parere favorevole, invitando la Commissione di merito a valutare attentamente l'applicabilità della disciplina in esame a tutte le categorie ricomprese nella legge n. 336 del 1964.

Si apre il dibattito.

Ad avviso del senatore GALEOTTI, i provvedimenti in titolo sono finalizzati ad elevare l'età pensionabile limitatamente ad una categoria del pubblico impiego, risultando pertanto ancora una volta elusa la necessità di stabilire in materia una disciplina di carattere organico. I provvedimenti in esame prefigurano inoltre una disparità di trattamento nei confronti di altri soggetti parificati ai primari ospedalieri di ruolo, quali i direttori amministrativi e sanitari. Nel caso in cui si convenga circa la necessità di elevare a 70 anni il limite di età pensionabile, occorre dunque generalizzare tale estensione, pur nella consapevolezza che ciò comporterà oneri a carico dell'erario. Solo a tale condizione, a suo avviso, potrebbe esprimersi avviso favorevole sui provvedimenti in titolo.

Dissente il senatore ACQUARONE, rilevando che è ormai ineludibile l'attribuzione ai primari ospedalieri di un trattamento analogo a quello dei professori universitari e che la parificazione tra i primari ospedalieri ed i direttori sanitari è ormai affermata in numerose disposizioni di legge. Egli fa inoltre osservare che il testo inizialmente esaminato dalla Camera dei deputati prevedeva la nuova immissione in servizio di quanti erano stati collocati a riposo, ciò che avrebbe realmente implicato un onere aggiuntivo a carico del bilancio. Per tali considerazioni, pur riconoscendo la necessità di approfondire i provvedimenti in sede di esame di merito, il senatore Acquarone anticipa il voto favorevole del Gruppo democratico cristiano, atteso che la normativa ivi implicata appare pienamente conforme al principio di uguaglianza, costituzionalmente sancito all'articolo 3.

Il senatore FRANCHI ricorda che, in occasione dell'esame di un analogo provvedimento concernente i docenti universitari, la sua parte politica aveva espresso dissenso, al fine di evitare di dar corso ad un perverso meccanismo di rincorsa tra le varie categorie. Tale meccanismo si verifica invece puntualmente nel caso di specie, riproponendo l' esigenza di affrontare in via definitiva la materia, mediante un disegno di legge organico, che disciplini, eventualmente anche in modo differenziato, le fattispecie ricorrenti nei vari comparti del pubblico

impiego. Per questi motivi, il senatore Franchi dichiara il voto contrario del Gruppo comunista-PDS.

Favorevoli ai provvedimenti in titolo si dichiarano invece i senatori GUIZZI e PONTONE.

Il ministro GASPARI fa osservare che la normativa in esame si riferisce a tutte le figure apicali del comparto della sanità. I provvedimenti in titolo rispondono inoltre a suo avviso a motivi di opportunità, considerato che negli ultimi decenni la durata media dell'esistenza si è notevolmente allungata e che sono nel complesso migliorate le condizioni della popolazione della terza età. L'approvazione di una nuova disciplina che ha elevato a quarant'anni il limite di età per l'ingresso nel pubblico impiego (legge n. 25 del 1989) rende inoltre direttamente conseguente – rileva il Ministro – l'elevamento dell'età pensionabile.

La Sottocommissione quindi, a maggioranza, dà mandato al relatore a redigere un parere favorevole per la Commissione di merito secondo quanto emerso nel corso del dibattito.

La seduta termina alle ore 16.20.

GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Covi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 4" Commissione permanente:

Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate (2608): parere favorevole;

alla 6" Commissione permanente:

PECCHIOLI ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso della filiale di Atlanta della Banca Nazionale del Lavoro e sue connessioni (rinviato in Commissione dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 7 febbraio 1991) (Doc. XXII, n. 16): parere favorevole con osservazioni;

alla 8" Commissione permanente:

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466): parere favorevole con osservazioni;

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600): parere favorevole con osservazioni;

alla 9ª Commissione permanente:

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (2597) (risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardoni ed altri), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni;

alla 11^a Commissione permanente:

Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro (2602) (testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

BILANCIO (5^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 febbraio 1991

215ª Seduta

Presidenza del Presidente Andreatta

Intervengono i sottosegretari per il Tesoro Foti e per le finanze Senaldi.

La seduta inizia alle ore 10,20.

Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895)

Scevarolli ed altri: Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa alla imposizione fiscale sugli immobili (88)

Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903)

(Parere alla 6ª Commissione su nuovo testo ed emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 23 gennaio.

Il presidente ANDREATTA propone uno schema di parere, nel quale si fa presente che: sull'articolo 1 l'attuale formulazione prevede l'inclusione delle aree fabbricabili nel campo di applicazione dell'imposta (ICI); le modifiche degli strumenti urbanistici possono però provocare forti cambiamenti, sia in aumento che in diminuzione, nel valore delle aree, valore che risulta comunque di complessa individuazione.

Sarebbe preferibile mantenere in vita l'INVIM, limitatamente alle aree fabbricabili, con una eventuale razionalizzazione delle vigenti modalità di applicazione dell'imposta.

Per quanto riguarda l'articolo 2 l'attuale formulazione prevede l'istituzione di una addizionale sull'imposta sui servizi comunali, in

favore delle province, alle quali sarebbe affidata la determinazione dell'aliquota dell'addizionale.

Poichè la norma ha lo scopo di consentire l'esercizio di una maggiore autonomia impositiva alle province, l'attuale configurazione del tributo non sembra una soluzione ottimale: infatti, le modifiche delle aliquote dell'imposta base decise dai comuni si rifletterebbero automaticamente sul gettito spettante alle province, che godrebbero così di aumenti di gettito derivanti da comportamenti dei comuni. Ciò può essere evitato configurando il tributo come sovrimposta, e consentendo quindi alle province di fissare direttamente l'aliquota da applicare alla base imponibile.

Circa l'articolo 4 per quanto riguarda l'istituzione di contributi comunali finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche, è opportuno prevedere tra i soggetti tenuti al pagamento del contributo anche i proprietari di immobili non destinati ad uso di abitazione. Sembra inoltre opportuno rendere meno rigido il termine per le procedure di acquisizione del gettito (nel testo attuale il gettito deve essere acquisito – «antecedentemente all'inizio dell'opera»).

Per quanto riguarda l'articolo 8, nell'emendamento 8.1, interamente sostitutivo dell'articolo 8, si prevede la concessione ad ogni comune di un contributo statale sostitutivo della perdita di gettito conseguente all'abolizione dell'INVIM. In proposito si suggerisce di definire l'ammontare complessivo del contributo, in modo da rendere certo l'onere per il bilancio dello Stato; inoltre, tenuto contro della forte variabilità tra un anno e l'altro del gettito dell'INVIM, soprattutto per i comuni minori, si suggerisce di ripartire il contributo sostitutivo sulla base dell'INVIM percepita dai singoli comuni negli ultimi 5 anni (previa rivalutazione delle somme relative ai vari anni per tenere conto dell'inflazione).

Quanto all'articolo 8 in particolare, può essere accolto l'emendamento 8.1, del senatore Favilla, a condizione che alla lettera b), n. 2, lettera b), siano soppresse le parole «al minore importo tra», sia inserita la parola «medio» dopo quella «gettito» e siano sostituite tutte le parole che vanno da «nel 1990» alla fine del periodo, con le seguenti: «nel quinquennio 1986-1990 avendo rivalutato ciascun anno per il deflattore del PIL ed assicurando per il 1992 un deflattore pari al 4,5 per cento».

Al punto 3 del medesimo emendamento, devono essere soppresse le parole da «fatto salvo» a «lettera», così come, all'8º rigo, le parole «in via provvisoria» e all'11º rigo le parole «il conguaglio per», quest'ultime sostituite dalle seguenti parole: «per i comuni con popolazioni inferiore ai 5.000 abitanti verrà corrisposto un conguaglio per garantire l'». Al 14º rigo, sempre del punto 3, le parole «potrà avvenire» dovranno essere sostituite dalle seguenti: «tale compenso sarà versato».

Sia nell'emendamento 8.1 che nell'articolo 8 del testo unificato, si prevedono meccanismi di garanzia tesi ad assicurare ai comuni un determinato incremento delle risorse finanziarie, tenendo conto del gettito dell'ICI sulla base dell'aliquota minima obbligatoria. Si tratta in sostanza di meccanismi che pongono a carico del bilancio dello Stato eventuali deficit di risorse derivanti da un gettito ICI inferiore a quello preventivato; di conseguenza, l'incertezza nella quantificazione del gettito della nuova imposta si riflette nella definizione dell'onere per il bilancio dello Stato. È

quindi necessaria una accurata quantificazione delle grandezze in gioco (tenendo, fra l'altro, conto del volume dei trasferimenti 1991 fissati nel decreto-legge n. 6 del 1991), in modo da evitare in futuro oneri a carico del bilancio non previsti e privi di copertura.

La Commissione invita quella di merito a predisporre poi un meccanismo contabile tale per cui gli stanziamenti per garanzia, fissati in 75 miliardi per il 1992 e 145 miliardi per il 1993 sulla base della relazione tecnica, possano permanere in bilancio al di là dei limiti imposti dalla legislazione contabile, pure osservando tuttavia che vi sono fondate ragioni per prevedere che, dato che il gettito dell'ICI sarà presumibilmente inferiore rispetto a quanto scontato nel provvedimento, i trasferimenti a garanzia di carattere corrente saranno maggiori delle predette cifre.

Per quanto attiene la definizione dei contributi statali a decorrere dal 1994, si osserva che la finalizzazione del fondo ordinario al finanziamento dei servizi indispensabili, pur apprezzabile in linea di principio, si scontra con la difficoltà di definire i livelli di attivazione dei servizi ed i relativi costi in relazione alle diverse caratteristiche territoriali, demografiche e socio-economiche degli enti.

Nell'articolo 8 del testo unificato si prevede (lettera l) di integrare, a decorrere dal 1994, il fondo perequativo con il versamento da parte dei comuni di quote del gettito dell'ICI. È necessario sottolineare che le finalità di perequazione sono perseguite già, efficacemente, dal meccanismo generale di finanziamento che rende il volume di risorse disponibile per ogni comune indipendente dal gettito dell'ICI derivante dalla aliquota minima obbligatoria; nello stesso senso va la progressiva riduzione del fondo ordinario rispetto al fondo perequativo.

In questo contesto, prevedere un contributo aggiuntivo a carico dei comuni avrebbe l'effetto di disincentivare l'attivazione dell'ICI a livelli superiori a quelli obbligatori. Si tratta dunque di un meccanismo incongruo rispetto alle finalità del provvedimento, finalità che sarebbero perseguite più efficacemente accogliendo le soluzioni prospettate nell'emendamento 8.1, integrate con i suggerimenti esposti in precedenza.

Infine, si richiama l'attenzione sulla necessità di prevede l'istituzione di nuove forme di autonomia impositiva: tasse di concessione del suolo pubblico per il parcheggio degli autoveicoli; tasse di accesso ai centri storici. Si tratta in sostanza sia di dare ai comuni nuovi strumenti di regolazione del traffico e delle situazioni di congestione, sia di ampliare lo spazio dell'autonomia impositiva che, per altro verso, viene inevitabilmente compressa dalle esigenze di perequazione. Infatti, l'istituzione dell'ICI, anche accogliendo i suggerimenti esposti in precedenza, conferisce ai comuni un potere effettivo di imposizione solo per gli incrementi dell'aliquota oltre la soglia minima obbligatoria del 3 per mille.

Quanto poi all'articolo di copertura e comunque al complesso degli articoli 8 e 9, è necessario – ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento – risolvere la questione della mancata utilizzabilità dell'accantonamento di fondo globale positivo per il 1993, collegato notoriamente ad un accantonamento di segno negativo per 17.650 miliardi.

Al riguardo, se la Commissione di merito intende prevedere nel provvedimento anche meccanismi di fissazione certa dell'ammontare dei trasferimenti per il 1993, occorre che entri in vigore previamente, così come previsto dalla legge n. 362 del 1988, il provvedimento legislativo di attivazione del fondo globale negativo per l'importo considerato, realizzando tra l'altro coperture con mezzi definitivamente acquisiti al bilancio, che quindi possano essere compresi negli equilibri di bilancio negli anni successivi, in maniera da limitare in tali anni la copertura alla sola variazione differenziale annuale.

Se ciò non è possibile, la Commissione di merito è tenuta – ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento – a rendere meramente programmatico il provvedimento in relazione al 1993, senza che nascano degli obblighi di trasferimento da parte dello Stato e quindi diritti da parte del sistema delle autonomie. Occorrerà quindi sopprimere tutte le percentuali e i meccanismi che il testo presenta e che in sostanza creano al momento tali obblighi e tali diritti per il 1993.

Analoga questione si pone, sia pure in termini quantitativamente meno rilevanti, per il 1992, per il quale, se la Commissione di merito vuole prevedere un trasferimento certo, occorre reperire con apposita norma, anche contestuale al provvedimento stesso, il cui gettito sia pari a 50 miliardi, che costituiscono la quota del vincolo di fondo globale negativo sull'accantonamento positivo di 18.871.850 milioni per tale anno.

Infine, sempre ai sensi dell'articolo 40, comma 5, del Regolamento, la Commissione chiede a quella di merito che sia previsto, a partire dal 1994, il riferimento, per la modulazione dei trasferimenti, alla lettera d), comma 3, articolo 11, legge n. 468, così come modificata.

Dopo che il sottosegretario SENALDI si è riservato di fornire dati relativi ai gettiti presunti derivanti dalle disposizioni recate nel provvedimento, l'esame è rinviato.

Disposizioni in materia di tariffe dei pedaggi autostradali e per il funzionamento degli uffici periferici dell'ANAS (2331-A)

(Parere all'Assemblea. Esame e rinvio)

Su proposta del sottosegretario FOTI, anche a nome del Ministro dei lavori pubblici, l'esame è rinviato, al fine di dar modo al Governo di approfondire le implicazioni finanziarie del provvedimento.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)

(Parere alla 6ª Commissione. Esame e sospensione)

Su proposta del senatore CORTESE e dopo alcuni chiarimenti del senatore Leonardi, la Sottocommissione concorda di rinviare l'esame del provvedimento alle ore 15,30, al fine di valutare le osservazioni trasmesse dal Tesoro.

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623)

(Parere alla 8ª Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che si tratta di un decreto-legge volto a permettere all'Ente Ferrovie dello Stato di costituire società con partecipazione minoritaria di altri soggetti per la costruzione di singole opere. In merito osserva che bisognerebbe rilevare la necessità che ove un'impresa partecipi a tutta la fase elaborativa e attuativa del progetto, essa debba anche condividerne i rischi derivanti dalla gestione del manufatto.

Ad avviso del senatore BOLLINI il provvedimento non riveste caratteristiche di urgenza e sarebbe in ogni caso opportuno avere chiarimenti dal Governo sulla sua reale portata.

Il senatore CORTESE rileva la lacunosità della relazione che accompagna il testo e la genericità del medesimo.

Il presidente ANDREATTA propone quindi di rinviare l'esame del provvedimento al fine di ottenere una valutazione da parte di rappresentanti dell'Ente Ferrovie relativamente ai criteri concernenti l'utilizzazione delle norme in esso contenute.

Concorda la Sottocommissione.

Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca (2628), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 7ª Commissione su testo ed emendamenti)

Riferisce il presidente ANDREATTA, facendo presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati, conferisce un contributo straordinario di 1 miliardi per il1991 all'Accademia della Crusca, traendolo dall'apposito accantonamento di fondo speciale di parte capitale. Il solo problema concerne il fatto che il contributo è destinato in parte anche alle attività di istituto dell'Accademia, che sembrerebbero avere caratteristica di spesa corrente.

È pervenuto un emendamento a firma Spitella che mira ad elevare di un ulteriore miliardo il contributo destinandolo a spese correnti e traendolo dall'accantonamento di fondo speciale corrente relativo alle iniziative a favore della cultura. Non sembrano sussistere problemi pur tenendo presente che altri provvedimenti (ad esempio il disegno di legge n. 2608) prospettano una copertura a valere su tale accantonamento e che pertanto l'utilizzo di esso risulta alternativo rispetto ad altre finalizzazioni.

Fa poi presente che il Tesoro ha segnalato che, in relazione all'aggravarsi della situazione internazionale e ai suoi riflessi sulla situazione economico-finanziaria interna, occorre prospettare la necessità di un rinvio del provvedimento.

A tale proposito ritiene opportuno segnalare l'avviso del Tesoro nel testo del parere, pur rilevando come il comportamento del Governo risulti scarsamente comprensibile: infatti, mentre la recente Circolare del Presidente del Consiglio fa sì che non si utilizzino accantonamenti di fondo speciale, si fa ricorso, per la copertura dei provvedimenti, a clausole in molti casi non ortodosse, tra l'altro per spese di cospicua entità.

Il senatore BOLLINI si riserva di operare una riflessione sulla citata Circolare presidenziale e sui relativi effetti, mentre si dichiara favorevole al testo del provvedimento, così come trasmesso dalla Camera dei deputati.

Conclusivamente la Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole su testo ed emendamento, menzionando i rilievi del Tesoro.

Bompiani ed altri: Collocamento fuori ruolo del personale apicale medico delle Unità Sanitarie Locali (235)

Azzaretti ed altri: Collocamento a riposo del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale (2594)

Deputati Cristofori ed altri; Mensorio; Ferrari Marte; Mensorio; Mensorio ed altri; Lattanzio ed altri; Biondi: Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2629), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 12ª Commissione)

Riferisce il presidente ANDREATTA, il quale fa presente che il disegno di legge, approvato dalla Camera dei deputati (a cui si devono considerare collegati quelli numeri 235 e 2594) mira a consentire il collocamento a riposto dei primari ospedalieri al settantesimo anno di età. In base alle osservazioni contenute nella relazione tecnica trasmessa alla Camera e nella verifica del Servizio bilancio dell'altro ramo del Parlamento non si provocherebbero spese, essendo stata eliminata la norma che consentiva il richiamo in servizio dei primari stessi, anche se, nel merito, il provvedimento non corrisponde a ragionevolezza.

Ad avviso del senatore BOLLINI il provvedimento risponde a precisi interessi di ristrette categorie ed ha caratteristiche corporative.

Secondo il senatore CORTESE esso potrebbe anche prestarsi ad obiezioni di costituzionalità.

La Sottocommissione concorda quindi di trasmettere un parere favorevole sul disegno di legge n. 2629, nel quale devono considerarsi assorbiti gli altri provvedimenti.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, è ripresa alle ore 15,50.

Emendamenti al disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599)

(Parere alla 6ª Commissione. Ripresa e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame, dianzi sospeso.

Riferisce il senatore CORTESE che osserva che, premesso che sul testo, che riguarda le disposizioni per la finanza locale per il 1991, è stato già fornito un parere favorevole, si tratta di esprimersi sui numerosi emendamenti presentati.

Gli emendamenti 1.1 e 1.1.a non sembrano comportare problemi, nel presupposto che, per il secondo, si tratti di esplicitare i vari canali di finanziamento della finanza locale, non essendovi quindi alcun elemento innovativo e risultando quindi la norma sostanzialmente superflua.

Gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.0.1, 2.1, 4.1, 5.1, 5.2, 6.2, 6.0.1, 6.0.4, 11.1.0, 13.1, 13.0.6 e 14.1 sono tutti incrementativi delle possibilità di accesso ai mutui della Cassa depositi e prestiti da parte degli enti locali: essendovi una ricaduta sul bilancio dello Stato, essi dovrebbero presentare la necessaria copertura finanziaria, oltre che incidere negativamente sul fabbisogno.

Su questo gruppo di emendamenti il Tesoro sostiene che incidono sul saldo netto da finanziare i seguenti: 1.2, 1.4, 1.0.1, 2.1, 4.1, 5.1 e 5.2. Gli emendamenti 1.3, 6.2, 6.0.1, 6.0.4 e 13.0.6 incidono solo sul fabbisogno. L'emendamento 14.1 non trova copertura nel capitolo di riferimento del Ministero dell'interno.

Gli emendamenti 1.0.2 c 1.0.3 comportano poi degli oneri non coperti perchè spostano fino al 1993 la possibilità di indebitamento da parte del Comune di Roma nei confronti della Cassa depositi e prestiti per il prolungamento della linea metropolitana A, utilizzando gli stanziamenti previsti dal 1987 per la connessa garanzia statale, in quanto non utilizzati: si tratta quindi di un onere nuovo aggiuntivo, senza copertura finanziaria. Su tali due emendamenti il Tesoro sostiene che essi sono già scontati in bilancio.

L'emendamento 4.2, volto a prevedere per i comuni un ulteriore trasferimento di 500 miliardi in materia di esenzione dai *ticket* sanitari, va visto in relazione all'emendamento 14.2, che attinge per la copertura alle maggiori entrate connesse al fondo oscillazione prezzi per i prodotti petroliferi: su tale tipo di copertura, fermi i problemi quantitativi che il Tesoro dovrà esplicitare, la Commissione in qualche caso ha dato un parere favorevole, sia pure condizionandolo da ultimo alla iscrizione del fondo in bilancio. Il Tesoro si dichiara contrario a tale copertura, sostenendo che la legge istitutiva del fondo lo riserva esclusivamente alla manovra fiscale sui prodotti petroliferi.

L'emendamento 6.1 comporta una maggiore spesa netta di 100 miliardi, senza copertura finanziaria. Secondo il Tesoro l'emendamento incide sul fabbisogno.

L'emendamento 1sub 6.0.1 introduce il principio della possibilità di impegnare nel 1991 i mutui a carico dello Stato per l'esercizio 1988: si tratta quindi di una norma non ammissibile. Il Tesoro sull'emendamento dichiara di non avere nulla da osservare.

L'emendamento 13.2, così come l'emendamento 13.0.8, dovrebbe comportare un maggior onere relativo alla indennità degli amministratori locali, senza che vi sia la necessaria copertura finanziaria.

Comporta una minore entrata l'emendamento 13.0.1, per l'estinzione dei crediti erariali per le anticipazioni concesse agli enti locali. Il Tesoro concorda e valuta in 7,2 miliardi la minore entrata.

Concludendo gli emendamenti da cui dovrebbero derivare anche a giudizio del Tesoro effetti sul saldo netto da finanziare sono: 1.2, 1.4, 1.0.1, 2.1, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 14.1, 14.2 e 13.0.1.

Il senatore BOLLINI osserva in primo luogo che lo stanziamento relativo al capitolo concernente la copertura dei mutui per la linea A della metropolitana di Roma risulta illegittimamente contabilizzato in bilancio. Si dichiara poi favorevole all'emendamento 5.1, per esprimere un giudizio sul quale è comunque indispensabile disporre di maggiori dati.

Il presidente ANDREATTA precisa che è opportuno esprimere parere in questa sede, riservando le ulteriori valutazioni agli emendamenti relativi alla discussione del provvedimento in Assemblea.

Il senatore LEONARDI si dichiara contrario all'emendmento 5.1, mentre il senatore TRIGLIA lo illustra, ricordando che esso mira ad evitare una sottrazione di risorse messe a disposizione degli enti locali.

La Sottocommissione concorda di trasmettere quindi un parere favorevole, con le contrarietà evidenziate dal relatore.

Bozzello Verole ed altri: Modifica ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042)

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio. Richiesta di relazione tecnica).

Riferisce il presidente ANDREATTA, osservando che si tratta di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare volto a modificare la legge sulla tutela del diritto d'autore per quanto concerne l'esecuzione in pubblico di pezzi musicali o parte di opere in musica.

Fa poi presente che il Tesoro ritiene indispensabile accertare i riflessi per il bilancio dello Stato del provvedimento, tenendo conto che dall'agevolazione proposta deriverebbe una caduta del gettito fiscale.

Propone pertanto di richiedere al Governo la relazione tecnica.

Concorda la Sottocommissione e l'esame è rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

FINANZE E TESORO (6ª)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 febbraio 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente della Commissione Brina, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

Covi ed altri: Tutela penale del risparmio (2235): parere favo-revole;

alla 4ª Commissione:

Istituzione del ruolo del luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze Armate (2608): parere favorevole;

alla 8" Commissione:

Norme generali in materia di opere pubbliche (2487): parere favo-revole;

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623): parere favorevole;

alla 9ª Commissione:

Carlotto ed altri: Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (2454): parere favorevole;

Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (2597) (Testo risultante dall'unificazione

di un disegno di legge d'iniziativa governativa e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardone ed altri), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186): parere favorevole.

ISTRUZIONE (7^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 febbraio 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Bompiani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

RUFFINO ed altri. – Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849): rimessione alla Commissione plenaria;

Bozzello Verole ed altri. - Modifica ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042): rimessione alla Commissione plenaria;

Covi ed altri. – Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102): rimessione alla Commissione plenaria;

alla 8^a Commissione:

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466): parere favorevole.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9°)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la Presidenza del Vice Presidente Margheriti, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 4ª Commissione:

Istituzione del ruolo dei luogotenenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, nonchè delega al Governo per la disciplina dei medesimi ruoli e per l'adeguamento dei ruoli dei sottufficiali delle Forze armate (2606): parere favorevole.

INDUSTRIA (10^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

CARLOTTO: Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2605): parere favorevole, condizionato all'introduzione di emendamenti;

Deputati Pedrazzi Cipolla ed altri: Nuove norme in materia di imballaggi nelle vendite all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2609), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole, condizionato all'introduzione di emendamenti.

LAVORO (11^a)

Sottocommissione per i pareri

Mercoledì 13 febbraio 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Giugni, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2ª Commissione:

MARINUCCI MARIANI ed altri: Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli (302): parere favorevole;

Covi ed altri: Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102): parere favorevole;

alla 6^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599): parere favorevole;

alla 8ª Commissione:

Nuova disciplina dell'attività di raccomandatario marittimo e di agente marittimo (2466): parere favorevole;

alla 10^a Commissione:

Cassola e Aliverti: Promozione della ricerca in materia di reattori nucleari a sicurezza intrinseca (2634): parere favorevole;

alla 13^a Commissione:

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 414, recante provvedimenti in favore delle popolazioni delle province di Siracusa, Catania e Ragusa colpite dal territorio nel dicembre 1990 ed altre disposizioni in favore delle zone colpite da eccezionali avversità atmosferiche nell'autunno 1990 (2588): parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 13 FEBBRAIO 1991

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Condorelli, ha adottato la seguente deliberazione per i disegni di legge deferiti:

alla 2ª Commissione:

Marinucci Mariani ed altri: Norme regolatrici dei rapporti fra genitori e figli (302): parere favorevole con osservazioni;

alla 8ª Commissione:

Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

GIUNTA per gli affari delle Comunità europee Comitato pareri

Mercoledì 13 febbraio 1991

Il Comitato, riunitosi sotto la presidenza del senatore Tagliamonte, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alla 2ª Commissione:

Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (2301), approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 9,30

In sede consultiva

- I. Esame del disegno di legge:
- FOSCHI ed altri. Regolazione dell'attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BOMPIANI ed altri. Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. Norme a parziale modifica ed integrazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. BOATO ed altri. Modifica del secondo comma dell'articolo 9 e del primo comma dell'articolo 32 della Costituzione (2122).

 DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – LOMBARDI ed altri. – Tutela dell'ambiente – Modificazione degli articoli 9, 24 e 32 della Costituzione (2363).

II. Esame del disegno di legge:

 CONSIGLIO REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA. – Norme per il trasferimento alla Regione autonoma Valle d'Aosta delle funzioni amministrative in materia di cessione in proprietà agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica (1051).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MURMURA. Nuove norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità per il Senato della Repubblica e per la Camera dei deputati (403).
- FRANZA ed altri. Modifiche all'articolo 7 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (2191).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- FILETTI ed altri. Avocazione allo Stato dei profitti illegittimi della classe politica (979).
- Deputati MARTINAZZOLI ed altri. Delega al Governo per l'emanazione di norme sul processo amministrativo dinanzi ai tribunali amministrativi regionali, al Consiglio di Stato ed al Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, nonchè sul ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e sui ricorsi amministrativi (1912) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede redigente

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Ordinamento dei servizi pubblici degli enti locali (750).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Deputati CAVERI ed altri. - Modifica e integrazione alla legge 5 giugno 1850, n. 1037, concernente la disciplina degli acquisti dei corpi morali (1951) (Approvato dalla Camera dei deputati).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 16

Comunicazioni del Governo

 Comunicazioni del Ministro degli affari esteri sul progetto di una Conferenza per la sicurezza e la cooperazione nel Mediterraneo.

FINANZE E TESORO (6ª)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 11 e 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6, recante disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 (2599).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Norme di delega in materia di autonomia impositiva degli enti locali (1895) (Esame ai sensi dell'articolo 126-bis del Regolamento).
- SCEVAROLLI ed altri. Delega al Governo per l'istituzione dell'imposta comunale sul reddito dei fabbricati e per la revisione della normativa relativa all'imposizione fiscale sugli immobili (88).
- VETERE ed altri. Delega al Governo per il riordino dell'imposizione sui redditi fondiari e per l'attribuzione ai comuni del relativo gettito al fine di garantire una autonomia impositiva, tramite l'istituzione dell'imposta locale sugli immobili, la soppressione dell'ILOR e dell'INVIM, la riduzione a cifra fissa delle imposte di registro, catastali, ipotecarie e modifiche della imposta di successione e il riordino dei tributi locali vigenti (1903).
- III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARIGLIA ed altri. Privatizzazione di aziende pubbliche e riordino delle partecipazioni statali (885).
- MALAGODI ed altri. Programma straordinario di privatizzazione di enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione

- statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato (1340-bis) (risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 luglio 1990, degli articoli da 5 a 11 del disegno di legge n. 1340).
- CAVAZZUTI ed altri. Norme per la trasformazione in società per azioni di enti pubblici economici e per la tutela del patrimonio pubblico e dell'investitore privato in caso di alienazione di partecipazioni azionarie da parte del Tesoro dello Stato, di enti pubblici e di imprese a partecipazione pubblica. Istituzione della Commissione per la valorizzazione del patrimonio pubblico (2320).
- FORTE ed altri. Delega al Governo per la trasformazione di enti pubblici economici in società per azioni e per la cessione di società da essi controllate (2381).

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Modifiche all'ordinamento del Ministero del tesoro (1771).
- II. Discussione del disegno di legge:
- Deputati SERRENTINO ed altri. Interpretazione autentica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia (2614) (Approvato dalla Camera dei deputati).

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 9 e 15,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CHIARANTE ed altri. Norme per l'innalzamento dell'obbligo scolastico e per il riordino dell'istruzione secondaria superiore (428).
- MANZINI ed altri. Prolungamento dell'istruzione obbligatoria (829).
- MANIERI ed altri. Norme sul prolungamento dell'obbligo scolastico (1187).
- GUALTIERI ed altri. Nuova disciplina dell'obbligo scolastico (1226).

- FILETTI ed altri. Ristrutturazione dell'ordinamento della scuola media superiore (1812).
- MEZZAPESA. Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria (2343).
- e delle connesse petizioni n. 10 e 269.
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- OSSICINI. Ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (841).
- MOLTISANTI ed altri. Norme concernenti la trasformazione degli istituti superiori di educazione fisica in «Istituti universitari di educazione fisica e dello sport» (1074).
- SPITELLA ed altri. Nuovo ordinamento degli studi di educazione fisica e sportiva presso le Università (1676).
- NOCCHI ed altri. Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria. Norme transitorie per gli ISEF (2013).
- PIZZO ed altri. Istituzione del corso di laurea in scienze dello sport e dell'educazione fisica e motoria (2190).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- VECCHI ed altri. Concessione di un contributo all'Università di Ferrara per le celebrazioni del VI centenario della sua fondazione (79).
- SANTINI e SCEVAROLLI. Concessione di un contributo per l'istituzione di una fondazione per la celebrazione del VI centenario dell'Università degli studi di Ferrara (330).

IV. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SALERNO ed altri. Istituzione in Matera di un «Collegio del Mondo Unito» per lo sviluppo del Mezzogiorno ed il consolidamento dei rapporti di collaborazione e cooperazione internazionale (852).
- Autorizzazione al Governo per l'emanazione di un testo unico delle leggi concernenti l'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (2617) (Approvato dalla Camera dei deputati).

V. Esame congiunto dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1486).
- VENTRE ed altri. Trasformazione delle scuole di ostetricia in scuole dirette a fini speciali (1817).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Contributo straordinario dello Stato all'Accademia della Crusca (2628) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva

Esame dei disegni di legge:

- RUFFINO ed altri. Ampliamento dei termini di durata della protezione delle opere musicali e drammatico-musicali, e dei prodotti fonografici; norme per la protezione delle edizioni critiche musicali e letterarie (849).
- BOZZELLO VEROLE ed altri. Modifica ed integrazione dell'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sulla tutela del diritto d'autore (1042).
- COVI ed altri. Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178, 179 e ultimo comma dell'articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (1102).

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 9,30 e 16

In sede deliberante

- I. Discussione del disegno di legge:
- Rifinanziamento della legge 14 giugno 1989, n. 234, recante disposizioni concernenti l'industria navalmeccanica ed armatoriale e provvedimenti a favore della ricerca applicata al settore navale (2592) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- II. Seguito della discussione dei disegni di legge:
- Deputati PORTATADINO ed altri. Disciplina dei voli turistici in zone di montagna (2326) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- Norme di attuazione della Convenzione delle nazioni Unite relativa ad un codice di condotta delle Conferenze per la navigazione marittima, adottata a Ginevra il 6 aprile 1974 (2412).
- Norme generali in materia di opere pubbliche (2487).

In sede referente

- I. Esame dei disegni di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 1991, n. 25, recante integrazione dell'articolo 2 della legge 17 maggio 1985, n. 210, in materia di partecipazione dell'ente Ferrovie dello Stato a società aventi per fini lo studio, la progettazione e la costruzione di linee e infrastrutture ferroviarie (2623).
- Delega al Governo per la revisione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale (2600).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Disposizioni per la riforma del settore delle telecomunicazioni (1685).
- GIUSTINELLI ed altri. Riforma del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e delle aziende collegate (478)

In sede consultiva su atti del Governo

- I. Seguito dell'esame del seguente atto:
- Programma triennale 1991-1993 (terzo stralcio attuativo) del Piano decennale della viabilità di grande comunicazione di cui all'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 531.
- II. Esame del seguente atto:
- Schema di decreto legislativo ex articolo 29 della legge 6 agosto 1990,
 n. 223.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 10,30

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- Deputati PEDRAZZI ed altri. Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2609) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- CARLOTTO. Nuove norme in materia di imballaggi nella vendita all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli (2605).

- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- MICOLINI ed altri. Ordinamento della professione di enologo (2250-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

III. Discussione del disegno di legge:

 Modifiche alla legge 6 giugno 1986 n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici (2597) (Risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Nardoni ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

 CARLOTTO ed altri. - Provvedimenti per il sostegno dell'economia montana (2454).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 9,30 e 16,30

In sede referente

- I. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- Conversione in legge del decreto-legge 28 gennaio 1991, n. 29, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione (2638).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- SAPORITO ed altri. Nuove norme sul collocamento obbligatorio (293).
- ANTONIAZZI ed altri. Norme per il collocamento obbligatorio (347).
- POLLICE ed altri. Norme in materia di assunzioni obbligatorie (1251).
- MANCINO ed altri. Nuova disciplina delle assunzioni obbligatorie dei cittadini affetti da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali (864).
- CARIGLIA ed altri. Deroghe alla disciplina sul collocamento obbligatorio (1720).

- SALVI ed altri. Tutela del diritto al collocamento obbligatorio (1841).
- GIUGNI ed altri. Delega al Governo ad emanare norme sulle assunzioni obbligatorie dei lavoratori invalidi (1922).
- ANGELONI ed altri. Deroghe alla disciplina del collocamento obbligatorio (2080).

In sede deliberante

Discussione del disegno di legge:

- Azioni positive per la realizzazione delle parità uomo-donna nel lavoro (2602) (Testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Poli Bortone ed altri; Migliasso ed altri; Turco ed altri; Francese ed altri; Biondi) (Approvato della Camera dei deputati).

IGIENE E SANITÀ (12a)

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 9,30 e 16

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- BOMPIANI ed altri. Norme per la formazione dei dirigenti delle unità sanitarie locali ed istituzione della scuola superiore di organizzazione sanitaria (233).
- MELOTTO ed altri. Modifica degli articoli 10, 13, 14, 15, 17, 18, 47, 49, 51, 65 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del servizio sanitario nazionale (1020).
- FILETTI ed altri. Norme per l'amministrazione straordinaria delle unità sanitarie locali e per il controllo sugli atti degli amministratori (1679).
- TEDESCO TATÒ ed altri. Norme a parziale modifica ed integrazioni della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del Servizio sanitario nazionale (1879).
- Riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria (2375) (Testo risultante dalla unificazione del disegno di legge governativo e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sterpa; Russo Franco ed altri; Zangheri ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati).
- e della petizione n. 379 attinente al disegno di legge n. 2375.

- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- CARIGLIA ed altri. Regolamentazione dell'informazione scientifica sui farmaci e della professione di informatore medico-scientifico (770).
- BERNARDI ed altri. Disciplina dell'attività di informazione medico-scientifica (1124).
- ZANELLA ed altri. Ordinamento della professione di informatore scientifico del farmaco (1344).

In sede deliberante

Discussione congiunta dei disegni di legge:

- BOMPIANI ed altri. Collocamento fuori ruolo del personale medico delle unità sanitarie (235).
- AZZARETTI ed altri. Collocamento a riposo del personale medico dipendente dal Servizio sanitario nazionale (2594).
- Disposizioni sul collocamento a riposo del personale medico dipendente (2629) (Risultante dalla unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cristofori ed altri; Mensorio; Ferrari Marte; Mensorio; Mensorio ed altri; Lattanzio ed altri; Biondi) (Approvato dalla Camera dei deputati).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 212, in materia di recepimento di direttive comunitarie concernenti specialità medicinali per uso umano.

COMITATO PARLAMENTARE per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

Giovedì 14 febbraio 1991, ore 9,15

Comunicazioni del presidente.